



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE**

TESI DI LAUREA

**UN NUOVO APPROCCIO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI, DALLO IAS 39 ALL' IFRS 9. ANALISI
DEGLI EFFETTI SUI BILANCI BANCARI E CRITICITA' NELL' IN-
TERAZIONE CON LA DISCIPLINA DI VIGILANZA BANCARIA.**

RELATORE:

CH.MO PROF. ANTONIO PARBONETTI

LAUREANDO: FEDERICO OLIVIERO

MATRICOLA N. 1039570

ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

ABSTRACT

Il presente lavoro di ricerca è organizzato in due capitoli. Nel primo si analizza la vecchia normativa contabile dello IAS 39 in tema di contabilizzazione degli strumenti finanziari, con particolare riguardo alle attività finanziarie denominate *available for sale*. Innanzitutto viene definito l'ampio ventaglio di strumenti che possono rientrare tra i disponibili per la vendita, definendo i criteri necessari per l'iscrizione in tale comparto di attività finanziarie. In seguito, viene analizzata la peculiarità della disciplina contabile emanata dallo IASB in tema di AFS, che riguarda il criterio di valutazione al *fair value* all'atto della ricognizione iniziale e dell'iscrizione in bilancio e dello speciale trattamento di cui godono le valutazioni successive. Le variazioni di *fair value*, nello specifico eventuali perdite o utili da rivalutazione, invece di manifestare direttamente i loro effetti in conto economico, sono per così dire "sterilizzati" nel prospetto dello stato patrimoniale confluendo nel patrimonio netto nella voce delle riserve da rivalutazione. Ci si sofferma poi con degli esempi pratici sulle principali operazioni contabili che si possono effettuare sugli Afs. L'ultima parte del capitolo è occupata da un'analisi empirica sui bilanci bancari di un campione composto dai principali istituti mondiali di credito, finalizzata ad evidenziare il peso che gli afs hanno avuto per anni negli stati patrimoniali e i vantaggi contabili di cui gli istituti di credito hanno beneficiato optando per l'utilizzo di tale comparto contabile di *assets*. Il secondo capitolo è incentrato sul nuovo principio contabile in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari, l'IFRS 9. In particolare sono analizzati nel dettaglio il nuovo modello di valutazione e classificazione, in cui di fatto la categoria degli Afs viene inglobata in quella di nuova creazione degli *Hold to Collect and Sale*, e il criterio dell'*impairment* basato sulla prospettiva anticipatoria della perdita dell'*expected loss*. Gli ultimi paragrafi trattano le interazioni tra la normativa contabile in tema di strumenti finanziari ex IFRS 9 e IAS 39 e quella di vigilanza patrimoniale che va ad agire sulle regole per l'inclusione e il calcolo degli stessi nel computo dei requisiti patrimoniali minimi che gli istituti di credito devono garantire per poter operare nel mercato senza penalità e sanzioni. Innanzitutto viene mostrato come la riserva da rivalutazione per gli Afs viene sterilizzata dalla disciplina proposta da Basilea III. Sono poi evidenziati gli effetti peggiorativi e critici per i requisiti patrimoniali delle banche che sono prodotti dall'applicazione incrociata delle due diverse discipline in tema di sistema di accantonamenti e svalutazioni sugli strumenti finanziari.

UN NUOVO APPROCCIO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DALLO IAS 39 ALL' IFRS 9. ANALISI DEGLI EFFETTI SUI BILANCI BANCARI E CRITICITA' NELL' INTERAZIONE CON LA DISCIPLINA DI VIGILANZA BANCARIA.

INDICE:

INTRODUZIONE	3
<u>CAPITOLO 1: LA RILEVAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LO IAS 39</u>	8
1.1 AMBITO APPLICATIVO DEL PRINCIPIO CONTABILE IAS 39	8
1.2 CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	12
1.3 VALUTAZIONI SUCCESSIVE	21
1.3.1 IL CRITERIO DEL <i>FAIR VALUE</i>	21
1.3.2 IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO	25
1.3.3 PERDITE DERIVANTI DA <i>IMPAIRMENT TEST</i>	29
1.4 GLI AFS, APPLICAZIONE PRATICA DEL PRINCIPIO CONTABILE E PARTICOLARITÀ OPERATIVE	34
1.4.1 SCHEMA VALUTATIVO	36
1.4.3 ELIMINAZIONE CONTABILE DEGLI AFS E TRATTAMENTO DELLE RICLASSIFICAZIONI	45
1.5 ANALISI EMPIRICA DELL' IMPATTO DEGLI AFS SUL BILANCIO DI ALCUNI ISTITUTI BANCARI NEL TRIENNIO 2010-2012	51
1.5.1 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI BILANCI ANALIZZATO E MODELLO DI ANALISI	56
1.5.2 RISULTATI ANALISI QUANTITATIVA E SPUNTI CRITICI	59

CAPITOLO 2: IFRS 9, UN NUOVO APPROCCIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI	72
2.1 GENESI DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE E ITER DI SVILUPPO	72
2.2 IL NUOVO MODELLO DI CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	79
2.3 UN NUOVO MODELLO DI <i>IMPAIRMENT</i>, DALL'<i>INCURRED LOSS</i> ALL'<i>EXPECTED LOSS</i>	89
2.4 INTERAZIONE TRA IFRS 9 E BASILEA III IN TEMA DI <i>OCI</i> E SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PERDITE DA <i>IMPAIRMENT</i>. CENNI GENERALI	96
2.4.1 GLI AFS AI GIORNI NOSTRI, TRATTAMENTO DELLE RISERVE DA RIVALUTAZIONE IN BASILEA III	100
2.4.2 CRITICITÀ NEL COORDINAMENTO DEL SISTEMA DEGLI ACCANTONAMENTI SULLE SVALUTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL NUOVO APPROCCIO IFRS 9 E NEL SISTEMA DI VIGILANZA BANCARIA DI BASILEA 3.	105
CONSIDERAZIONI FINALI	112
BIBLIO-SITOGRAFIA	118
ALLEGATO 1. PANEL DATA BILANCI BANCARI	123

INTRODUZIONE

La contabilizzazione degli strumenti finanziari è materia spinosa e di notevole difficoltà applicativa, lo attesta che al fine di desumere una disciplina unitaria della stessa sia necessario far riferimento a diversi principi contabili, principalmente:

- IAS 39, che andrà definitivamente “in pensione” l’1 gennaio 2018, si occupa della rilevazione, classifica, valutazione e cancellazione degli strumenti finanziari.
- IAS 32, che disciplina la rappresentazione degli strumenti finanziari, dandogli una definizione generale e dettagliandone le caratteristiche di appartenenza nello specifico.
- IFRS 7, principio contabile che contiene la disciplina della *disclosure* sugli strumenti finanziari da presentare in bilancio, in via integrativa dello stesso;
- IFRS 9, emanato dallo IASB il 9 luglio 2014, contiene la nuova disciplina sugli strumenti finanziari, già in *parallel running* per i bilanci 2017 e unico standard in materia di strumenti finanziari a partire dall’1 Gennaio 2018.

La risposta di tale complessità regolatoria è da ricercare in primis nel fatto che gli strumenti finanziari hanno assunto nel corso degli anni sempre maggiore importanza e peso nei bilanci, non solo degli attori tipicamente attivi sui mercati finanziari globali, quali banche, assicurazione e altri intermediari finanziari, ma anche d’imprese operanti nei settori più tipicamente industriali e commerciali. L’utilizzo di tali strumenti è dovuto non solo a motivi “sani” di copertura di rischi finanziari derivanti da talune operazioni commerciali messe in essere, ma al rafforzarsi di logiche speculative, di azzardo finanziario e di profitto a breve termine. Si pensi, a titolo esemplificativo, a un’azienda che contrae un mutuo a tasso variabile e contestualmente concluda un contratto SWAP in cui si pattuisce che al raggiungimento di una determinata soglia di tasso quest’ultimo diventi fisso. Se nella redazione del relativo bilancio contabile facessimo affidamento ai soli principi contabili dettati dal legislatore civile, e non alle norme discendenti dalle fonti europee, con cui vengono ratificati in Europa i provvedimenti dello IASB, avremmo una situazione d’informazione di bilancio inconsistente e non

aderente alla realtà, in effetti verrebbe contabilizzato il solo mutuo tra le passività e non si avrebbe traccia dello strumento derivato a esso collegato.¹

La genesi della nascita dello IAS 39 è quindi da ricercare proprio nell'esigenza di dare una disciplina unitaria a quegli strumenti partoriti dalla *financial engineering* con ritmi sempre maggiori e che rifuggono al criterio di contabilizzazione classica degli *element* di bilancio basato sul costo o valore nominale. Il diffuso impiego del principio contabile permette in questo modo di portare a galla strumenti il cui valore nominale sarebbe nullo e che non trovano spazio in un bilancio redatto secondo le norme civilistiche di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale. Tuttavia la complessità della materia si rispecchia in una difficoltà della disciplina che si è palesata sin dal principio; lo *IAS 39 Financial Instruments: Recognition and measurement* fu infatti introdotto nel Dicembre del 1998 con effettività dello stesso post-datata all'1 Gennaio 2001, sull'onda di numerosi *Exposure Draft* dello IASB, quali in ordine cronologico l' E26, E40, E48 ed E62² che si sono succeduti negli anni, coprendo più di un ventennio dal 1984 al 1998, portando ad istanze sempre nuove l'uno con l'altro prima dell'emanazione definitiva del principio contabile. Tuttavia su base quasi annuale vi sono state numerose e spesso sostanziali modifiche apportate al testo originale, lavoro di integrazione necessario che è stato dettato dall'esigenza di adeguarsi a livello normativo con l'evolversi sempre più repentino dei mercati finanziari e di dare risposte tempestive agli organi regolatori e ai *policy maker*. La contabilità degli strumenti finanziari ha ricevuto molta attenzione da parte dell' IFRS Foundation - essendo oggetto dei suoi due più voluminosi e controversi Standard e continuerà a riceverne continuamente nel prossimo. L'intento originale era quello di affrontare tutte le questioni di riconoscimento, misurazione, cancellazione, presentazione e divulgazione degli strumenti finanziari in un unico standard globale, e si è rivelato presto inoperabile e quindi le questioni sono state trattate in maniera separata. Il primo standard lo IAS 32, entrato in vigore nel 1996, è stato successivamente rivisto e modificato in modo intermittente da allora. Ha affrontato solo la presentazione e la divulgazione dei requisiti per gli strumenti finanziari. I requisiti di divulgazione e *disclosure* previsti originariamente dallo IAS 32 sono stati rimossi da tale standard nel 2007 e ora sono incorporati nell'IFRS 7, che comprende anche i requisiti di disclosure dell'istituzione finanziaria precedentemente stabiliti dallo IAS 30. I problemi più difficili del riconoscimento, della misurazione e del discernimento sono trattati dallo IAS 39. Lo IAS 39 è stato modificato in maniera massiccia negli ultimi anni, inizialmente a causa degli sforzi dello IASB finalizzati a ottenere l'accettazione dall' UE degli

¹ AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Torino: Giappichelli Editore, 2016

² <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias39>

IFRS quali standard contabili europei, e più di recente, per rispondere alle sfide del mondo finanziario, derivanti in particolar modo dalla crisi economica del 2008. Lo IAS 39 era inteso come uno standard intermedio, poiché non è riuscito ad allargare la contabilizzazione al *fair value* a tutte le attività e passività finanziarie, e ha rappresentato l'obiettivo in cui la Fondazione IFRS è stata impegnata all'epoca. La contabilizzazione al *fair value*, in particolare per le passività, era e resta un argomento controverso. Alla promulgazione del principio IAS 39, lo IASB ha indicato che qualsiasi decisione di imporre una valutazione completa al *fair value* per le attività e le passività finanziarie è probabile che prenda parecchi anni e debba essere considerata come un obiettivo a più lungo termine. Il mercato finanziario globale e il suo crollo hanno evidenziato alcune potenziali debolezze e crepe nell'applicazione della contabilizzazione del *fair value* alle passività finanziarie e all'obiettivo di un'operazione di valutazione a *fair value* completa per tutte le poste di bilancio comprensive degli strumenti finanziari richiederà ancora più tempo rispetto a quanto inizialmente considerato dal *board*. A causa della complessità dello IAS 39, per le imprese sono sorte alcune difficoltà di implementazione pratica e applicazione delle regole in esso contenute e la Fondazione IFRS si è vista costretta a costituire un comitato IAS 39 Implementation Guidance Committee (IGC) che ha raccolto, processato e risposto a svariate centinaia di domande e quesiti sollevati dai soggetti *IAS-adopter*. Le soluzioni a tali problematiche applicative sono poi state pubblicate da questo comitato in un compendio di orientamento in connessione con le revisioni del 2003 allo IAS 39 e incorporate nei revisionati IAS 32 e IAS 39.

La crisi finanziaria globale del 2008 e del 2009 ha sottolineato quanto siano strettamente interconnessi i mercati finanziari di tutto il mondo e i comparti dell'economia più puramente finanziari con quelli della cosiddetta economia reale, e quanto sia conseguenzialmente necessaria l'adozione di un insieme di standard di contabilità di tali strumenti di elevata qualità il più diffuso possibile tra i vari attori economici. La crisi ha anche mostrato come una mancanza di trasparenza possa minacciare il sistema finanziario nel suo complesso e quindi le aziende; soprattutto le istituzioni finanziarie, devono quindi fornire le informazioni più utili per comunicare meglio i rischi derivanti dalle transazioni incorporate negli strumenti finanziari. All'indomani della crisi mondiale lo IASB ha così realizzato che esisteva un bisogno urgente di migliorare la contabilizzazione degli strumenti finanziari, giacché le regole contabili correnti avevano permesso opzioni numerose e probabilmente inutili. Possiamo individuare le motivazioni principali che hanno portato a una profonda rivisitazione dello IAS 39, e sono le seguenti:

- Difficoltà di comparazione dei bilanci di società differenti, dovuti all'opzionalità e alla discrezionalità di talune scelte di valutazione degli strumenti finanziari, come la scelta iniziale della categoria di appartenenza dello strumento. In effetti per molte tipologie di strumenti finanziari il soggetto redigente bilancio ha la facoltà di scegliere tra diverse modalità di contabilizzazione a secondo della categoria iniziale in cui viene classificato, con conseguenti effetti differenti sulla situazione patrimoniale e reddituale dell'azienda a seconda della scelta di contabilizzazione effettuata. Tale situazione ha posto dubbi sull'attendibilità e autenticità dell'informativa di bilancio di saper indicare lo stato di salute effettivo di un'azienda. La portata della radicale differenza rispetto ai principi contabili nazionali si è avuta in principio con l'analisi dei bilanci relativi alla cosiddetta *first time adoption*, con cui sono stati evidenziati importanti effetti sia positivi sia negativi di tipo patrimoniale e reddituale.³
- L' utilizzo massiccio del criterio del *fair value*, che in talune situazioni può portare a valutazioni inattendibili e ad un effetto di pro-ciclicità e volatilità degli utili. Ovvero nei periodo di trend macroeconomici positivi le valutazioni degli *asset* finanziari si gonfiano oltre il loro reale valore per effetto dell'ottimismo generalizzato dei mercati, al contrario in periodi di forte stress finanziario e mercati illiquidi e "costretti" da *outlook* pessimistici si instaura una spirale negativa che va a stressare intensamente e in maniera repentina gli attivi dei bilanci, macchiati da pesanti svalutazioni. In effetti i criteri di valutazione al *fair value* sono soggetti a valutazioni al prezzo piuttosto che al *fundamental value*, e ciò in talune situazioni può rilevarsi fuorviante. Tale situazione è accaduta con frequenza negli anni recenti per numerose banche, che si sono viste costrette a effettuare massicce svalutazioni degli asset e conseguenti riduzioni degli attivi di bilancio o ricapitalizzazioni forzate, spesso assistite da massicci interventi statali. Di esempi ne è pieno il mercato bancario italiano e più in generale quello dei paesi con i mercati finanziari maggiormente sviluppati.
- Immediatamente conseguente al punto precedente vi è l'esigenza espressa dagli enti regulator dei paesi del G-20 di avere un sistema di contabilizzazione che fosse sensibile alle perdite attese e non solo a quelle subite nell'anno di redazione del bilancio di riferimento, si è così passati come vedremo in seguito da un sistema di *incumbent loss* ad uno di *expected loss*. Tale intervento dello IASB è da interpretare come manovra tipicamente finalizzata a garantire la stabilità dei mercati finanziari.

³ Renzo Parisotto, *IAS 39: Un principio contabile tormentato*, Fiscalità Internazionale, Marzo-Aprile(2010)

- La necessità di una normativa cosiddetta *principle-based*, di semplificazione e di più facile applicazione rispetto a quella dello IAS 39, basata su regole che disciplinano fattispecie tipizzate e difficilmente trasferibili per analogie a fattispecie che se ne discostano anche minimamente, con l'IFRS 9 in tal senso è stato proposto un sistema in cui il redattore del bilancio fa riferimento al proprio *business model* e alle caratteristiche dello specifico strumento finanziario inserito nel contesto d'impresa .
- La volontà da parte dello IASB di armonizzare, all'indomani della crisi finanziaria, la disciplina di valutazione degli strumenti finanziari con quella di oltre oceano dettata dalla statunitense FASB. Tuttavia a seguito dell'iter di progettazione del nuovo principio sono rimaste talune divergenze. Il progetto dello IASB è stato inizialmente portato avanti come un lavoro congiunto con il Financial Accounting Standard Board ma alla fine quest'ultimo ha deciso di apportare delle modifiche relative alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari e di sviluppare un proprio modello di impairment per le attività finanziarie seppur basato sul criterio dell' *expected loss*. In particolar modo l'IFRS 9 prevede che la perdita attesa rilevata sui crediti verso soggetti debitori ritenuti solvibili vada imputata in bilancio, non interamente come accade per gli US GAAP, ma solo per la quota dell'anno di competenza.⁴

L'IFRS 9 nella sua interezza deve quindi essere interpretato come il risultato di una serie di sforzi, idee e progetti dello IASB e dei suoi principali interlocutori, dalle imprese ai regolatori locali e al FASB statunitense, che si sono susseguiti negli scorsi anni a partire dal 2008 e che in ultima analisi hanno portato ad una sostanziale e netta modifica delle regole precedentemente esistenti sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari. Per l'analisi del nuovo principio contabile IFRS 9 si rimanda al prossimo capitolo in cui vengono analizzati in toto i pilastri fondanti dello stesso, le sue peculiarità e gli effetti della sua applicazione sui bilanci bancari che dall'1 Gennaio 2018 sarà obbligatoria

⁴ Francesco Ballarin, *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, IPSOA, Amministrazione&Finanza, n. 10(2016), p. 1

CAPITOLO 1:

LA RILEVAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LO IAS

39

1.1 Ambito applicativo del principio contabile IAS 39

Prima di analizzare il principio contabile, oggetto di questo primo capitolo di tesi, è d'uopo far riferimento, per una definizione di strumento finanziario, allo IAS 32. Lo IASB al paragrafo 11 del principio in questione definisce uno strumento finanziario come “un contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o altro strumento rappresentativo di capitale per un altro ente.”⁵(cfr. Figura 1) Nella sostanza risulta che a una contabilizzazione all'attivo patrimoniale di una società, parte di una contrattazione, corrisponda una speculare iscrizione al passivo per l'altra società controparte contrattuale. Allo stesso paragrafo viene chiarito quali strumenti possano rientrare in tale categoria:

- Disponibilità liquide, si parla di *cash* e *cash equivalent*⁶, e quindi oltre al denaro in cassa si fa riferimento a tutti quegli strumenti che possono essere convertiti in maniera celere in liquidità, si pensi ai Bot e ai titoli a essi affini privi di rischio e prontamente vendibili a un importo sicuro e determinato, agli assegni e ai depositi bancari. Si tratta quindi di strumenti tipici in cui il depositante può disporre a vista degli strumenti depositati;
- Uno strumento rappresentativo del capitale di un'altra società, come azioni o una quota di una S.r.l.;
- I diritti contrattuali:

⁵ http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias32.html

⁶ AA.VV, *Interpretation and Application of IFRS*, 2014, pag. 618, “IAS 7 defines cash equivalents as short-term, highly liquid investments, readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of changes in value. The reasonable, albeit arbitrary, limit of three months is placed on the maturity dates of any instruments acquired to be part of cash equivalents”.

- A ricevere denaro o altra attività finanziaria da un'entità esterna, si pensi ai crediti finanziari, i titoli obbligazionari o a quelli commerciali;
- A scambiarsi con un'altra entità strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli, in tal caso si pensi a taluni contratti derivati come le Swap.
- I contratti che possono essere estinti mediante strumenti di capitale dell'impresa stessa, si tratta sia di strumenti derivati che non, tra le gli strumenti tipici spiccano le obbligazioni convertibili.

Spesso la distinzione tra attività finanziarie e passività finanziaria non è così immediata, e per taluni strumenti, diffusisi ampiamente tra gli scambi negoziali dell'economia reale e finanziarie, lo IAS 32 detta esplicitamente i criteri di valutazione degli stessi. È il caso dei *mezzanine* capital finanziamenti con vincolo di subordinazione nel rimborso rispetto al normale debito bancario. Essi presentano una natura ibrida tra il finanziamento puro e *l'equity* poiché la remunerazione è composta di due parti una fissa legata al tasso di interesse sul finanziamento che assimila il *mezzanine* al normale debito bancario e una remunerazione variabile in funzione dei risultati dell'azienda (cosiddetto *equity kicker*) che assimila il mezzanino a una forma di finanziamento simile all'apporto di capitale di rischio. Il finanziamento è generalmente considerato come *equity* se non esiste né un obbligo contrattuale condizionato o incondizionato per consegnare denaro contante o un'altra attività finanziaria, né un obbligo contrattuale per scambiare attività finanziarie o passività finanziarie con la controparte a condizioni potenzialmente sfavorevoli all'entità⁷. In tal caso prevale il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, rimesso all'interpretazione del soggetto redigente il bilancio. Tale criterio è altresì applicabile per i *compound instruments*, tra cui spiccano i bond convertibili. In altri caso invece a prevalere è il criterio della forma sulla sostanza come per le obbligazioni perpetue, classificate come *equity* per il soggetto sottoscrittore, giacché esso non può vantare il diritto di estinguere tale contratto, facoltà che è invece in capo al soggetto emittente.⁸

⁷ IASB, *IAS 32*, par. 16-20

⁸ Dieter Christian and Norbert Lüdenbac, *IFRS Essentials*, Wiley, 2013, pag 275




Figura 1:Strumenti finanziari

Dal quadro succitato ne emerge una definizione piuttosto ampia⁹ del concetto di strumento finanziario, in cui la configurazione del rapporto tra due entità come contrattuale rappresenta la condicio sine qua non della categorizzazione dell' *element* di bilancio come strumento finanziario. Fattispecie che non originano da un legame contrattuale sono da considerarsi come rientranti nella disciplina di un altro IAS. Si pensi in ordine sparso:

- IAS 12 che disciplina diritti e obblighi fiscali a dare o ricevere somme di denaro verso la pubblica amministrazione;
- IFRS 4 che disciplina diritti e obblighi derivanti da contratti assicurativi;
- IAS 19, che disciplina diritti e obblighi derivanti da piani a favore dei dipendenti;
- IAS 27, Partecipazioni in controllate;
- IAS 28, Partecipazioni in collegate;
- IAS 31, Joint Venture;
- IAS 26, che disciplina le obbligazioni da eseguire a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro.

⁹ AA.VV, *Op. Cit.*, p.217

Tutte ipotesi previste esplicitamente dallo IASB al paragrafo 4¹⁰ nella definizione del campo di applicazione del principio contabile in questione. Sono invece da annoverare tra le passività finanziarie, un qualsiasi elemento presente al passivo dello stato patrimoniale che:

- Preveda un'obbligazione contrattuale a :
 - consegnare disponibilità liquida o altre attività finanziarie;
 - scambiare con una controparte negoziale strumenti finanziari a condizioni potenzialmente sfavorevoli:
- Individui un contratto estinguibile mediante il trasferimento di quote rappresentative del proprio capitale.

Anche per tali strumenti risulta chiaro che essi debbano discendere da un rapporto contrattuale, la matrice negoziale risulta quindi essere necessaria ed è elemento distintivo, ma è altresì fondamentale che l'obbligo a effettuare una prestazione verso un'altra entità non debba rientrare tra le ipotesi espressamente previste dallo IASB e su elencate. Alla luce di quanto appena detto possono quindi essere considerate passività finanziarie, debiti commerciali, effetti passivi, bond emessi, finanziamenti ottenuti, derivati passivi, le azioni privilegiate redimibili che si configurano in sostanza come un debito di finanziamento, essendo attese le tipiche modalità di rimborso dello strumento, o le obbligazioni convertibili, estinguibili tramite l'assegnazione di proprie quote di capitale. Per le passività finanziarie è previsto un meccanismo di classifica della *liability* che ricalca quello che tratteremo nel prossimo paragrafo per le attività finanziarie, ossia vi è una valutazione che è strettamente legata e consequenziale all'operazione iniziale di classificazione dello strumento, ossia al suo inserimento in una delle seguenti categorie:

- Passività finanziarie dette di *fair value through profit and loss* (FVTPL) che sono passività finanziarie contratte al solo scopo di trarre un profitto dalle fluttuazioni del prezzo. A loro volta divisibili in due sottocategorie:
 - Passività *held for trading*, detenute allo scopo di negoziazione;
 - passività *fair value option*, cioè quegli strumenti designati al fair value per opzione, su scelta dell'entità;

¹⁰ IASB, *IAS 31*, par.4

- Passività finanziarie denominate “*financial liability at amortized cost*”. Che sono passività legate all’attività tipica dell’impresa e ai relativi circuiti commerciali e finanziari da essa attivati; dall’acquisto di beni all’ottenimento di prestiti.

Sono infine classificabili come strumenti finanziari gli strumento rappresentativo di capitale “un qualsiasi contratto che rappresenti l’assegnazione pro-quota di ciò che residua dalle attività dell’entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.” E altresì necessario che tali strumenti residuali non rientrino tra le attività e le passività finanziarie prima trattate.

1.2 Classificazione e valutazione iniziale degli strumenti finanziari

Proprio i criteri di categorizzazione e valutazione degli strumenti finanziari dettati dallo standard contabile IAS 39, ne hanno rappresentato per la dottrina contabile e più in generale per l’ambiente economico uno dei punti deboli, da cui occorreva ripartire nella costruzione del nuovo principio IFRS 9. Ed è proprio dal cambiamento di questo complesso articolato di principi che lo IASB, sin dall’ *exposure draft* 7 del 14 luglio 2009, si è focalizzato con pronta rapidità nella formulazione. Ed esso ha rappresentato la cosiddetta phase I nel processo di costituzione del nuovo principio contabile. Rimandando al capitolo successivo per una discettazione esaustiva dei pilatri della nuova disciplina contabile, ci dedichiamo nel presente paragrafo alla presentazione e all’analisi delle categorie di strumenti finanziari previste dal principio contabile. Lo IASB ha previsto, sin dalla prima formulazione dello IAS 39, la presenza in bilancio di quattro comparti distinti tra le attività finanziarie in cui iscrivere alternativamente lo strumento al momento della sua rilevazione. Occorre precisare che la categorizzazione dello strumento finanziario è dettata sia da elementi oggettivi dello strumento stesso e quindi dall’appartenenza dello stesso a una fattispecie formale tipica di strumento finanziario, che da elementi soggettivi; in capo al redattore infatti è accordata la facoltà in talune circostanze di optare per l’iscrizione dello strumento finanziario in una categoria piuttosto che in un’altra a seconda dell’animus e delle sue intenzioni. Ai fini della categorizzazione degli strumenti fi-

nanziari il *management intent* va quindi di pari passo con le caratteristiche oggettive dello strumento stesso. Occorre poi aggiungere che dall'appartenenza di uno strumento a una categoria specifica discendono le regole relative alla valutazione dello strumento stesso, alle modalità di imputazione a bilancio dei risultati delle valutazioni, alla riclassifica successiva all'iscrizione iniziale in altre categoria, e al riconoscimento in bilancio di eventuali perdite durevoli derivanti da *impairment*. Prima di definire le categorie di classifica previste per gli strumenti finanziari, è d'uopo soffermarsi sul timing concernente l'iscrizione in bilancio dello strumento finanziario. Innanzitutto è prescritto che l'entità rilevi nei propri prospetti contabili un'attività o una passività finanziaria, quando essa diventi parte delle clausole negoziali del contratto¹¹. Si deve quindi considerare concluso e regolare¹² un contratto di compravendita, e solo in tale ipotesi si può passare alla contabilizzazione degli effetti derivanti dallo stesso, nello specifico al valore "monetario" dei diritti e obblighi nascenti in capo all'entità¹³. Per i contratti cosiddetti *regular way*, ossia tutte quelle ipotesi in cui gli strumenti finanziari sono acquistati su mercati regolamentati per i quali è contrattualmente previsto che la consegna dell'attività avvenga in un arco di tempo prestabilito¹⁴, lo IAS 39 prevede indifferentemente l'uso opzionale della data di regolamento (*settlement date*) e di quella di negoziazione (*trade date*). La data di negoziazione fa riferimento al giorno in cui l'impresa s'impegna ad acquistare o vendere l'attività e conclude il contratto, la data di regolamento invece rappresenta invece il giorno in cui avviene la consegna effettiva dell'attività. Seppur libera la scelta tra le due ipotesi di rilevazione iniziale, occorre aggiungere che essa vincola anche gli altri strumenti finanziari della stessa categoria per la quale inizialmente è stata effettuata la scelta. Inoltre nella formulazione del principio è rintracciabile una palese preferenza da parte dello IASB per l'iscrizione alla data di negoziazione, tanto è vero che in caso di iscrizione dello strumento in bilancio alla data di regolamento l'entità dovrà dare traccia degli effetti economici delle variazioni dello stesso, dalla data di negoziazione sino alla data definitiva di regolamento:

- non rilevare nessuna variazione per le attività iscritte al costo o al costo ammortizzato (salvo le riduzioni di valore che vanno imputate a conto economico);

¹¹ IASB, IAS 39, par. 14

¹² Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, *CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, 2002...* “Si definisce come regolare un contratto di acquisto o di vendita di attività finanziarie che richiede la consegna delle attività entro l'arco temporale generalmente stabilito dalla normativa o dalla convenzione presente nel luogo del mercato interessato”

¹³ Maurizio Comoli, Fabio Corno, Alfredo Viganò, *Il bilancio secondo gli IAS, 2006*, pag. 366

¹⁴ Si pensi all'acquisto in Borsa di azioni quotate, per i quali il regolamento avviene tre giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione.

- Imputate a conto economico per le attività valutate al fair value a conto economico (*fair value through profit and loss*);
- Imputate a patrimonio netto per le attività classificate come disponibili per la vendita .

Altra regola generale è quella della cancellazione delle attività finanziarie dal bilancio, indipendentemente dallo loro appartenenza a qualche specifica categoria. Un' entità deve effettuare *derecognition* di un'attività finanziaria quando perde il controllo dei diritti contrattuali rappresentati da tale attività. Il controllo si perde alternativamente quando l'impresa esercita o incassa i diritti o i benefici definiti dal contratto, quando essi scadono, oppure quando l'impresa cede tali diritti. La determinazione della perdita del controllo su un'attività finanziaria da parte di un'impresa dipende dalla posizione reciproca dell' entità principale e della sua controparte. Se la posizione di entrambe le imprese indica che il cedente ha mantenuto il controllo, questi non deve eliminare l'attività dal suo stato patrimoniale. Lo IAS 39 prevede infatti un criterio di *derecognition* che potremmo definire “a cascata”, in cui le condizioni necessarie per stabilire se l'attività finanziaria possa essere eliminata o no dal bilancio d'esercizio fanno riferimento a criteri sostanziali piuttosto che formali¹⁵, da utilizzare in maniera consequenziale. Innanzitutto occorre stabilire se l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e le ricompense derivanti dalla proprietà dell'attività finanziaria. In caso affermativo essa dovrebbe cancellare l'attività finanziaria e riconoscere separatamente come attività o passività, tutti i diritti e gli obblighi creati o conservatisi nel trasferimento. Vi deve quindi essere una valutazione dell'esposizione dell'entità pre e post trasferimento; Rischi e guadagni sono invece mantenuti se l'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa non cambia in modo significativo anche dopo il trasferimento. Esempi di operazioni in cui sono trasferiti sostanzialmente tutti rischi e i benefici della proprietà includono la vendita incondizionata di un'attività finanziaria, e la vendita di un'attività finanziaria con opzione di riacquisto (put) al fair value al momento del riacquisto. Al contrario se l'entità conserva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici degli asset, l'entità dovrebbe continuare a riconoscere tale attività nella propria posizione di bilancio, nonostante il trasferimento. Esempi di operazioni in cui nella sostanza tutti i rischi e le prestazioni sono mantenuti includono operazioni di vendita e riacquisto con prezzo di riacquisto fissato, vendita di un'attività finanziaria con *total return swap*, vendita di un'attività

¹⁵ Per il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma per trasferimento non si intende l'atto formale della cessione di uno strumento finanziario, bensì l'effettivo trasferimento dei benefici e dei rischi ad esso connessi

finanziaria con un'opzione *call deep in the money* (cioè con prezzo di esercizio sensibilmente inferiore alla quotazione corrente del sottostante) che è estremamente improbabile che non venga esercitata prima della scadenza), e la vendita di crediti a breve termine con garanzia a compensare le probabili perdite di credito. Se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà dell'attività finanziaria, lo *step* successivo è quello di determinare se è stato mantenuto il controllo dell'attività finanziaria:

- Se il controllo non è stato mantenuto, può effettuarsi *derecognition* dell'attività finanziaria e riconosce separatamente come attività o passività i diritti e gli obblighi creati o conservati nel trasferimento.
- Se l'entità ha mantenuto il controllo, continua a riconoscere l'attività finanziaria fino alla durata del mantenimento del controllo *dell'asset*.

Altre ipotesi tipiche sono quelle delle cessioni parziali di strumenti finanziari, purché siano chiaramente individuabili i flussi finanziari ancora attivi a essi legati e negoziati in maniera autonoma, si pensi agli accordi *pass-through* con cui si accorda il trasferimento a una controparte dei soli interessi legati a un titolo posseduto, mentre a scadenza il rimborso del capitale andrà all'entità che in funzione del suo *continuing involvement*¹⁶ mantiene il controllo dello strumento

In conformità allo IAS 39, sintomatica del mantenimento del controllo sostanziale dell'attività finanziaria, nonostante il suo trasferimento formale, è la capacità unilaterale del cessionario di vendere liberamente la stessa a una terza parte, senza subire restrizioni sul trasferimento. Se un'entità ha mantenuto il controllo di uno strumento finanziario, nonostante la cessione dello stesso, la misurazione del suo valore finanziario riflette i diritti e gli obblighi che essa ha mantenuto. L'entità continua a riconoscere l'attività finanziaria e la *liability* associata, derivante dal contratto misurata in modo l'importo netto derivante dall'attività trasferita e della passività associata è:

- Il costo ammortizzato dei diritti e degli obblighi detenuti dall'entità, se l'attività trasferita è misurata al costo ammortizzato;
- Uguale al fair value dei diritti e degli obblighi detenuti dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al fair value.

¹⁶ Termine usato nello IAS 39 e traducibile con coinvolgimento residuo

Dopo aver descritto brevemente i criteri per la rilevazione e la cancellazione delle attività finanziarie dallo stato patrimoniale si passa alla trattazione delle principali categorie, individuate dallo IAS 39, in cui esse possono essere classificate. È bene parlare di destinazione funzionale degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione dell'entità economica, infatti l'intento dello IASB, nella formulazione del suo principio, è che la scelta iniziale di appartenenza degli stessi ad una delle quattro categorie rispecchi una diversa intenzione e finalità della detenzione dell'attività finanziaria all'interno del proprio *business*. Vengono così individuate quattro categorie:

1. Le attività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione a Conto Economico, altresì dette *fair value through profit and loss (FVTPL)*. Elementi soggettivi necessari per la classificazione degli strumenti in tale categoria sono :
 - a. Il *management intent* di detenere tali attività per la negoziazione, cosiddetti strumenti *held for trading*;
 - b. Che il contratto di acquisto dello strumento sia indirizzato al conseguimento di un profitto dalla variazione a breve termine nei prezzi di mercato e sia inserito all'interno di un portafoglio di asset in cui è evidenziabile una strategia finalizzata all'utile di breve periodo derivante dalle fluttuazioni delle valutazioni
 - c. Che esista una designazione in sede di rilevazione iniziale dello strumento come appartenente alla categoria dei *fair value through profit and loss*, esercizio della cosiddetta *fair value option (FVO)*. Lo IAS 39 giustifica tale scelta come volta a migliorare la capacità informativa del bilancio ricorrendo a valutazioni che in linea teorica dovrebbero rispecchiare in maniera limpida i "reali" valori economici sottostanti. Per l'esercizio della *FVO* sono richieste delle informazioni integrative che attestino il legame tra la valutazione al *fair value* di queste attività e la politica del *risk management* relativo al portafoglio di appartenenza. Limitazioni all'esercizio della *fair value option* sono dettate per i titoli rappresentativi del patrimonio netto, come titoli azionari e quote di S.r.l., che non hanno una quotazione di rife-

rimento in un mercato attivo¹⁷ e il cui fair value non può essere stabilito in maniera attendibile¹⁸. Per tali strumenti si prospetta una valutazione nella categoria dei disponibili per la vendita (*available for sale*) al costo di acquisto.

Elementi oggettivi per l'iscrizione nella presente categoria sono invece:

- d. Identificazione dello strumento come derivato, in tale ipotesi l'iscrizione in tale categoria è necessaria, salvo che venga provato che lo strumento abbia chiare finalità di copertura del rischio, *hedge Accounting*;
 - e. Elevato tasso di entrata e uscita degli strumenti finanziari del portafoglio di asset di riferimento, e cui l'entità dichiarata appartenga lo strumento valutato nella categoria dei *FVTPL*.
2. Seconda categoria è quella delle attività detenute fino a scadenza, cosiddette *held to maturity (HTM)*. Si tratta di strumenti con pagamenti fissi o determinabili e con scadenza prefissata che l'entità ha intenzione e capacità di poter mantenere fino alla scadenza. Sono quindi esclusi da tale categoria tutti quegli strumenti, seppur aventi caratteristiche di *held to maturity*, per cui l'entità ha effettuato la fair value option all'atto della rilevazione iniziale, oppure rientrano tra la categoria dei *Loans and Receivables*, di seguito analizzata, o ancora siano catalogati tra quella residuale degli *AFS*. Elementi oggettivi per la classifica tra gli *HTM* sono:
- a. L'effettiva intenzione di possedere fino alla naturale scadenza contrattuale tali strumenti, essa deve essere valutata sia in sede di rilevazione iniziale che di chiusura annuale del bilancio d'esercizio, presupponendo quindi una valutazione in itinere. L'intenzione può però venir meno allorquando a fronte di una variazioni di rendimenti, tassi, o rischi l'impresa si dimostri pronta a cederla. In tal caso l'*animus* porta a un'uscita forzosa dello strumento tra la categoria degli *held to maturity* e al trasferimento in un'altra categoria; il principio prevede come penalità per il trasferimento di un asset

¹⁷ IASB, *IAS 39*, par. AG 71, laddove si fa riferimento all'esistenza di quotazioni ufficiali pronte e disponibili, quali listini ufficiali, operatori e intermediari finanziari, agenzie di determinazione del prezzo.

¹⁸ IASB, *IAS 39*, par. AG 81, si richiede una gamma di variabilità di stime al fair value non significativa e la possibilità di determinare con certezza la probabilità delle varie stime, pena l'iscrizione dei titoli al costo tra gli *Afs*.

HTM, o per la sua vendita prima dello spirare della sua durata, l'impossibilità di catalogare nuovi strumenti finanziari nella categoria in questione per i due esercizi consecutivi. Condizione esimente è che la cessione o il trasferimento di strumenti finanziari avvenga per importi irrisori, o in data prossima all'effettiva scadenza o all'esercizio di un' eventuale opzione degli stessi in maniera che il cambiamento dei tassi di interesse non abbia effetti rilevanti sul *fair value* dello strumento¹⁹; oppure essa sia dovuta a eventi improvvisi, isolati e non controllabili.²⁰

- b. L'effettiva capacità di detenere lo strumento sino alla naturale scadenza, occorre in questo caso far riferimento all'analisi della struttura finanziaria dell'ente economica e alla sua capacità di bilanciare eventuali squilibri a breve termine di cassa, oppure verificare che non vi siano restrizioni giuridiche, legali, regolamentari o di altra natura che possano in qualche maniera annullare o inficiare l'intenzione di detenzione sino a scadenza degli strumenti. Si pensi a situazioni di forte illiquidità di cassa in cui l'impresa sia costretta a vendere tali asset; al contrario situazioni in cui il cessionario palesi difficoltà nel pagamento degli importi all'entità non precluda la sua classificazione come strumento detenuto sino alla scadenza. Anche nel caso venga meno l'*animus* di detenzione il soggetto applicante gli IAS va incontro all'impossibilità dell'iscrizione tra gli HTM dei nuovi strumenti per i seguenti due anni.

Criteri oggettivi per la classifica di attività come *held to maturity* sono invece:

- c. La presenza di un flusso di pagamenti fissi e determinabili, ad una data di scadenza fissa per gli stessi e ad un arco di tempo di durata dello strumento prestabilito. Il riferimento a tali elementi palesa la necessità di un accordo contrattuale di riferimento in cui siano definiti in maniera chiara gli im-

¹⁹ Riccardo Bauer, *Gli Ifrs in Bilancio*, IPSOA, 2010, pag. 280

²⁰ Secondo la prassi contabile sono da considerare condizioni esimenti:

- Il deterioramento del rating dell'emittente;
- Il cambiamento della normativa tributaria sull'esenzione degli interessi dello strumento *Held to Maturity* posseduto;
- Norme o regolamenti che impongono taluni tetti massimi sugli investimenti consentiti
- Per le banche modifiche dei requisiti patrimoniali di vigilanza, che forzano l'impresa ad un ridimensionamento dell'attivo investito.

porti e le date in cui vengono effettuati i rimborsi a titolo di capitale e di interesse. Sono quindi esclusi da tale categoria i debiti irredimibili che non prevedono una data esplicita di scadenza e i titoli rappresentativi di capitale che non prevedono scadenze fisse e certe per il rimborso del capitale e per la remunerazione del rischio sopportato dall'investitore. Sono altresì escluse le quote di organismi collettivi di investimento (OICR) quando la loro durata è indefinita. Non sono invece escludibili i titoli di debito a tasso variabile, poiché la variabilità del tasso non inficia il concetto di fissità del pagamento;

- d. Che in capo all'emittente non esista il diritto di poter estinguere lo strumento finanziario in maniera anticipata a un importo significativamente inferiore al costo ammortizzato.

3. I finanziamenti e i crediti, *Loans and Receivables (L&R)*, ossia attività finanziarie create con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo. Sono crediti funzionali tipici per le imprese dei settori industriali e commerciali, afferenti al ciclo di produzione del bene o servizio prodotto o distribuito, o finanziari, aventi maggior peso specifico nei bilanci delle banche e di altri operatori finanziari, afferenti al ciclo delle risorse finanziarie. In entrambi i casi tali crediti rappresentano il diritto in capo al soggetto emittente o avente causa del credito (in caso di cessione dello stesso) di ricevere una somma di denaro, e derivano dallo svolgimento della naturale e tipica attività d'impresa. Si tratta di crediti, quali finanziamenti, o prestiti verso controparti contrattuali direttamente generati o acquistati dall'entità, tra gli stessi rientrano anche i titoli di debito, purché non esista una quotazione ufficiale e siano direttamente sottoscritti. È infatti necessario che il titolo di debito non sia acquistato sui mercati finanziari di secondo livello, in cui sono scambiati titoli già emessi e sottoscritti, ma sia palese la finalità dell'investitore di finanziare il soggetto emittente il titolo di debito, si pensi ai bond obbligazionari societari o ai titoli di stato.²¹ Lo IASB ha inoltre previsto esplicitamente che nel caso l'entità non sia in grado di recuperare dallo strumento classificato come *L&R* l'intero valore iniziale inizialmente investito per ragioni differenti dal deterioramento del rating creditizio, essa debba iscrivere lo stesso tra gli *AFS*. Inoltre nei casi in cui sia chiaro ed esplicito l'animus di detenere per breve periodo l'asset, è richiesta l'iscrizione dello stesso tra gli *Held for Trading* o tra i

²¹ Riccardo Brauer, *Gli IAS/IFRS in bilancio*, IPOSA, 2007 pag. 361

FVTPL, in caso di esercizio della fair value option. Occorre infatti sempre far riferimento al criterio della categorizzazione funzionale dello strumento, e non alla sua mera appartenenza a una fattispecie tipica; in tal modo un finanziamento nonostante che per sue caratteristiche peculiari e distintive appartenga alla tipica categoria dei *Loans And Receivables*, esso può avere una destinazione funzionale che lo porta a rientrare tra categorie di contabilizzazioni differenti. Inoltre è d'uopo precisare come per tale categoria sia possibile effettuare operazioni di *Hedge Accounting* degli strumenti derivati su di essi insistenti, non solo per il rischio di cambio e di credito, come avviene per la categoria dei detenuti sono alla scadenza, ma anche per il rischio di interesse o di pagamento anticipato. Ed è questo uno dei limiti, come già evidenziato in precedenza, della categorizzazione degli strumenti finanziari, laddove si ricorre alla scelta dell'iscrizione in una categoria piuttosto che in un'altra per ragioni meramente operative e di affettazione del risultato di bilancio.

4. Le attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available for Sale*). È una categoria residuale, in cui sono presenti tutte le attività non rientranti nelle categorie precedenti per vincoli oggettivi dettati dallo IAS 39 nei paragrafi che disciplinano le regole da applicare per la classificazione delle attività finanziarie o spese volte soggettivi, legate ad intenzioni e scelte di *accounting policy* del *management*. Il nome e l'apparente residualità della categoria non devono però ingannare: si tratta di un comparto che negli anni passati ha pesato molto sui bilanci principalmente delle imprese bancarie, per svariate ragioni che nei prossimi paragrafi analizzeremo nello specifico.

Dopo aver analizzato con una panoramica generale le categorie di strumenti finanziari previsti dallo IAS 39 e la principale criticità di ognuna di esse, eccezion fatta per gli strumenti *Available for Sale* per i quali vi sarà una trattazione specifica nei successivi paragrafi, ci soffermeremo sui criteri di valutazione iniziale di tali strumenti all'atto della loro rilevazione e su quelli che contraddistinguono le valutazioni successive alla prima. Lo IASB prevede inderogabilmente, all'atto dell'iscrizione iniziale in una delle quattro categorie, la valutazione al *fair value* del loro valore. Per le attività finanziarie occorre far riferimento al costo o al fair value del corrispettivo pagato, per le passività invece al fair value del corrispettivo ricevuto. I costi della transazione sono inclusi nella rilevazione iniziale di tutte le attività e passività finanziarie, essi rappresentano i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione o alla

dismissione dell'attività o passività²². Per le attività sono aggiunti al valore del *fair value* iscrivibile in bilancio, per le passività invece sono dedotte dal loro valore.²³ Il *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto normalmente è determinabile facendo riferimento al costo della transazione medesima o ad altri valori di mercato. Se tali valori di mercato non sono determinabili in maniera sicura, il *fair value* del corrispettivo è stimato come la somma di tutti i pagamenti futuri in contanti o incassi, attualizzati facendo uso dei tassi di interesse prevalenti nel mercato per uno strumento simile, nella valuta, nei termini contrattuali o nella tipologia del tasso di interesse, di un emittente con un simile *rating* creditizio.

1.3 Valutazioni Successive

Successivamente alla rilevazione iniziale delle attività finanziarie e alla loro prima iscrizione in bilancio, lo IAS 39 prevede per le contabilizzazioni degli esercizi successivi un trattamento diversificato a seconda dell'appartenenza delle stesse a una delle quattro distinte categorie succitate. Sono infatti previsti due criteri di valutazione distinti, il *fair value* e l'*amortized cost-effective interest*. Analizziamo nel dettaglio in questo paragrafo i due differenti principi di valutazione e la loro applicazione alle differenti categorie di strumenti finanziari.

1.3.1 Il criterio del *fair value*

Il criterio del *fair value* è utilizzato per gli strumenti *fair value through profit and loss* e per gli *Available for Sale*. La disciplina del nucleo di regole è desumibile facendo riferimento all' IFRS 13 che ne contiene la disciplina principale e allo stesso IAS 39 che presenta quella specifica per gli strumenti finanziari. Il *fair value* viene definito come il prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un'attività o versato per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti a un mercato, alle condizioni di mercato esistenti alla data

²² Lo IAS 39 individua tra i costi di transazione tre categorie principali:

- Costi di intermediazione pura, ossia i diritti e le commissioni che sono dovute ad agenti, mediatori di mercati, consulenti ed altri intermediari;
- I contributi da riconoscere agli organi regolamentari e alle Borse Valori;
- Le imposte e le tassi direttamente attribuibili all'operazione .

²³ Per gli strumenti valutati nella categoria dei *FVTPL*, i costi di transazione sono direttamente imputati a conto economico e non vengono rispecchiati nel valore espresso al *fair value* in bilancio .

corrente della transazione. Ciò significa che il fair value rappresenta un prezzo di uscita dalla prospettiva del partecipante al mercato che detiene l'attività o su cui grava la passività²⁴. Il fair value è quindi un valore desumibile dalla cessione di un'attività o passività in condizioni di transazioni tipiche e ordinarie, escludendo in tal modo i casi di vendita o acquisto forzoso, si pensi alle liquidazioni forzate o alle cosiddette *distress sale*. Si fa inoltre riferimento ai *market participants*, che devono avere caratteristiche di indipendenza, non avere asimmetrie informative in merito all'*asset* oggetto di valutazione, facile accessibilità al mercato e allo scambio e che operino nel loro migliore interesse economico, e al mercato stesso. L'IFRS 13²⁵ Prevede che il mercato in cui generalmente operi l'entità sia quello principale. Tale presunzione si applica indipendentemente dal fatto che il prezzo in quel mercato sia direttamente osservabile o stimato utilizzando un'altra tecnica di valutazione. Il mercato principale è il mercato con il maggior volume e livello di attività per l'attività o la passività. In assenza di un mercato principale si fa riferimento al mercato più vantaggioso, in cui si massimizza la quantità che sarebbe stata ricevuta nel vendere l'attività o minimizzare l'importo che sarebbe stato pagato per trasferire la passività dopo aver tenuto conto dei costi di trasporto e dei costi di transazione. Se non esiste un mercato osservabile per fornire informazioni sui prezzi sulla vendita o sul trasferimento alla data di valutazione, si deve assumere che un'operazione avvenga a quella data, che deve essere considerata dalla prospettiva di un partecipante al mercato che detiene lo strumento finanziario. La transazione presunta serve in tal modo come base per valutare il prezzo di vendita. L'IFRS 13 stabilisce una gerarchia del fair value, cosiddetta *fair value hierarchy*, che classifica e raggruppa le tecniche di valutazione, o meglio gli *input* alle tecniche di valutazione, utilizzate per misurare il fair value in tre livelli ordinati secondo il criterio gerarchico che dà la massima priorità e preferenza agli input valutativi del livello 1 e la priorità minima agli input di livello 3. Se gli input utilizzati per misurare il fair value di un'attività o di una passività sono classificati all'interno di diversi livelli della gerarchia del fair value, la misura del fair value è classificata nella sua interezza allo stesso livello dell'input di livello più basso che è significativo per l'intera misura.

- Gli input di livello 1 sono i prezzi quotati in mercati attivi, per identiche attività o passività, che l'entità può accedere alla data di valutazione; un mercato attivo è un mercato in cui operazioni per gli strumenti finanziari avvengono con

²⁴ IASB, *IFRS 13*, par. 24 a Appendix A “Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability (i.e. an exit price) in an orderly transaction in the principal (or most advantageous) market at the measurement date under current market conditions irrespective of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique”.

²⁵ IASB, *IFRS 13*, par.16 e par. 18

sufficiente volume e frequenza per fornire informazioni sui prezzi in corso. In linea generale, non viene fatto alcun adeguamento a un prezzo quotato, bastando esso stesso per una valutazione al fair value. Alcune attività finanziarie e passività finanziarie, per le quali è disponibile un input di livello 1, potrebbero essere scambiati in più mercati attivi, (si pensi a valutazioni in diverse valute e con cambi più o meno favorevoli). In tal caso è necessario il ricorso ai criteri che permettono di distinguere tra mercato principale e *most advantageous market*, e fare riferimento al primo per la scelta dell'input valutativo;

- Al secondo livello, vi sono input non direttamente osservabili come per quelli al primo livello, e quindi diversi dai prezzi cui lo strumento finanziario è quotato. Gli input di secondo livello e i conseguenti valori di riferimento, a differenza di quelli di primo livello, devono sempre essere aggiustati da fattori specifici riguardante l'asset, come la condizione dello stesso, la sua locazione, il livello del volume di attività del mercato cui si fa riferimento. Si può infatti parlare di input desumibili come:
 - Prezzi quotati per attività o passività identiche o simili in mercati inattivi;
 - Prezzi quotati per attività o passività analoghe in mercati attivi;
 - Fattori diversi dai prezzi quotati osservabili per l'attività o la passività come ad esempio tassi d'interesse osservabile;
 - Input corroborati dal mercato, ossia derivanti principalmente da dati di mercato osservabili per correlazione o altro legame.

- Gli input di livello 3 sono quelli inosservabili per lo strumento finanziario, né direttamente desumibili, essi devono essere utilizzati solo nella misura in cui input osservabili non siano assolutamente disponibili per quell'asset. Poiché il fair value è una valutazione *market based* e non una misurazione specifica per l'entità, è necessario che gli input non osservabili riflettano le condizioni che i partecipanti al mercato avrebbero usato nella valutazione, inclusi quelli sul rischio. In tale ottica la misurazione del fair value deve includere un adeguamento al rischio se i partecipanti al mercato ne includerebbero una all'atto del *pricing* dello strumento;

Appare chiaro come i criteri di valutazione, scontino una soggettività valutativa sempre maggiore nello spostare il focus da criteri del primo livello a quelli dell'ultimo, in cui l'oggettività dei criteri facenti riferimento a input direttamente o indirettamente osservabili lascia sempre più spazio alla soggettività delle scelte valutative del management, che sono le protagoniste nel ricorso agli input di terzo livello. Sono quindi attuali e comprensibili per gli investitori le problematiche di affidabilità, soggettività e trasparenza della reportistica contabile, che gli obblighi di disclosure dettati in tale materia dall' IFRS 7 possono solo lenire, ma non risolvere del tutto.²⁶

All'atto di chiusura del bilancio, una volta effettuata la valutazione al fair value per gli strumenti, dei FVTPL e degli Afs, l'eventuale valore differenziale emergente dall'originario costo di iscrizione contabile subisce un trattamento differente a seconda della categoria di appartenenza. Per gli strumenti Afs le variazioni temporanee e non durevoli²⁷ al fair value, negative o positive che siano, vanno ad alimentare una separata voce del patrimonio netto il cosiddetto *Other comprehensive income* o OCI, che nel caso assuma valore negativo ha l'effetto contabile di una perdita di esercizio. L'utile o la perdita derivante dalla valutazione al fair value non transita per il conto economico e resta non realizzata, il suo realizzo avviene all'atto della sua *derecognition*, in tal caso la sua eliminazione, con conseguente storno della riserva di patrimonio, produce i suoi effetti nel conto economico di realizzo. Per gli strumenti *fair value through profit and loss*, come del resto indica anche il loro nome, gli eventuali utili o perdite da valutazione al fair value producono i loro effetti direttamente e immediatamente in conto economico, *profit and loss*, all'atto delle scritture di chiusura. Il risultato in tal modo s'imputa sempre al periodo. Nei casi invece in cui sia rilevata una perdita permanente essa deve essere imputata sempre a conto economico. Il prossimo esempio pratico può chiarificare gli effetti patrimoniali e reddituali della movimentazione dei conti relativi a strumenti catalogati tra i *fair value through profit and loss*, mentre rimandiamo al prossimo paragrafo per l'analisi delle scritture relative agli Afs.

Si considerino dei titoli posseduti da una generica impresa, e classificati all'atto della prima rivelazione tra gli *held for trading*; all'ultimo bilancio disponibile il valore attestato al fair value era di 2000 euro, nel corso dell'anno sono rilevati aumenti del fair value dei titoli per un valore di 300 euro. Le scritture alla chiusura del bilancio saranno la seguente:

²⁶ Antonio Parbonetti, *I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari*, Carocci, 2010, pag. 97

²⁷ Per esse si rimanda alla tematica dell'impairment delle perdite trattato in seguito.

31/12/X	
Titoli(<i>held for trading</i>)	300
Proventi finanziari da <i>fair value</i>	300

Verrà dunque rilevata una variazione finanziaria positiva, dato dall'incremento nello stato patrimoniale della voce dei titoli finanziari, che misura una variazione economica positiva, che non è altro che il riflesso in conto economico del maggior valore al fair value misurato. In questa ipotesi il plus valore produce i suoi effetti direttamente in conto economico, nell'esempio in questione con un impatto positivo. Nello stato patrimoniale invece la voce dei titoli *held for trading* avrà un valore di 2300 euro. Se nell'anno successivo i titoli vengono ceduti a 2100 euro avremo il seguente prospetto:

31/12/X+1	
Titoli(<i>held for trading</i>)	2300
Banca c/c	2100
Perdita lorda su titoli	200

In questo caso all'estinzione del conto finanziario dei titoli FVTPL per 2300, e quindi a una variazione finanziaria negativa, vi sarà una permutazione finanziaria parzialmente compensativa con il conto accesso a Banca c/c, che rispecchia l'incasso effettivo di 2100 euro (variazione finanziaria positiva) e una misurazione di una variazione economica negativa data dalla perdita su valore al fair value precedentemente rilevato (trattasi di perdita al lordo dell'effetto fiscale), che produrrà i suoi effetti in conto economico.

1.3.2 Il criterio del costo ammortizzato

Terminata la generica trattazione del criterio del *fair value* ci soffermiamo sull'altro criterio valutativo, del costo ammortizzato o metodo dell'effettivo tasso di interesse. Esso si applica ai *Loans and Receivables*, con esclusione dei crediti a breve termine per cui la logica di attualizzazione del valore avrebbe scarso senso, e agli *Held to Maturity*. Inoltre nel caso in cui gli strumenti iscritti negli Afs o nei FVTPL, e precedentemente valutati al *fair value*, non sia più disponibile una quotazione di mercato e non sia comunque più possibile fare ricorso al *fair value* in maniera attendibile²⁸, anch'essi devono essere valutati al costo ammortizzato. Il costo ammortizzato di un'attività finanziaria deve essere interpretato come il valore al quale esso può essere misurato, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dalla quota di ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, determinato secondo il criterio dell'interesse effettivo, e al netto di qualsiasi svalutazione o perdita di valore. Animus di tale criterio di determinazione è quello di distribuire costi e proventi attribuibili allo strumento lungo tutta la sua durata effettiva e determinati dalle differenze tra valori di sottoscrizione e valori di rimborso, attraverso la determinazione del tasso effettivo di rendimento. Tali componenti reddituali negative e positive se non venisse applicato il criterio del costo ammortizzato sarebbero rilevati come oneri o proventi nell'esercizio di incasso o pagamento dello strumento. Il tasso effettivo di rendimento è definibile come quel tasso che rende uguali i flussi di cassa contrattuali futuri stimati lungo la vita attesa dello stesso, in entrata o uscita a seconda della natura dello strumento, al suo valore contabile netto. Il tasso effettivo di rendimento, o *internal return rate* non è altro che quel valore uguaglia a 0 il *Net Present Value*, o VAN di un investimento. Dunque per un'attività finanziaria, la valutazione al costo ammortizzato, si compone di quattro step e il valore così ottenuto deve poi essere presentato in nel *balance sheet*:

1. Valore di bilancio iniziale;
2. Meno eventuali rimborsi di capitale in riduzione del costo iniziale;
3. Meno la quota di ammortamento di competenza del periodo determinata secondo il criterio dell'interesse effettivo;
4. Meno eventuali perdite da impairment test;

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato a un'attività finanziaria ha invece effetti sul conto economico in varie maniere:

²⁸ Nel caso in cui nel bilancio dell'esercizio successivo si possa di nuovo far riferimento al criterio del *fair value* per la determinazione del valore di rilevazione, l'eventuale perdita o utile derivante dal ripristino del vecchio criterio deve transitare nel patrimonio andando ad alimentare una riserva specifica.

- Si rileva una perdita in sede di applicazione del processo di ammortamento, pari alla quota di remunerazione dell'investimento di competenza del periodo;
- Alla presenza di esito positivo da impairment test, si rileva una perdita direttamente imputabile a conto economico;
- All'atto dell'eliminazione dell'asset si rilevano eventuali differenze pari alla differenza tra il valore di iscrizione contabile all'ultimo bilancio disponibile e quello cui essa è stata venduta, secondo il segno dell'importo essa entrerà tra le componenti reddituali positive o negative.

Il criterio del costo ammortizzato ammette rimpiazzamenti con quello del costo storico solo in due ipotesi, allorché non vi sono proventi derivanti dall'attività determinabili con certezza e in sostituzione del tasso di interesse effettivo si utilizza quello nominale, e quando lo strumento non ha scadenza certa; si pensi ad esempio ai *perpetual bonds*. Altri problemi applicativi sorgono poi in virtù dei differenti tassi di interesse degli strumenti HTM e L&R che possono essere fissi e variabili, con variabilità nota e prevedibile in un arco temporale o variabilità per così dire *random*. Essi comportano che vi siano diversi piani di ammortamento per lo strumento finanziario. Nel caso in cui il tasso è fisso e predeterminato, il piano di ammortamento sarà infatti fisso e il tasso di interesse effettivo non cambierà durante la vita attesa dello strumento. Per *asset* soggetti a cambiamenti del tasso di interesse, la stima dei flussi futuri di cassa si modificherà a ogni aggiornamento del tasso di riferimento (si pensi a un'obbligazione con tasso indicizzato) e di conseguenza cambieranno il tasso di interesse effettivo e il piano di ammortamento.²⁹

Per comprendere il funzionamento del criterio del costo ammortizzato si pensi a una generica entità che acquisti nell'anno X un titolo obbligazionario quotato su un mercato secondario, classificato in sede di rilevazione iniziale tra gli *Held to Maturity*. Il titolo come prima valutazione viene valutato al fair value e non al costo, essendo disponibile una quotazione ufficiale. Il suo valore al netto dei costi di transazione necessari per il suo acquisto è di 2000 euro e da diritto alla scadenza nell'anno X+2; esso garantisce un tasso d'interesse fisso del 10% annuo, percepito a scadenze annuali e un rimborso intero del suo valore nominale alla sua scadenza di 2250 euro. Innanzitutto dovremmo calcolare il tasso interno di rendimento che non è altro che il tasso che uguaglia a 0 i flussi di cassa attesi. Avremo:

²⁹ Valter Cantino, Alain Devalle, *Impatto degli IAS/IFRS sui processi gestionali*, IPSOA, 2005, pag. 263

- un flusso negativo di 2000 euro in uscita, pari alla somma spesa per acquistare il titolo;
- Per tutti e tre anni gli anni di durata un flusso di interessi in entrata pari a 225 euro anni, calcolabile moltiplicando il tasso di interesse nominale per il valore al fair value del titolo acquistato. $(2250 * 0,10)$;
- Il rimborso di 2250 della quota capitale nell'anno X+2 alla scadenza del titolo

Il tasso incognito che azzera e attualizza l'equazione polinomiale dei flussi di cassa è il 14,8 %. Ed esso è necessario per costruire il seguente prospetto del valore in ciascun bilancio di chiusura del titolo.

A. Anno	B. Costo ammortizzato d'inizio periodo	C. Interessi effettivi $(B * 0,14805)$	D. Cash Flows (Rimborso quota interesse * 10%) + rimborso capitale a scadenza	E. Costo ammortizzato fine periodo $(B + C - D)$
X	2000	296	225	2071
X+1	2071	307	225	2153
X+2	2153	322	2475	0

L'entità quindi nei tre anni in cui detiene lo strumento finanziario *HTM* rileva un valore con l'*amortized cost* rispettivamente di 2071 per il primo anno, 2153 per il secondo e di zero per l'ultimo anno in cui si estingue il titolo, contro i valori di 2000 euro costante per i primi due anni in caso di ricorso al criterio del costo. Per quanto concerne invece la movimentazione dei conti economici saranno rilevati nel triennio interessi attivi pari a 296, 307 e 322, diversi dall'applicazione secondo i principi contabili nazionali, in cui si rilevano interessi per 225 euro ogni anno. L'effetto positivo sui valori reddituali e patrimoniali è quindi chiaramente apprezzabile in questo esempio semplificato.

1.3.3 Perdite derivanti da *Impairment test*

Alla data di chiusura del bilancio è necessario valutare per ogni strumento finanziario classificato tra le categorie previste se vi siano state evidenze circa l'esistenza di conclamate cause di svalutazione del loro valore. Tali svalutazioni sono da interpretare come una perdita irreversibile di parte dei *cash flow* attesi dallo strumento. L' *impairment test* così condotto porterà in caso di esiti affermativi circa l'irrecuperabilità dell'originario valore iscritto tra le poste dell'ultimo bilancio disponibile, e alla rilevazione di una perdita da *impairment* che produce i suoi effetti sul valore dello strumento da iscrivere in bilancio e sul conto economico. In caso di strumenti *stand alone* non inseriti in un portafoglio di altre attività l'analisi va condotta in maniera specifica per la singola attività oggetto di test, al contrario in casi di *asset* appartenente a un portafoglio più vasto di strumenti omogenei l'analisi può essere generalizzata ed estesa a un gruppo di strumenti finanziari. Criterio generale che deve guidare l' *impairment test* è il riferimento a una variazione negativa del *fair value* dello strumento, specchio di un probabile manifestarsi di circostanze avverse al pagamento di flussi finanziari della controparte contrattuale, insomma il rischio dell'irrecuperabilità del valore dell'attività deve essere alto³⁰; infatti una variazione negativa di *fair value una tantum* non necessariamente può essere sintomatica di una perdita di valore irreversibile dell'attività finanziaria, al contrario è invece richiesto il protrarsi nel tempo di variazioni negative di *fair value*. Proprio a tal proposito ci viene in aiuto lo IAS 39 che prevede una serie di ipotesi oggettivizzate in fattispecie tipiche, al cui verificarsi è bene effettuare una svalutazione dello strumento o gruppo di strumenti analizzati. Essi sono:

- Significativa difficoltà finanziaria e dissesto economico dell'emittente dell'attività o delle controparte contrattuale obbligata;

³⁰ Questa è la peculiarità di un sistema definito "*incurred loss*", ed il suo cambiamento è proprio uno dei pilastri di riforma del nuovo principio contabile IFRS 9, che ha introdotto un modello basato sull' "*expected loss*", trattato a fondo nel prossimo capitolo del presente lavoro.

- Una violazione degli obblighi contrattuali, quali un inadempimento di una generica prestazione o un mancato pagamento, si pensi al mancato pagamento della rata di un debito;
- Estensione di una concessione al debitore, in termini di condizioni contrattuali più vantaggiose o accordi più “larghi” di quelli precedentemente pattuiti, che l’entità finanziatrice non avrebbe mai concesso in situazioni di normali condizioni del proprio business;
- Elevata probabilità che l’obbligato dichiari fallimento o vengano ad esso applicate altre procedure concorsuali di *reengineering* della struttura finanziaria;
- La scomparsa di un mercato attivo per quello strumento, dovute a difficoltà finanziarie dell’emittente;
- Dati e input osservabili che fanno pensare a una probabile riduzione dei flussi di cassa futuri attesi non per le singole attività finanziarie analizzate ma per l’intero portafoglio di appartenenza; è il caso di un gruppo di crediti concessi a clienti fidelizzati e correntisti della banca che iniziano ad andare in scoperto o a sfiorare i plafond di utilizzo delle carte di credito in numero sempre maggiore, seppure per ogni singolo credito non vi sia evidenza di impairment all’analisi globale del portafoglio si palesano evidenze di una probabile irrecuperabilità dell’attività finanziaria dettate in tal caso da comportamenti estranee alle vicende contrattuali del finanziatore e del beneficiario;
- Altra ipotesi è quella di eventi legate a variabili macro, in cui il beneficiario è inserito, crisi del debito, tassi di disoccupazione in salita e casi simili in cui vi sia una *negative outlook* sulle dinamiche economiche del paese di appartenenza del beneficiario.

Le ipotesi su esposte non devono considerarsi esaustive, è infatti rimessa all’entità la facoltà di qualificare come spie della necessità di *impairment* su di uno strumento anche altre fattispecie ricorrenti nella prassi aziendale e che derivano dall’esperienza e della capacità analitica sviluppata nel tempo dal management aziendale nel reporting; di tali ipotesi lo IAS 39 richiede un’esplicazione dettagliata in nota integrativa. Step successivo alla rilevazione o meno di un’eventuale perdita da *impairment* è la sua quantificazione e il relativo trattamento contabile, le regole applicabili cambiano a seconda dell’appartenenza dello strumento finanziario ad una determinata categoria di strumenti finanziari. Per la logica dei FVTPL non è prevista la possibilità di effettuare impairment, tali strumenti infatti rispecchiano continua-

mente variazioni di fair value che possono essere positive o negativa, il concetto di perdita irrecuperabile è in tal caso assorbito dal criterio del *fair value*, l'eventuale perdita di valore, infatti produce sempre effetti, in tal caso negativi, in conto economico. La sua durevolezza o temporaneità è quindi ininfluyente. Per gli Afs, nonostante anch'essi siano valutati al *fair value*, è utilizzato un trattamento differenziale, che sarà analizzato nel dettaglio nel prossimo paragrafo la cui trattazione è a essi dedicata, che rispecchia l'asimmetricità del trattamento contabile di valutazione previsto dallo IASB per tali strumenti. Infatti come visto in precedenza le variazioni al fair value degli Afs non transitano per il conto economico, se non all'atto della loro eliminazione, ma restano in una riserva di patrimonio. Per gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati e valutati al costo, giacché una valutazione al fair value non è possibile, la perdita da *impairment* sarà quantificata come la differenza tra il valore contabile iscritto in bilancio e la somma dei flussi futuri di cassa attualizzati al tasso di rendimento di mercato per attività con profili qualitativi simili. Per essi inoltre la perdita una volta rilevata non può essere più eliminata, né ripristinata. La scelta di tale trattamento contabile è da ricondurre al fatto che risulta essere difficoltosa la valutazione di eventuali recuperi di valore su strumenti partecipativi del capitale di rischio non aventi quotazioni ufficiali. Più articolato è invece il calcolo della perdita da *impairment* per gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato. Essa sarà infatti pari alla differenza tra l'ultimo valore di iscrizione contabile disponibile e la somma dei flussi di cassa stimati attualizzati secondo il tasso di rendimento effettivo calcolato al momento della prima rilevazione dell'attività finanziaria HTM O L&R³¹. Duplice scelta circa il trattamento contabile della perdita è posta in capo all'entità; è infatti possibile alternativamente portare la perdita in riduzione del valore degli strumenti finanziari al costo ammortizzato iscritti in bilancio o piuttosto creare un'apposita posta negativa nello stato patrimoniale intestato a un fondo svalutazione, in entrambi i casi è richiesta la rilevazione di tale perdita tra le componenti reddituali negative³². Sono ammessi per tali categorie di strumenti i ripristini

³¹ Lo IAS 39 richiede il ricorso al tasso effettivo di rendimento originario e non a quello corrente, in quanto in caso contrario si verificherebbe il ricorso ad una valutazione al fair value piuttosto che al costo ammortizzato.

³² È Interessante con riferimento ai *Loans & Receivables* il paper work di Jon O' Hanlon intitolato "*Did loan-loss provisioning by UK banks become less timely after implementation of IAS 39?*" (disponibile al seguente link <http://dx.doi.org/10.1080/00014788.2013.747260>). In esso viene trattato il tema del *loss-provisioning* dei prestiti e mutui concessi dalle banche britanniche, ossia dell'apposizione in stato patrimoniale di generici fondi svalutazioni per i finanziamenti concessi. Il focus del lavoro si concentra sull'adozione dello IAS 39 nel 2005 in sostituzione dei principi dettati dal SORPB e dagli UK-GAAP; in particolar modo è analizzato l'effetto sulla tempestività delle svalutazioni dei crediti bancari nel passaggio da un modello di *incurred lost* per così dire "largo" in cui non sono richiesti specifici requisiti per la rilevazione della perdita ad un modello di *impairment* dello IAS 39 in cui le cause di svalutazione devono essere oggettive e verificate nel dettaglio. L'effetto dell'adozione del principio contabile dettato dallo IASB ha portato ad eliminare per le banche britanniche la prassi di inserire generici fondi svalutazione in bilancio non legati e riferiti a specifici eventi di perdita dei crediti concessi. Tuttavia nonostante un approccio meno prudenziale del nuovo sistema di requisiti per il riconoscimento di una perdita

delle perdite precedentemente rilevate, andando a riaggiornare in aumento il valore dell'attività finanziaria iscritta in bilancio o riducendo o eliminando le poste patrimoniali del fondo svalutazione³³. Sarà altresì rilevata una componente reddituale positiva. Può risultare utile, in tal senso, riprendere il prospetto della valutazione al costo ammortizzato per l'impresa oggetto di esempio prima analizzata. Esso è il seguente:

A. Anno	B. Costo ammortizzato d'inizio periodo	C. Interessi effettivi(B*0,14805)	D. Cash Flow(Rimborso quota interesse * 10%) + rimborso capitale a scadenza	E. Costo ammortizzato fine periodo(B+C-D)
X	2000	296	225	2071
X+1	2071	307	225	2153
X+2	2153	322	2475	0

Si immagini che nel primo anno si rilevi una perdita, dovuta a difficoltà economico-finanziarie dell'emittente, per il titolo sottoscritto pari a 500 euro. In tale ipotesi lo strumento verrà iscritto in bilancio anziché a 2071 euro a 1571 euro. E si avrà la seguente scrittura:

31/12/X	
Svalutazione su titoli <i>held to maturity</i>	500
Titoli <i>held to maturity</i>	500

viene dimostrato l'inconsistenza di qualsiasi correlazione con il ritardo nel riconoscimento di perdite sulla categoria di strumenti in questione.

³³ Il ripristino massimo consentito non può comunque permettere di iscrivere un'attività finanziaria ad un valore superiore a quello che si sarebbe ottenuto se fosse stata sempre valutata al costo ammortizzato.

Verrà rilevata una variazione economica negativa in conto economico pari a 500 euro, misurata da una riduzione per 500 euro del valore di iscrizione del titolo *held to maturity*. Se nell'anno successivo non vengono percepiti interessi e quindi il titolo non alimenta effettivi flussi di cassa in entrata, l'entità, in accordo con il paragrafo AG 93 dello IAS 39, potrà comunque accogliere in conto economico interessi pari a 233 euro; tale importo deriva dalla moltiplicazione del valore di apertura al costo ammortizzato nell'anno X+1 pari a 1571 per il tasso effettivo di rendimento originario che è del 14,8%. Alla fine dell'anno X+1 si avrà un valore per il titolo pari a 1804 euro.

A. Anno	B. Costo ammortizzato d'inizio periodo	C. Interessi effettivi(B*0,14805)	D. Cash Flows(Rimborso quota interesse * 10%) + rimborso capitale a scadenza	E. Costo ammortizzato fine periodo(B+C-D)
X+1	1571	233	0	1804

Se al termine dell'anno X+1 l'entità ha la certezza che la causa dell'impairment sia venuta meno, essa può effettuare una rivalutazione, cosiddetto "*reversal of impairment*", sul titolo che non potrà però eccedere il valore che si sarebbe avuto alla data dell'eliminazione della perdita, se non fosse stato registrato alcun impairment in precedenza. Si pensi al caso in cui l'impresa emittitrice del titolo abbia trovato nuovi investitori di rischio. In tal ipotesi il valore desumibile nel prospetto originario per l'anno X+1 è di 2153. Dunque avremo un recupero della perdita pari a 349 euro (valore ipotetico pari a 2153 meno il valore effettivo del titolo uguale a 1804). La scrittura sarà la seguente:

31/12/X+1	
Titoli <i>held to maturity</i>	349
Rivalutazione su titoli <i>held to maturity</i>	349

Proprio 349 è quindi l'effetto positivo del recupero della perdita quantificato in conto economico.

1.4 Gli Afs, applicazione pratica del principio contabile e particolarità operative

Nel presente paragrafo analizzeremo nel dettaglio le particolarità operative legate alla rilevazione in bilancio delle tipiche operazioni contabili sugli strumenti finanziari *Afs*. In particolare modo si farà riferimento agli specifici effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio delle rilevazioni successive alla prima iscrizione, all' *impairment test*, e alla cancellazione degli stessi tra le poste del bilancio. Innanzitutto è d'uopo puntualizzare come la categoria degli *Afs*, nell'intenzione originaria dell' *international accounting standard board*, rappresenti un comparto residuale in cui far confluire tutte le attività che per limitazioni oggettive, dettate dal fatto che i requisiti per l'inserimento nelle altre categorie di strumenti finanziari non siano rispettati, non hanno trovato posto negli altri comparti di attività finanziarie tipizzate dallo IAS 39. La scelta terminologica di "*available for sale*", quindi, non deve essere ricondotta a un concetto di disponibilità immediata alla vendita dello strumento finanziario³⁴ inserito in tale categoria, quanto ad un' assenza delle caratteristiche precipue per l'inserimento in altra categoria. Il problema piuttosto è quello di riuscire a definire in termini generici il confine tra la necessità dell'inserimento nella suddetta categoria per limitazioni oggettive dello strumento stesso, che non ne hanno permessa una sua differente classifica³⁵ e l' intenzionalità dell'inserimento tra gli *Afs* di una generica attività finanziaria, ai fini di ottenere un trattamento contabile peculiare e in taluni casi più vantaggioso ai fini dell'ottenimento di un risultato economico migliore. La discrezionalità della classificazione iniziale è quindi dovuta alla formulazione "vaga" e non dettagliata che il principio contabile fa in merito a tali strumenti, non sono infatti previsti divieti espliciti circa l'inserimento di specifiche attività finanziarie nella categoria degli *Afs*; l'unico limite chiaro ed evidente riguarda gli strumenti derivati che lo IAS 39 impone siano contabilizzati tra gli *held for trading* e i titoli e le azioni che rientrano nella definizione di posseduti per la negoziazione. Dunque in linea generale, facendo riferimento alle famiglie di strumenti finanziari tipici previsti dal legislatore nazionale, si può inserire tra i disponibili per la vendita:

³⁴ In tal caso è stata prevista la categoria tra i FVTPL degli strumenti *held for trading*, detenuti appunto per fini di negoziazione e scambi a breve termine.

³⁵ Si pensi al caso dell' iscrizione in bilancio di una partecipazione non quotata.

- Tutte le tipologie di strumenti di credito;
- Tutti gli strumenti partecipativi del capitale di rischio;
- Tutti gli altri titoli detenuti nel portafoglio di investimenti finanziari.

Con le dovute esclusioni esplicitamente previste dallo IAS 39 e precedentemente elencate. In tale ottica, se per taluni strumenti finanziari atipici, legati a contrattazioni non ricorrenti e usuali, la classificazione in tale categoria può essere facilmente giustificata, per altri strumenti tipizzati quali i titoli di debito e le azioni, la distinzione che porta al loro inserimento in una categoria piuttosto che in un'altra non è molto marcata ed è anzi rimessa a scelte soggettive del *management* e può derivare da specifiche politiche contabili. Tale problematica riguarda quindi sia la specifica categoria degli *Afs*, oggetto di analisi di tale paragrafo, che l'intero sistema della classificazione degli strumenti finanziari in diversi comparti, cui sono associati differenti trattamenti contabili della loro esposizione in bilancio. È il caso di un titolo di debito non quotato su di un mercato regolamentato. Esso può essere inserito alternativamente tra gli *HTM* se è manifesta la volontà e la capacità di detenerlo fino a scadenza; tra i *Loans and Receivables* se è stato sottoscritto e non è destinato alla negoziazione nel breve periodo; tra i *FVTPL* se è detenuto per essere negoziato nel breve periodo o se per esso è stata esercitata la *fair value option* in sede di ricognizione ufficiale; ed infine tra gli *Afs* se lo strumento non è detenuto per essere negoziato nel breve periodo, ma è stato acquistato sul mercato secondario per essere mantenuto in portafoglio, tuttavia non si ha volontà o alternativamente capacità di detenerlo fino alla scadenza. Appare chiaro in tale ipotesi come il ventaglio di opzioni per la classifica iniziale appaia vasto e la scelta del comparto di iscrizione piuttosto soggettiva. Stesso ventaglio di opzioni è ottenibile in caso di titoli di debito quotati su mercati regolamentati, occorre però escludere in tal caso dall'ipotesi precedente la possibilità di iscrizione nella categoria dei *L&R*, che vieta l'iscrizione di strumento di debito che siano quotati. Per gli strumenti ordinari di partecipazione del capitale quotati su mercati finanziari invece la scelta è dicotomica. È infatti rimessa, in capo all'entità, la facoltà di iscrivere tali strumenti tra i *FVTPL* se la detenzione è finalizzata a posizioni "corte" e quindi di vendita di tali azioni, in caso contrario è prevista la contabilizzazione tra gli *Afs*; la scelta è quindi puramente soggettiva e rimessa alla discrezionalità dell'entità e alle sue intenzioni circa la detenzione dello strumento. Per le quote di società per cui non è disponibile una quotazione, abbiamo invece un'espressa e forzata previsione del principio contabile, di iscrizione delle stesse tra i disponibili per la vendita. Per tali strumenti infatti non sono disponibili valutazioni al fair value, non esistendo un mercato di riferimento, cosa che esclude la possibilità di un loro

inserimento tra i *FVTPL*. Le iscrizioni tra i finanziamenti e crediti e tra gli *HTM* sono invece escluse per le caratteristiche intrinseche di tali azioni che non hanno né scadenza né pagamenti fissi e prestabiliti. Dopo la generica panoramica sulle particolarità legate a tale categoria, ci si può soffermare sullo schema valutativo degli *Afs*.

1.4.1 Schema Valutativo

In generale gli investimenti finanziari classificati nella categoria dei disponibili per la vendita sono iscritti in bilancio al loro fair value e ogni variazione del fair value tra due date di bilancio consecutive è rilevata a patrimonio netto come componente separato normalmente denominato "variazioni nel fair value degli investimenti disponibili per la vendita". Se il fair value di un investimento aumenta, viene contabilizzato il nuovo maggiore valore contabile degli investimenti tra le attività finanziarie e vengono iscritte tra le passività le variazioni di fair value registrate nella voce del bilancio "cambiamenti nel fair value degli investimenti in AFS". Al contrario se il fair value degli investimenti diminuisce, il valore contabile all'attivo di bilancio degli assets *Afs* è diminuito e le variazioni del fair value degli investimenti in *Afs* sono portate in riduzione della riserva di patrimonio netto; nel caso esse rendano il valore negativo, la riserva (di valore negativo) verrà trattata in bilancio come avviene per le perdite di esercizio, essa viene infatti portata a riduzione di eventuali altre riserve di patrimonio netto possedute dall'entità, ovvero a diminuzione del capitale sociale. Occorre precisare che la svalutazione delle attività finanziarie valutate al *fair value* e iscritte tra i disponibili per la vendita, è consentita ed essa non è necessariamente prova di danneggiamento o irrecuperabilità durevole del valore, e quindi della registrazione di una perdita da *impairment test*³⁶. Sono infatti consentite movimentazioni della riserva di patrimonio netto intestata alle "variazioni di *fair value* degli *Afs*", e quindi la possibilità di girare la riduzione di valore a patrimonio netto e non a conto economico finché non ci siano prove oggettive di impairment, come il verificarsi delle circostanze individuate nello standard. Inoltre secondo gli IFRS, ogni variazione del fair value è suddivisa in due componenti: la variazione del fair value dovuta alla fluttuazione delle valute e alla variazione del fair value dovuta alla variazione del valore degli investimenti. Tale

³⁶ AA.VV., *Ibidem*, Wiley, 2014, p. 662

regola generale è valida anche per la registrazione del fair value degli Afs, ne deriva che la fluttuazione del valore di valuta è rilevata a conto economico mentre la variazione del fair value dovuta alla variazione del valore degli investimenti è rilevata a patrimonio netto. Consideriamo il seguente esempio:

Un'entità europea acquista l' 1/01/X cinque bond denominati in dollari, che non intende detenere fino a scadenza, il prezzo della quotazione di ogni singolo titolo è di 1500 dollari e i costi di intermediazione per l'acquisto dei titoli è di 300 euro, il tasso di cambio euro contro dollaro al momento dell'acquisto è di 1,10. Essendo espressa la volontà di non detenere tali titoli di debito fino alla loro naturale scadenza essi potranno essere classificati come Afs e quindi valutati al fair value. Nel caso specifico avendo a disposizione una quotazione diretta, che nella gerarchia del *fair value* rappresenta un input di primo livello, è possibile far riferimento a tale valore per la registrazione contabile dei bond, a cui vanno aggiunti i costi di transazione, dati nello specifico dalle spese di intermediazione per 300 euro. Operazione propeudeutica alla rilevazione iniziale è la conversione dei titoli in euro, ogni titolo avrà valore di 1364 euro. Il fair value degli Afs iscritto in bilancio sarà quindi pari a 7120 euro (dato da 1364×5 , al cui risultato vanno aggiunti i 300 di costi di transazione). Avremo così la seguente scrittura:

01/01/X	
Afs	7120
Banca c/c	7120

Una classica permutazione finanziaria in cui all'aumentare di un'attività finanziaria (gli strumenti Afs) abbiamo la diminuzione di un'altra (la voce delle disponibilità bancarie)

Se alla chiusura del bilancio i titoli hanno una quotazione ufficiale di 1700 dollari, e il tasso di cambio euro/dollaro è uguale a 1,10, si registrerà una variazione di fair value pari a 909 euro³⁷ legata esclusivamente all'incremento del valore della quotazione dei titoli. Il nuovo valore iscritto in bilancio è pari a 7920 euro e la variazione di fair value di 909 euro è girata nella riserva di patrimonio netto e non a conto economico, come invece avviene per gli stru-

³⁷ Valore dato da $(1700-1500) \times 5 / 1,10$

menti *fair value through profit and loss*. Si presenta la seguente situazione di stato patrimoniale.

31/12/X			
Afs	8029	Variazione fair value Afs	909
Attività		Passività	

E la seguente scrittura contabile:

31/12/X	
Afs	909
Variazione fair value Afs	909

Come detto in precedenza il tasso di cambio può però incidere sul valore al *fair value* di iscrizione in bilancio. Poniamo infatti il caso, a differenza dell'ipotesi precedente, che esso diminuisca da 1,10 a 1,05, stante immutata la nuova quotazione di 1700 euro per bond. La variazione di fair value sarà infatti pari a 952 euro, ma sarà spuria. Infatti da questo valore occorre scorporare l'aumento del fair value imputabile alla variazione del tasso di cambio da quello riferibile all'incremento della quotazione dei titoli. Si avrà quindi una variazione del valore al fair value iscrivibile nella riserva del patrimonio netto pari a 909 euro, valore identico al caso precedente in quanto si considera immutato rispetto al bilancio di apertura il tasso di cambio, e la restante quota di 43 euro sarà iscritta a conto economico tra le componenti positive di reddito degli utili su cambio. Nello stato patrimoniale invece gli strumenti Afs verranno iscritti al valore di 8072 euro.

31/12/X			
Afs	8072	Variazione fair value Afs	909
Attività		Passività	

Le scritture dei libri mastro sarà invece la seguente:

31/12/X	
Afs	952
Variazione fair value Afs	909
Utili su tasso di cambio	43

1.4.2 Trattamento delle perdite irrecuperabili da Impairment Test

Altro aspetto peculiare e specifico della categoria dei disponibili per la vendita riguarda la registrazione in bilancio degli effetti dell' *impairment test*. Una perdita da *impairment* deve essere registrata nel caso in cui vi siano delle evidenze obiettive di diminuzione del valore dell'investimento *Afs*, che abbia caratteristiche di durevolezza e significatività rispetto all'ammontare del valore precedentemente iscritto in bilancio. In caso contrario si resta nell'ipotesi di una variazione negativa del *fair value*, il cui trattamento contabile è stato esplicito nelle pagine precedenti. Il *board* inoltre ha previsto nel principio contabile dello IAS 39 ulteriori ipotesi di impairment per la categoria specifica dei titoli di capitale. . Si pensi al caso del possesso di partecipazioni strategiche in aziende, che sono i tipici investimenti azionari catalogati tra gli *Afs*. Nello specifico sono ritenuti indicatori di impairment sull' *asset* le informazioni riguardanti cambiamenti peggiorativi dell'ambiente economico in senso lato in cui la società, di cui si posseggono titoli rappresentativi di capitale, opera; tali mutamenti impreveduti possono far presagire la possibilità di irrecuperabilità del costo dell'investimento azionario e richiedono l'effettuazione di un svalutazione da *impairment* sul valore dell'investimento. Dunque, alla data di redazione del bilancio annuale e infrannuale il management dovrà effettuare un test sulla consistenza degli strumenti finanziari disponibili per la vendita; e nel caso vengano rilevate perdite consistenti e durevoli del valore dell'investimento si dovrà passare alla quantificazione della perdita da iscrivere in bilancio quantificata nella misura della differenza tra il costo di acquisto(al netto di eventuali rimborsi o ammortamenti) e il fair value attuale al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. La perdita di valore

così calcolata deve poi essere imputata a conto economico in contropartita di una riserva di patrimonio netto. Possono verificarsi due casi:

- La valutazione al *fair value* dei disponibili per la vendita nei precedenti bilanci ha portato ad un valore d'iscrizione maggiore del costo d'acquisto iniziale; ciò comporta l'esistenza di una riserva positiva di valore iscritta nel patrimonio netto. In tale ipotesi tale riserva viene utilizzata come contropartita della rilevazione della perdita di valore dello strumento finanziario;
- Nel caso contrario in cui la valutazione al *fair value* ha portato a una rilevazione di un valore inferiore a quello d'iscrizione iniziale, con registrazione di una perdita tra le poste del patrimonio netto, la nuova perdita cumulata produrrà i suoi effetti diretti in conto economico. L'intera perdita sarà infatti girata dal patrimonio netto al conto economico.

Disciplina tipica riguarda poi le riprese di valore, cosiddetti *riversal*, degli investimenti precedentemente svalutati con procedimento di impairment test. Il *board* prevede infatti un'asimmetria del trattamento contabile degli strumenti classificati tra gli *Afs* a seconda che essi siano dei titoli di debito o titoli di capitale. Infatti la riduzione o eliminazione della svalutazione iscritta in bilancio per effetto di eventi successivi all'*impairment test* transiterà:

- Direttamente in patrimonio netto per gli strumenti rappresentativi di capitale, iscritta in una specifica riserva che rappresenta la contropartita dell'incremento di fair value dello strumento;
- A conto economico, per gli strumenti di debito, iscritta con effetto diretto tra le componenti reddituali positive.³⁸

La ragione di tale disparità di disciplina è rintracciare nell'animus originario del *board* che ha ritenuto che le riprese di valore dei titoli di debito fossero più oggettivamente determinabili, poiché legate a eventi più facilmente identificabili e valutabili. Si pensi ad esempio all'incremento del rating creditizio dell'emittente lo strumento di debito, o al pagamento delle rate insolute. Ragion per cui è giustificato un effetto diretto sul risultato d'esercizio, con un'iscrizione in conto economico. Al contrario per i titoli di capitale risulta maggiormente difficoltosa la valutazione oggettiva dei fattori determinanti una ripresa di valore di un investimen-

³⁸ IASB, *IAS 39*, par. 69

to azionario o in quote societarie; la registrazione di un *reversal* contabile sullo strumento disponibile per la vendita risulta così maggiormente incline a valutazioni soggettive del management. Dunque si è deciso di rendere forzosa l'iscrizione in patrimonio netto proprio per "sterilizzare" nel breve periodo gli effetti di una valutazione positiva che eventualmente può essere aleatoria e non sottintendere un'effettiva ripresa di valore. Sono stati sollevati³⁹ dubbi circa la criticità del trattamento contabile delle riprese di valore asimmetriche per i titoli di capitale classificati come *Afs*. In tal senso in caso di bilanci periodici con cadenza infrannuale, semestrali o addirittura trimestrali, le rilevazioni di un titolo immobilizzato disponibile per la vendita sono obbligatorie più volte nel corso dell'anno, e può accadere che in sede di valutazione *in itinere* dello strumento finanziario vi siano impairment e riprese di valori nel corso dell'anno e dunque siano prodotti e cumulati effetti sia in conto economico sia in stato patrimoniale. La problematica risulta ancora più stridente se si pensa che in Itali il legislatore civile ha previsto che i dividendi siano distribuiti solo in sede di approvazione del bilancio annuale, e non con cadenza infrannuale come avviene invece nel mondo anglo-sassone. E soprattutto a fini fiscali nel T.U.I.R non viene chiarito se a fronte di uno strumento (nel merito un titolo *Afs*) rilevato in bilancio che nel periodo di rilevazione produca effetti sia in conto economico che nello stato patrimoniale, sia possibile la duplice iscrizione in bilancio, stante anche il differente trattamento fiscale applicabile alle due differenti operazioni contabili. Ci viene in soccorso la prassi contabile, e nello specifico la disciplina desumibile dall'IFRIC 10, emesso dall'IFRS Interpretations Committee e intitolato *Interim Financial Reporting and Impairment*. In esso vengono affrontati i conflitti nascenti tra le prescrizioni dello IAS 34, del Bilancio Intermedio di Gestione e le altre norme sul riconoscimento e i *reversal* in bilancio delle perdite da *impairment* sull'avviamento o su investimenti in strumenti di capitale ovvero su attività finanziarie valutate al costo secondo lo IAS 39 (novellato con la nuova disciplina dell'IFRS 9). Esso afferma che a fronte di eventuali perdite di valore su uno strumento riconosciute in un bilancio intermedio o annuale non possono essere effettuate riprese di valore nel bilancio *ad interim* o annuale seguente. Dunque nella disciplina delle riprese di valore su titoli *Afs* precedentemente svalutati si considera vietata il *reversal* delle perdite da *impairment* su uno strumento finanziario che nel bilancio precedente annuale o infrannuale sia stato svalutato a seguito di *impairment test*, la valutazione è quindi congelata e rimandata alla rilevazione di periodo successiva. Si consideri il seguente esempio:

Un'impresa acquista in data 01/01/X azioni di una società quotata in borsa e registra un costo di acquisto comprensivo delle spese di transazione pari a 20.000 euro. Alla chiusura

³⁹ Parisotto Renzo, *Ibidem*, p. 107

del bilancio viene rilevato un fair value, derivante dalle osservazioni diretta delle quotazioni ufficiali, pari a 24.500 euro. Avremo quindi un valore in stato patrimoniale di 24.500 per i titoli *Afs* e sarà iscritta una riserva di rivalutazione al fair value pari a 2.450 euro. Tralasciando le scritture di rilevazione iniziale e valutazioni successive degli strumenti disponibili per la vendita, si ponga il caso che nell' anno X+1 l' impresa in analisi effettui un impairment test sui titoli, e in seguito ad *outlook* negativo sulle condizioni ambientali ed economiche in cui la società (di cui si posseggano le azioni) opera, si decide di svalutarli per 6000 euro. Verrà quindi registrata una perdita per *impairment* per 6000 euro, che però sarà assorbita per 4500 euro dalla riserva di patrimonio netto intestata alle rivalutazioni al *fair value* degli *Afs* e iscritta l'anno precedente. Per l'anno X+1 le seguenti scritture:

31/12/X+1	
Riserva PN rivalutazione fair value Afs	4500
Perdita da Impairment	1500
Titoli Afs	6000

Avremo una variazione finanziaria negativa data dalla diminuzione del valore dei titoli *Afs* per 6000 euro che misura due valori economici negativi, la riduzione del patrimonio netto per 4500 euro e la perdita da *impairment* iscritta direttamente in conto economico. La situazione patrimoniale sarà la seguente:

31/12/X+1			
Afs	18500	Riserva PN riv. Afs	(0)
Attività		Passività	

La riserva in patrimonio netto risulterà azzerata e il nuovo valore al fair value dei titoli *Afs* sarà pari a 18500 euro, in conto economico verrà invece registrata una perdita pari a 1500 euro. Se nell'anno X+2 viene rilevata una ripresa di valore delle azioni *Afs* possedute, come visto in precedenza non è possibile effettuare alcuna operazione di rivalutazione dei titoli in stato patrimoniale, occorrerà infatti attendere l'esercizio successivo, nello specifico X+3, per

iscrivere l'eventuale maggiore valore rilevato. L'impresa rileva nell'anno X+3 un fair value per i titoli di 25000 euro, in seguito agli importanti risultati positivi conseguiti nel biennio dalla società quotata. Si avranno dunque le seguenti scritture:

31/12/X+3	
Afs	6500
Riserva PN rivalutazione fair value Afs	6500

I 6500 euro rappresentano il differenziale tra il valore precedentemente iscritto in bilancio pari a 18500 euro e il nuovo *fair value* rilevato pari a 25000 euro e vengono iscritti nella riserva a patrimonio netto. Nel caso l'impresa avesse effettuato una ripresa di valore su titoli di debito e non su partecipazioni come nell'esempio attuale, tale maggiore valore rilevato sarebbe transitato direttamente in conto economico tra le componenti positive di reddito e non in patrimonio netto. Lo stato patrimoniale in relazioni alle partecipazioni disponibili per la vendita sarà invece il seguente:

31/12/X+3			
Afs	25000	Riserva PN riv. Afs	6500
Attività		Passività	

Lo IAS 39 prevede tuttavia per gli *Afs* una disciplina contabile differente per l'iscrizione della perdita da *impairment* a seconda che la riserva da rivalutazione in bilancio sia positiva o negativa. Si consideri in questo nuovo esempio che una società in data 01/01/ X iscrive al costo, tra i disponibili per la vendita, titoli per un valore di 10000 euro. In data 31/12/X viene rilevato un *fair value* pari a 9000 euro, valore inferiore al valore di rilevazione iniziale. Avremo così le seguenti scritture:

31/12/X	
Riserva PN rivalutazione fair value Afs	1000
Afs	1000

Una variazione finanziaria negativa che misura l'accensione di una riserva di patrimonio netto dal valore negativo. Lo stato patrimoniale sarà il seguente:

31/12/X			
Afs	9000	Riserva PN riv. Afs	(-1000)
Attività		Passività	

Nell'anno X+2 viene rilevata un' *impairment loss* sui titoli disponibili posseduti pari a 3000 euro. Le scritture saranno le seguenti:

31/12/X+1	
Perdita da Impairment Loss	3000
Afs	3000

In conto economico vi sarà un impatto economico pari a 4000 euro dato dalla somma della perdita rilevata, del valore di 3000 euro, e dall'estinzione della riserva iscritta con valore negativo in patrimonio netto nell' anno X quantificata in 1000 euro. La situazione di stato patrimoniale sarà invece la seguente:

31/12/X			
Afs	6000	Riserva PN riv. Afs	0
Attività		Passività	

1.4.3 Eliminazione contabile degli Afs e trattamento delle riclassificazioni

Perciò la rilevazione di una perdita di valore irrecuperabile su un *Afs* avente riserva negativa in patrimonio netto è causa dell'imputazione a conto economico della riserva di patrimonio netto precedentemente iscritta. Altra ipotesi che produce i medesimi effetti è data dall'eliminazione contabile degli strumenti *Afs*, ossia la cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un'attività finanziaria in seguito a sua vendita, rimborso o rinegoziazione. È possibile eliminare un disponibile per la vendita allorquando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti da questa attività o quando avviene il suo trasferimento. In quest'ultimo caso è d'uopo valutare se al trasferimento dell'attività finanziaria vengono mantenuti i rischi e i benefici derivanti dall'essere detentore dell'attività.

Si consideri il seguente esempio: un'impresa vende delle partecipazioni strategiche classificate tra i disponibili per la vendita a un prezzo di 5500 euro, spuntando un valore di realizzo superiore al costo originario cui sono stati valutati nella prima rilevazione contabile, pari a 5000 euro. Il fair value derivante dall'ultimo bilancio disponibile precedente all'esercizio di realizzo dell'investimento *Afs* è di 6000 euro e la riserva di fair value iscritta in patrimonio netto è di 1000 euro. I proventi derivanti dall'alienazione dei titoli saranno pari a 500 euro, risultato derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita di 5500 euro e il loro costo d'acquisto di 5000 euro. Le scritture rilevate saranno le seguenti:

31/12/X	
Banca C/C	5500
Riserva PN rivalutazione fair value Afs	1000
Proventi su Vendita Afs	500
Afs	6000

La situazione nello stato patrimoniale sarà invece la seguente:

31/12/X			
Banca C/C	5500	Riserva PN riv. Afs	0
Attività		Passività	

Il conto titoli *Afs* viene chiuso, variazione finanziaria negativa, così come viene estinta la riserva di patrimonio netto pari a 1000 euro, variazione economica negativa, a fronte della rilevazione di un maggior valore del conto Banca C/C (variazione finanziaria positiva). In conto economico sarà invece rilevato, tra le componenti reddituali positive, un provento da alienazione di titoli pari a 500 euro.

Dagli esempi appena condotti risulta evidente come la peculiarità degli strumenti *Afs* sia quella di sterilizzare in conto economico parte degli effetti dovuti alla naturale fluttuazione del *fair value* degli strumenti iscritti. In effetti la categoria dei disponibili per la vendita pur avendo come criterio guida per la loro valutazione il *fair value*, l'imputazione a Patrimonio netto delle differenze nel loro valore elimina la volatilità dei risultati economici che invece caratterizza gli strumenti finanziari valutati al *fair value*, i cosiddetti *fair value through profit and loss*. Per rendere più chiaro il concetto può essere d' uopo il seguente esempio:

Consideriamo una generica entità che all' inizio dell' anno X acquista dei titoli di capitale per cui è disponibile una quotazione su listini borsistici ufficiali, il costo d'acquisto comprensivo dei costi di transazione è pari a 1000 euro. Al 31/12/X è intervenuta una variazione negativa del *fair value* pari a 150 euro. Alla fine dell'anno X+1 sono rilevate variazioni positive di *fair value* pari a 450 euro. Nell' anno X+2 i titoli vengono ceduti a un valore di realizzo pari a 900 euro, inferiore rispetto all' originario costo d'acquisto. Poniamo il caso che l'entità possa decidere di inserire gli strumenti finanziari acquistati alternativamente tra gli *held for trading* (nel caso esprima l'intenzione di avere posizioni *short term* sui titoli detenuti) o tra gli *available for sale* (nel caso di detenzione nel medio lungo periodo del pacchetto azionario), si potrà apprezzare che a seconda della scelta di classificazione operata si produrranno nel corso dei tre bilanci effetti differenti sia sul conto economico che sullo stato patrimoniale. Il seguente prospetto si focalizza sulla comparativa degli effetti contabili che si realizzano nel triennio, nel caso i titoli venissero classificati in una delle due categorie su esposte, ed esula dalle singole rilevazioni contabile del libro mastro, viste nello specifico nelle pagine precedenti per le due diverse categorie di strumenti finanziari. Inoltre si pone l' ipotesi semplificatrice che il

costo d'acquisto, metodo che il *board* prevede per la prima rilevazione contabile dei titoli classificati come gli *Afs*, sia pari al valore della prima rilevazione al *fair value*, metodo usato per i FVTPL, ad esempio perché è stato spuntato un prezzo d'acquisto pari al valore della quotazione ufficiale degli strumenti, input di primo livello nella gerarchia del *fair value*. Avremo così per ambo gli strumenti un valore di 1000 euro, comprensivo dei costi necessari per l'acquisizione dei beni. Alla luce di quanto esposto si presenterà la seguente tabella:

Anno		Titoli Afs		Titoli Held for Trading		Eventi Principali
X	Stato Patrimoniale	Titoli	850	Titoli	850	Rilevazione iniziale a 1000 euro e variazione negativa fair value di 150 euro
		Riserva P.N.	(-150)			
	Conto economico	0		Var. fair value	-150	
X+2	Stato Patrimoniale	Titoli	1300	Titoli	1300	Variazione positiva fair value di 450 euro
		Riserva P.N.	300			
	Conto economico	0		Var. fair value	450	
X+3	Stato Patrimoniale	Banca	900	Banca	900	Vendita titoli a 900 euro
		Riserva P.N.	(0)			
	Conto economico	Perdita titoli	-100	Perdita titoli	-400	
Effetto variazioni fair value in conto economico cumulate sui 3 anni			-100		-100	

Dal prospetto risulta evidente, come nonostante l'effetto cumulato in conto economico sui tre anni delle variazioni a fair value sia negativo per entrambi e abbia lo stesso valore pari a -100 euro, si abbia un differente impatto sui tre anni, che porta nel caso di contabilizzazione a *fair value through profit and loss* ad ampie variazioni e forti impatti sul conto economico sia positivi che negativi e dunque ad una maggiore volatilità dei risultati, laddove in caso di contabilizzazione tra gli *Afs* si ha una maggiore tutela dei risultati del conto economico rispetto agli effetti della variazione del valore degli strumenti finanziari iscritti. Altra motivazione vantaggiosa che può indurre ad una contabilizzazione tra gli strumenti disponibili per la vendita piuttosto che in altre categorie è che diversamente da quanto previsto per le categorie degli strumenti finanziarie valutati al *fair value* e per gli *held to maturity*, per i quali le classifi-

cazioni iniziali diventano irrevocabili o, nel secondo caso, eventuali riclassifiche sono soggette a pesanti penalizzazioni, è accordata una certa flessibilità per l'uscita e l'ingresso di strumenti finanziari nella categoria in oggetto dopo la classificazione iniziale. In generale vi è una limitata capacità di rivedere la classificazione iniziale degli investimenti in strumenti finanziari. Infatti in base allo IAS 39, le ragioni di questa limitazione sono da ricercare nella volontà di escludere la manipolazione del profitto o della perdita, ad esempio, decidendo periodicamente attraverso le classifica in diversi comparti finanziari quali cambiamenti di valore positivi o negativi far riflettere in conto economico(i profitti attraverso la categoria dei FVTPL) e quali nella riserva di patrimonio netto dell' "Other Comprehensive Income" (le perdite di valore, attraverso la categoria degli Afs). Si pensi all' esempio precedente se fosse stata possibile una riclassifica tra le due categorie nel primo e nel secondo anno avremmo optato per un'iscrizione tra i disponibili per la vendita, mentre nel secondo anno tra gli *held for trading*. Proprio in tale ottica è da leggere il divieto di riclassifica per gli strumenti che sono stati designati, in sede di prima rilevazione, a fair value, perché inseriti tra gli *held for trading* o per cui è stata esercitata la *fair value option*, e per i derivati. Tuttavia precedentemente all' ottobre 2008 lo IASB non permetteva in alcun modo ipotesi di riclassificazione tra i comparti finanziari, che avevano sostanzialmente natura "stagna". Solo in tale data lo IASB ha pubblicato delle modifiche, cosiddetti "amendments" allo IAS 39 e all'IFRS 7 per consentire la riclassifica di taluni strumenti finanziari dalle categorie dei detenuti per la negoziazione a quelle dei detenuti fino alla scadenza, dei crediti e finanziamenti o disponibili per la vendita, sotto determinate circostanze. Il rilassamento delle regole contro la riclassifica è stato apportato principalmente in risposta alle richieste da parte delle autorità di regolamentazione che chiedevano di consentire alle banche di misurare gli strumenti, che non erano più negoziati in un mercato attivo, a costo ammortizzato, riducendo in tal modo la volatilità del profitto o della perdita registrata. All' indomani della crisi economico-finanziaria mondiale si è dunque scelto di seguire l' esempio degli US GAAP, per cui tali trasferimenti sono limitati ma possibili. Le entità sono autorizzate a riclassificare alcuni strumenti finanziari in uscita dagli *held for trading* se l'intento originale è cambiato e non sono più detenuti per la vendita nel breve termine. Lo IAS 39 distingue tra le attività finanziarie che sono ammissibili alla riclassificazione in uscita e quelli che non lo sono. Gli *held for trading* sono ammissibili alla classificazione come *Loans and Receivables* se sono detenuti per la negoziazione e, inoltre, hanno pagamenti fissi o determinabili, non sono quotati in un mercato attivo, e sono quelli per i quali il titolare dovrebbe recuperare sostanzialmente tutto il suo investimento iniziale, eccetto che non vi sia un deterioramento del credito. Le attività finanziarie che non possono essere riclassificate co-

me finanziamenti e crediti possono essere trasferiti nelle categorie degli *held to maturity* o degli *Afs* solo in circostanze "rare". Lo IAS 39 afferma che "rare" sono le circostanze che sorgono da un singolo evento che è "insolito e molto improbabile che si ripresenti nel prossimo futuro". Sul suo sito Web, lo IASB ha confermato che il deterioramento dei mercati mondiali che si è verificato durante il terzo trimestre del 2008 è un possibile esempio di circostanze rare. È così palese che il *downturn* globale del 2008, che ha prodotto i suoi effetti sin oltre la prima parte del 2009, ha fornito l'impulso per questa significativa modifica del principio contabile che è apparsa sin da subito controversa, e nella dottrina contabile ha suscitato numerosi dubbi e pareri discordanti circa la sua efficacia⁴⁰. La riclassificazione deve sempre essere basata sul fair value alla data in cui avviene tale operazione contabile, che diviene la nuova base per la valutazione al costo ammortizzato. Tralasciando le problematiche operative legate a tali riclassificazioni, ci soffermiamo sulle regole che disciplinano l'entrata dalla categoria dei disponibili per la vendita ai detenuti fino a scadenza e viceversa. In primis analizziamo le fattispecie previste dal *board* che permettono la riclassificazione degli strumenti *held to maturity* negli *Afs*. Al paragrafo 55 il principio contabile prevede che un investimento posseduto alla scadenza può essere riclassificato come disponibile per la vendita e rivalutato al fair value alla data di trasferimento se vi è un cambiamento di intenti o capacità nella detenzione dello stesso. I trasferimenti dalla categoria dei detenuti sino alla scadenza a quella dei disponibili per la vendita sono valutati al *fair value* alla data del trasferimento contabile con la differenza derivante tra il valore contabile iscritto nel precedente bilancio e il fair value rilevato in corso d'anno iscritta nella voce di patrimonio netto dell' *Other comprehensive income*, non vi sono dunque effetti diretti sul conto economico. Inoltre una rilevante problematica operativa concerne il fatto che la necessità della riclassifica potrebbe manifestarsi in una data intermedia nell' anno solare e alla successiva data di chiusura di bilancio può non essere facile determinare il fair value dell' *asset* e misurare il guadagno o la perdita da riconoscere nello stato patrimoniale⁴¹. La riclassificazione in uscita dagli *held to maturity* può mettere in discussione la classificazione anche degli altri investimenti detenuti fino alla scadenza. Infatti in periodi in cui il ricorso a una valutazione al fair value con effetti prodotti sullo stato patrimoniale e non transitanti in conto economico può essere più favorevole ai fini del risultato di bilancio, può

⁴⁰ In merito di particolare interesse è il lavoro di Chee Yeow Lim, Chu Yeong Lim, Gerald J. Lobo, *IAS 39 reclassification choice and analyst earnings forecast properties*, 2013 Elsevier Inc. In esso si analizza se l'opzione concessa alle banche di riclassificare strumenti *Afs* tra gli *held to maturity*, rispecchi una reale motivazione di cambiamento della volontà o capacità di detenere tali strumenti sino alla loro naturale scadenza. O piuttosto sia dettata da mere motivazioni economiche di gestione del capitale e del profitto. Infatti tale trasferimento permette di evitare di riconoscere le perdite di fair value non realizzate e di conseguire un aumento del risultato economico e un miglioramento dei coefficienti di solidità patrimoniale durante una recessione di mercato. Viene dunque valutata la quantità di ruore che tale opzione di riclassificazione aggiunge all' informativa di bilancio.

⁴¹ AA.VV., *Ibidem*, Wiley, 2013, p.657

manifestarsi la preoccupazione che si possa far ricorso in maniera massiccia alla riclassificazione di tutti gli investimenti categorizzati tra i detenuti sino alla scadenza. A tal proposito ci vengono in soccorso le prescrizioni restrittive dello IAS 39 riguardanti le vendite anticipate di degli strumenti *held to maturity*, esse sono applicabili analogicamente ai trasferimenti di tali investimenti nel comparto degli *Afs*. Così, il trasferimento di più di una “porzione insignificante” degli investimenti detenuti fino alla scadenza nella categoria dei disponibili per la vendita non sarebbe coerente con l'intenzione originaria di tenere tali strumenti fino alla scadenza. Di conseguenza, gli investimenti classificati come posseduti fino alla scadenza devono essere riclassificati obbligatoriamente tra i disponibili per la vendita se l'entità, durante l'anno corrente o nei due anni precedenti, ha venduto, trasferito o esercitato un'opzione put su una quantità significativa di simili attività finanziarie. Tale imposizione viene chiamata “*tainting rule o provision*”. Tuttavia, le vendite molto vicine alla data di scadenza non rientrano nella porzione di strumenti conteggiati ai fini dell' applicazione della *tainting rule*. Stessa sorte tocca alle vendite che si verificano dopo che essenzialmente tutto il capitale dello strumento finanziario principale è stato raccolto (ad esempio, nel caso di obbligazioni seriali o strumenti ipotecari) o quando sono state effettuate in risposta a eventi isolati fuori dal controllo e dalla previsione dell'entità (ad esempio imminente default finanziario del debitore) . Queste tre elencate sono da considerarsi condizioni esimenti ai fini dell' applicazione della *tainting rule*. Per quanto concerne invece i trasferimenti tra gli *Afs* e gli *held to maturity*, essi sono possibili quando via sia la riacquisizione dell' intenzione o della capacità di detenere tali strumenti sino alla scadenza o siano passati almeno due anni dall' applicazione della *tainting rule*. Per tali trasferimenti in uscita dagli *Afs* il *fair value* cui è valutato in bilancio diviene la base per l' applicazione del metodo del costo ammortizzato ai fini dell' inserimento tra gli *held to maturity*. Ultima casistica riguarda quella delle riclassifiche tra le categorie dei disponibili per la vendita e quella degli strumenti finanziari valutati al costo. Qualsiasi valutazione per un' attività finanziaria classificata come *Afs* che non disponga di un prezzo di riferimento quotato in un mercato attivo o abbia comunque un *fair value* non determinabile in misura affidabile e certa, verrà necessariamente effettuato a costo, a meno che non vi siano prove per l' effettuazione di una svalutazione da *impairment test*. Inoltre, alla data in cui il prezzo sui mercati attivi diviene disponibile o il suo *fair value* può essere misurato in modo sicuro, l' attività finanziaria deve essere riclassificata nella categoria di attività disponibili per la vendita, con variazioni eventuali variazioni differenziali di valore rilevate nell' *Other comprehensive income* e accumulato nel patrimonio netto.

Si consideri il seguente esempio; durante l'anno X+1 una generica entità che detiene dei titoli di debito nella categoria degli *held to maturity*, decide di non volerli detenere sino a scadenza ma di venderli; opta dunque per una riclassifica contabile nel comparto degli *Afs*. Al 31/12/X il valore iscritto in bilancio con il metodo dell'*amortized cost* è di 2100 euro, mentre quello previsto in bilancio per il 31/12/X+1 è di 2250 euro. Il fair value riconosciuto, per i titoli è di 2350 euro. La riclassifica non avrà impatti in conto economico, ma solo sullo stato patrimoniale dove verrà riconosciuto il maggior valore derivante dalla valutazione al *fair value*, rispetto a quello contenuto nel prospetto contabile dell' *amortized cost*. La differenza di 250 euro viene fatta girare nell' *Other comprehensive income*.

31/12/X+1			
Banca C/C	2350	Riserva PN riv. Afs	250
Attività		Passività	

1.5 Analisi empirica dell' impatto degli Afs sul bilancio di alcuni istituti bancari nel triennio 2010-2012

Alla luce di quanto detto nelle pagine precedenti, appare chiaro come la categoria degli *Afs*, nonostante le caratteristiche di residualità conferitegli dal *Board*, abbia rivestito grande importanza nei bilanci societari dei soggetti *IAS adopter* italiani e stranieri, sin dalle rispettive ratifiche del principio contabile nei diversi paesi. Le motivazioni sono da ricollegare principalmente:

- Allo specifico trattamento contabile analizzato in precedenza, che permette di adottare un valore di valutazione dello strumento finanziario al *fair value*. Quest' ultimo porta all' iscrizione in bilancio di un valore sistematicamente più alto di quello derivante dalla sua iscrizione al costo; ciò avviene in periodi

di trend economici e di mercato generalmente positivi. Si hanno in tal modo bilanci più “floridi” e in alcuni casi “gonfiati” rispetto ai reali valori sottostanti, si pensi a ciò che si è verificato con la crisi statunitense dei mutui *subprime* del 2006 e con il successivo *downturn* economico del 2008. Per molte società del settore finanziario, e non, si è resa necessaria la svalutazione di *asset* per valori ingenti;

- Altra particolarità è quella di congelare nello stato patrimoniale, nella riserva di rivalutazione al fair value degli *Afs*, in gergo economico anglosassone definita come *Other comprehensive income*, le eventuali variazioni negative di *fair value*, che non comportano la necessità di effettuare una svalutazione da *impairment*. In tal modo la perdita non transita per il conto economico nell’ esercizio di realizzo, come avviene per gli strumenti finanziari della categoria dei *fair value through profit and loss*, ma va a movimentare con segno meno la riserva, che funge da vero e proprio buffer o cuscinetti in caso di valutazioni al ribasso sullo strumento posseduto;
- Infine da non sottovalutare è anche la libertà di entrata e uscita, rispettivamente dal e verso il comparto degli *held to maturity*, nei limiti della *tainting provision* prevista dal board. Come detto in precedenza, in periodi di congiunzioni economiche passare da un criterio di valutazione al costo a uno al fair value e viceversa porta al conseguimento di migliori e “fittizi” risultati economici e patrimoniali e vantaggi di breve periodo, ma allo stesso tempo può alterare pesantemente la trasparenza e l’affidabilità dell’ informativa di bilancio.

In questo paragrafo ci si focalizzerà sull’ adozione, in passato, da parte delle banche del principio contabile IAS 39, nello specifico in relazione al peso e alla valutazione che hanno avuto in bilancio gli strumenti *Afs*. La scelta delle banche come soggetto di indagine è da ricollegare al fatto che nei loro *balance sheet* hanno un peso fondamentale gli strumenti finanziari, essendo esse stesse le principali attrici del settore dell’ intermediazione finanziaria e motori dell’ economia in genere. Dunque l’ analisi delle voci di bilancio inerenti i disponibili per la vendita detenuti dalla banche avrà sicuramente più rilievo e sarà più efficace ai fini della comprensione delle dinamiche contabili che sono state adottate in funzione dell’ applicazione del principio contabile oggetto di analisi. Gli strumenti finanziari tipici dei bilanci bancari che possono alimentare la voce patrimoniale degli *available for sale* sono:

- I titoli di debito immobilizzati che la banca non vuole inserire nel portafoglio “posseduti sino a scadenza” per non incorrere nei rigidi vincoli imposti dallo IAS alla movimentazione di questo portafoglio.;
- Le partecipazioni strategiche, non catalogabili come “di controllo” o “di collegamento”, per le quali è prevista una specifica disciplina di valutazione;
- Gli investimenti strategici in titoli di debito destinati a procurare principalmente un rendimento finanziario;
- I titoli detenuti per esigenze di tesoreria, di facile smobilizzo in caso di necessità di liquidità;
- I titoli di capitale non immobilizzati che non sono entrano nel portafogli degli *held for trading*.

Utile in tal senso è l’ analisi condotta dalla Federal Reserve Bank of New York ⁴² che analizza la composizione del portafoglio dei cosiddetti *debt* ed *equity securities* delle banche statunitensi (vedi figura 2) in relazione al valore degli asset totali da esse possedute. I mutui ricoprono “soltanto” il 45%, si è dunque ben distanti dal concetto di banca che raccoglie depositi dai propri correntisti e concede mutui e prestiti alla clientela. Il 25% è composto dalle *securities*, ossia *bond* emessi da governi centrali e da altre imprese, partecipazioni, *Mortgage-backed securities* e *Collateralized debt obligations* (queste ultime due voci hanno avuto un grosso peso nei bilanci bancari negli anni antecedenti lo scoppio della bolla finanziaria del 2006 e ne sono stati la miccia). I valori sono cumulati per l’intero comparto bancario americano e sono espressi in percentuale degli interi valori. Dalla tabella è ben visibile come gli *Afs* per quasi due decenni (dal 1995 al 204) abbiano assunto grossa rilevanza tra i bilanci delle banche americane. Più in generale la rilevanza di tale voce è quindi da ricondurre alla quantità ingente di *securities* detenute dalle banche. La motivazione è da ricondurre alla ricerca della diversificazione del rischio finanziario in attività differenti dalla semplice concessione di finanziamenti; al possesso di attività finanziarie che possono garantire una maggiore liquidità finanziaria e l’ accesso in caso di smobilizzo a mercati più liquidi e in cui è più semplice monetizzare lo strumento finanziario (si pensi ad esempio alle cifre da capogiro del mercato dei *Mbs* monopolizzato da agenzie quali Fannie Mae e Freddie Mac, poi fallite in seguito alla crisi). Altre motivazioni sono da ricondurre a squilibri tra tassi di raccolta del capitale (alti) attraverso i depositi bancari o quelli presso altre banche nazionali e centrali e i tassi di emissione

⁴² James Vickery, Angela Deng, Tara Sullivan, *Available for Sale? Understanding Bank Securities Portfolios 2015*, <http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2015/02/available-for-sale-understanding-bank-securities-portfolios.html>

dei mutui (bassi), o alla volontà di offrire ulteriori servizi finanziari e quindi strumenti di investimento alla propria clientela.




Figura 2

Fonte: Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Trend of Consolidated U.S. Banking Organizations

Nella figura 3 si può apprezzare nello specifico come viene fatta esplodere” nei vari strumenti finanziari la voce degli *Afs* nel corso degli anni che vanno dal 2001 al 2014; e come sia diversificata e varia la composizione interna del portafogli medio degli istituti bancari americani. Le categorie che l’hanno fatta da padrone negli scorsi anni sono state quelle dei *Mbs* garantiti dalle agenzie para statali di cartolarizzazione Freddie Mac Fannie Mae e quelle dei *Cdo*. Dunque gli *Afs* sono stati caratterizzati come la categoria che ha ospitato molti dei titoli spazzatura che hanno “infettato” i bilanci delle banche negli scorsi anni.




Figura 3

Fonte: Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Trend of Consolidated U.S. Banking Organizations

Inoltre dalla figura 2, si nota come nel biennio post crisi 2011-2013 il valore degli *held to maturity* sia aumentato di più del doppio in percentuale a scapito della diminuzione degli *Afs*. Tale variazione è da leggere alla luce di quanto detto in precedenza: Ossia che i disponibili per la vendita presentano una elevata flessibilità in uscita; e che nei periodi in cui i marker economici sono negativi lo *switch* verso i detenuti fino a scadenza consente di beneficiare di perdite nel valore derivanti da movimenti di prezzi di mercato (come i tassi di interesse) che non vengono riconosciute fin quando l'attività non sia venduta. Mentre per gli *Afs*, le variazioni di fair value, seppur non incidendo sulla situazione reddituale (a meno di non effettuare *impairment*) sono prese in considerazione ai fini del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali richiesti dal nuovo approccio di Basilea III.⁴³

⁴³ Shenn, Jody, *Banks Averting Bond Losses With Accounting Twist*, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-26/banks-averting-bond-losses-with-accounting-twist-credit-markets>

1.5.1 Caratteristiche del campione di bilanci analizzato e modello di analisi




Figura 9
Distribuzione valori attivo patrimoniale campione

Il campione oggetto di analisi è costituito da 82 banche, di nazionalità europea, statunitensi, canadesi e asiatiche (in particolar modo cinesi e giapponesi), di diverse dimensioni, con un attivo patrimoniale che va dai 4 miliardi circa per Banca Generali ai 2692 miliardi per il colosso HBSC e un utile di esercizio che arriva a sfiorare i 28 miliardi per l' istituto di cre-

dito, controllato dallo stato cinese, ICBC. Nella figura 4 si può apprezzare la dispersione dei valori medi di bilancio dell' attivo patrimoniale delle banche oggetto del campione. Si tratta di istituti dalle "economie di scala" molto di verse, infatti calcolando il valore medio degli attivi di bilancio degli istituti di credito si ha un valore di 584 miliardi di euro con una variazione media degli scarti quadratici dal valore medio di 612 miliardi, e dunque una serie abbastanza dispersa intorno al valore medio, come è facile desumere dando uno sguardo al seguente grafico. La dispersione del campione è da apprezzare in termini positivi allorché permette di ottenere indici e trend più robusti che esulano dalle dimensioni del singolo istituto di credito, e che almeno in linea teorica siano i più generali possibili. Una buona parte del cluster di banche è composto da istituti italiani, ne sono stati analizzati 15, e più in generale europei: 6 tedesche, 2 svizzere, 5 francesi, 8 spagnole, 6 britanniche, 1 svedese, 1 ceca, 1 danese, 1 norvegese, 2 olandesi, 1 austriaca e 3 irlandesi. Per un totale di oltre 50 istituti, che influenzano dunque in termini numerici circa il 60% dell' intero campione, di 82 banche. Si tratta dunque di istituti di credito di dimensioni medie e grandi. Per ogni società è stato considerato il bilancio consolidato e non quello di esercizio, il triennio di analisi è il 2010/2012, post crisi finanziaria. Dunque per ogni banca sono stati raccolti tre bilanci ed è stata effettuata la media sui valori risultanti dei tre anni di rilevazioni raccolte, in modo da normalizzare eventuali valori *outlier*, che possono essere riferiti ad anni in cui avvengono operazioni straordinarie di gestione operativa e finanziaria, e riuscire a cristallizzare il più possibile un *trend*. I dati raccolti sono stati inseriti in un *panel data*, consultabile alle fine del presente lavoro, e raccolti da ogni singolo bilancio scaricato come risorse on-line liberamente accessibile dall'area dell' *Investor Relations* del sito Web di ogni istituto. Essendo i dati raccolti non solo dalle banche della zona euro, ma anche da istituti esterni, i valori di bilancio espressi in dollari, yen o altra valuta estera sono stati convertiti al relativo tasso di cambio. Tutti i dati raccolti nel *panel data* sono rappresentati come migliaia e non unità, per velocità e comodità di lettura e per le dimensioni elevate di alcuni valori numerici di taluni istituti. Per ciascun bilancio è stata intrapresa un' analisi di tipo quantitativo, raccogliendo i dati relativi alle seguenti voci di stato patrimoniale:

- Valore della voce degli *Afs* iscritti in bilancio (voce 40 dello stato patrimoniale secondo i principi contabili stabiliti dal legislatore nazionale con il D. Lgs. 38/2005);
- La misura della composizione del portafogli *available for sale*, tra titoli di capitale (o *equity securities*) e titoli di debito (o *debt securities*);

- Il valore totale delle altre attività finanziarie, in cui troviamo principalmente i *fair value through profit and loss*, gli *held to maturity*, i *loans and receivables*;
- Il valore totale dell' attivo patrimoniale, per avere un termine di paragone necessario alla valutazione dell' incidenza dei titoli *Afs* tra gli investimenti bancari;
- Il valore della riserva dello stato patrimoniale in cui confluiscono le variazioni al *fair value* degli strumenti disponibili per la vendita (voce 130 dello S.P. per i bilanci italiani, o *Other comprehensive income*).

Per quanto concerne invece il conto economico sono state prese in considerazione le seguenti voci:

- Il risultato netto d' esercizio;
- Gli utili o le perdite derivanti dalla vendita, o comunque dalla perdita del controllo degli strumenti *Afs* (voce 100.b del conto economico);
- La quota di perdite da impairment derivanti dalla svalutazione degli *Afs*.

Alla luce di quanto osservato in precedenza l' analisi è stata finalizzata innanzitutto a comprendere la misura, nel campione preso ad esame, dell'incidenza del principio contabile sulla grado di contabilizzazione degli strumenti finanziari tra la voce degli *Available for Sales*, piuttosto che in altre categorie tipizzate. Inoltre è stato valutato il grado di composizione medio del portafoglio *Afs* tra titoli di debito e titoli di capitale, per valutare se vi fossero trend di preferenza, diffusi tra le banche oggetto del campione, nell' inserire tra gli *Afs* strumenti di una categoria piuttosto che di un'altra. Sono stati poi valutati gli impatti in media delle perdite da impairment e delle dimensioni della riserva di patrimonio netto *Other Comprehensive Income* sul valore totale degli strumenti *Afs*. Le ultime due analisi che sono state lanciate sul campione di dati raccolti, sono state indirizzate:

- Alla creazione di un modello di regressione semplice tra la riserva *OCI* e il risultato di esercizio di ogni istituto di credito per valutare un' eventuale correlazione tra i due valori e darne una giustificazione teorica;
- Alla valutazione dell' impatto potenziale e del peso della riserva *OCI* sul risultato d'esercizio, nel caso in cui per le variazioni di *fair value* non siano più permesse le iscrizioni nella riserva di patrimonio netto ma direttamente in

conto economico, come avviene per gli strumenti *fair value through profit and loss*..

Nel seguente paragrafo saranno valutate nel dettaglio le analisi su esposte, attraverso l'uso di grafici e i commenti agli stessi.

1.5.2 Risultati analisi quantitativa e spunti critici

Per prima cosa è stata lanciata un' analisi incrociata sui valori delle voci contabili di Attivo Patrimoniale e degli Afs per valutare se vi fosse un legame tra dimensioni operative dell' istituto di credito e il valore degli strumenti disponibili per la vendita iscritti in bilancio. In effetti è apprezzabile una correlazione positiva tra le due voci, si ha un indice di correlazione di 0,76, valore positivo ed elevato, come era lecito aspettarsi, riscontro visivo della relazione tra le due variabili si può avere in figura 5. Al crescere delle dimensioni della banca vi sarà un maggior valore degli Afs iscritti in bilancio, così come più elevate saranno le altre voci, dei *Loans and Reaivables*, dei depositi raccolti e così via . Tuttavia la quota al ricorso agli Afs non viene influenzata dalle dimensioni degli istituti di credito, lanciando infatti un' analisi di regressione tra l'attivo




Figura 5

Relazione Totale Attivo Patrimoniale e Totale Afs

patrimoniale e l'indice percentuale della misura degli Afs sulla stessa voce del Totale Attivo Patrimoniale, risulta evidente dalla figura 6 in cui è contenuto il relativo scatter plot di come i valori siano abbastanza sparsi e non presentino un trend contraddistinto.




Figura 6

Scatter Plot della % Afs sul Totale Attivo Patrimoniale in funzione del Totale Attivo Patrimoniale

L'indice di correlazione rilevato sulla serie è infatti di $-0,09$, sintomo di una distribuzione dispersa. Infatti tra gli stessi indici percentuali degli Afs sul *Total Asset*, che si distribuiscono

intorno al valore medio dell' 11%, vi sono numerosi valori outlier minimi intorno all' 1% e massimi verso il 30% e un valore al 50%. Dopo aver apprezzato che la dimensione delle banche non va in alcun modo a influenzare il grado di contabilizzazione degli strumenti finanziari in *Available for Sale*, che resta per così dire *random* in funzione delle dimensioni operative degli istituti di credito, è stata effettuata un' analisi sul grado di impatto degli strumenti disponibili per la vendita sul totale degli strumenti finanziari che lo IASB prevede siano catalogati in una della quattro categoria tipiche disciplinate nel principio contabile dello IAS 39. Per la serie di indici percentuali calcolati per ogni banca si ha una media del valore di incidenza degli Afs sulla voce totale degli strumenti finanziari del 20,7 %, serie consultabile in figura 7. Il valore è piuttosto elevato se si pensi che la voce degli Afs rappresenti una categoria residuale; il dato può inoltre essere sottostimato, se non si considera che l' attività tipica delle banche è quella di concedere credito alla clientela. Gli strumenti finanziari derivanti dall' attività di credito rientrano nei *Loans And Recaivables*. E dunque alla luce dell' elevato valore dei crediti&finanziamenti, per degli agenti economici quali le banche che fanno del loro principale *business* la concessione di credito, il dato sul peso degli Afs in relazione agli *Held to Maturity* e ai FVTPL deve far riflettere circa l' utilizzo di tale categoria e il suo peso relativo ed assoluto sui bilanci bancari. La deviazione standard sul campione di dati raccolto è pari al 4,41%, valore piuttosto basso rispetto al valore medio calcolato.




Grafico 7

Peso Afs sul totale delle attività finanziarie, valore espresso in %

Si è usato lo scarto quadratico medio (o deviazione standard), piuttosto che la varianza, come metodo per calcolare ed esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione come la media, e valutarne la sua precisione e capacità di rappresentazione, perché esso è espresso nella stessa unità di misura dei valori osservati. È stata inoltre calcolata la media per gli istituti di credito con un indice di Afs sul totale delle attività finanziarie superiore all'indice di posizione, 26 degli 82 del campione. Il valore ottenuto è del 45 %. In ultimo è stata condotta un'analisi statistica sullo stesso indice, filtrando il campione di banche con un valore delle attività finanziarie superiore ai 200 miliardi di euro, pari a 40 istituti circa il 50 % del campione, e ottenendo una media degli Afs sul totale delle attività finanziarie più bassa rispetto al valore del campione originario, pari al 12% e con una deviazione standard dell'8% (Figura 8). Dunque per tali istituti più grandi si ha un valore medio più basso e leggermente meno preciso di quello precedente. In termini generali si può affermare che il ricorso a tale categoria sia più elevato di quanto sia lecito aspettarsi.




Figura 8
Campione banche con Attività finanziarie superiori ai 200 miliardi di euro

La stessa analisi è stata condotta anche sulle 14 banche italiane del campione e in tal caso si è ottenuto un elevato valore del peso degli Afs in bilancio pari addirittura al 54,5% e una deviazione del 21,8 % (Figura 9). Dunque gli istituti italiani più capitalizzati




Figura 9
Campione banche Italiane

fanno un massiccio ricorso alla contabilizzazione in tale categoria residuale. Il valore medio di ricorso all' iscrizione contabile tra gli Afs può essere abbastanza allarmante se si considerano le caratteristiche di residualità e marginalità che dovrebbero portare all' utilizzo degli Afs.

Un' ulteriore analisi condotta è stata quella rivolta alla valutazione della composizione del portafoglio Afs, e di come esso sia distribuito tra titoli di capitale e titoli di debito (vedi figura 11). Il valore medio del campione della percentuale dei titoli di debito sulla voce degli Afs si attesta 91,09 %, con una deviazione standard del 15%. Si tratta dunque di un valore molto elevato e molto preciso, essendo lo scarto quadratico medio abbastanza basso (Figura 10). Tale dato può essere dipeso dall' elevato valore in bilancio di strumenti finanziari aventi caratteristiche di produrre un flusso di pagamenti stabile e determinabile. Probabilmente per essi le banche hanno optato a una rilevazione nella categoria residuale degli Afs piuttosto che in quella di appartenenza




Figura 10 % Titoli di debito su totale Afs

degli *Held to maturity*. Laddove una valutazione al fair value porta a un valore dell' asset più favorevole ed elevato rispetto all' utilizzo del criterio dell' amortized cost. Inoltre gli istituti, alla luce di quanto detto in precedenza, possono anche godere della libertà di trasferire, in caso di congiunture economiche negative, tali strumenti nella categoria dei detenuti fino a scadenza; essendone permesso il trasferimento in uscita. Per i titoli di capitale invece, il valore risulta essere in media molto basso, rappresentato presumibilmente da partecipazioni strategiche e residuali, laddove per i titoli detenuti per la negoziazione si fa ricorso all' inclusione tra i FVTPL, in particolar modo tra gli *held for trading*.




Figura 11 Distribuzione Portafogli Afs tra Debt & Equity instruments

Altra analisi condotta è stata quella finalizzata alla valutazione dello stato di salute o stress del portafoglio Afs, condotta valutando il valore delle perdite da impairment registrate in conto economico sul valore totale della voce *Available for Sale*. Il risultato ottenuto medio ottenuto è stato dello 0,82% con una deviazione standard dell' 1,47%. Come è apprezzabile in figura 12, i valori sono abbastanza dispersi. Vi sono dunque situazioni di forti svalutazioni del portafogli Afs, e altre di normalità operativa. Sopra il valore del 2% si contano 8 istituti, circa il 10 % del campione. E si va dal 2,67% di Mediobanca all'8,50 % Caja Rural.




Figura 12
Incidenza del valore delle perdite da impairment sul totale degli Afs

In figura 13 si può apprezzare l'analisi dell'incidenza delle svalutazioni da impairment test sul campione di banche italiane, il valore medio di 1,09 % è leggermente più elevato di quello del campione originario e la deviazione dell' 1,42% resta alta. Ciò è dovuta alla presenza di taluni istituti, come Banca Sella, Mediobanca e Banca Generali che hanno registrato forti perdite sugli strumenti Afs.




Figura 13
Campione Banche Italiane

È stato poi calcolato il valore assoluto (non tenendo dunque conto del suo valore positivo o negativo) della riserva OCI, in cui vengono fatte confluire le variazioni negative e positive di

fair value degli Afs, sulla voce totale degli Afs. Il valore medio della serie, visibile nel grafico in figura 14, è dell'1,78% con una deviazione standard del 2%, dunque abbastanza elevata. Ciò è dovuto alla presenza dei valori outlier, che arrivano ad attestarsi all'8% e in un caso a superare il 10%. Anche lanciando la media troncata, effettuata eliminando il 2% degli 82 valori, 2 in coda e 2 in testa alla distribuzione, sia ha un valore medio di incidenza della riserva in valore assoluto sul valore totale degli Afs dell'1,77%. Pressoché identico a quello originale.




Figura 14

Rapporto percentuale del valore assoluto della riserva OCI sul valore Afs

Le riserve sono basse nonostante il valore elevato degli Afs, è presumibile che il valore percentuale medio sia molto basso e vicino allo zero perché esso sconta movimentazioni negative di fair value degli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria del 2008, in cui sono state registrate ingenti svalutazioni. È stato in seguito valutato il valore medio della riserva OCI, del campione di banche, pari a 221.689 euro e una deviazione standard molto elevata di 1.061.401. In figura 15 si possono apprezzare dei valori polarizzati verso picchi positivi e negativi. La media sulle 34 banche aventi valori negativi della riserva OCI, è pari -408.900. I valori rispecchiano quindi situazioni altamente diversificate degli istituti di credito.




Figura 15
Riserva OCI campione banche

Situazione che si presenta invece più omogenea per gli istituti di credito italiani, si contano infatti 12 valori della riserva OCI negativi e 2 positivi Carige e Bper, per un valore medio di -363.000 e una deviazione standard di 574.903 (Figura 16).




Figura 16
Riserva OCI campione banche italiane

La parte conclusiva di questa breve analisi empirica è stata poi rivolta alla valutazione di un eventuale legame tra il valore della riserva di patrimonio netto in cui confluiscono le variazioni di *fair value* e il risultato d'esercizio. È stato infatti lanciato un semplice modello di regressione lineare (Figura 17) tra la variabile dipendente y, utile d'esercizio e quella x, valore della riserva *OCI*, per comprendere in che misura il valore della riserva *OCI* possa influenzare il risultato d'esercizio.




Figura 17

Scatter Plot regressione lineare tra Risultato d'esercizio e riserva OCI

I valori risultanti sono fortemente correlati, l'indice di correlazione è positivo e pari a 0,928. La correlazione elevata tra i due valori può avere diverse spiegazioni. In assoluto appare plausibile il fatto che gli istituti che hanno riserve negative della riserva Afs, e dunque hanno effettuato variazioni negative su tali strumenti finanziari siano maggiormente soggetti a registrare perdite di esercizio, proprio in ragione del maggiore stress finanziario ed economico dell'istituto stesso. Al contrario istituti con valori elevati di tali riserve in stato patrimoniale, godono al contempo di conti economici "floridi". La riserva *OCI*, alla luce di tale correlazione, può quindi essere interpretata come una "spia" dello stato di salute o stress di una banca. Inoltre una classificazione degli strumenti finanziari in altre categorie tipizzate, come ad esempio tra i FVTPL, piuttosto che tra gli Afs, comporterebbe un aggravio del risultato in conto economico dovuto all'impatto delle variazioni di *fair value* su bilanci già in perdita, e non sulle riserve di patrimonio netto. Il grafico in figura 17 della dispersione delle coppie di valori analizzati per ciascuna delle 82 banche mostra una chiara relazione positiva rappresentata dalla retta del modello di regressione lineare semplice che riesce a interpolare le diverse coppie di

valori. Complementare a tale analisi è quella infine condotta e rappresentata in figura 18. Essa è volta a quantificare quale possa essere l' impatto dell' iscrizione delle variazioni di fair value degli strumenti disponibili per la vendita in conto economico, piuttosto che nell' *Other Comprehensive Income*, come lo IAS 39 prevede. La valutazione è stata condotta considerando l' impatto potenziale che la riserva di patrimonio netto delle variazioni di Afs, in valore assoluto, può avere nel caso essa venga interamente “riversata in conto economico”, alla stregua di uno strumento *fair value through profit and loss*. Nello specifico è stato calcolato il rapporto, in valore assoluto, della riserva *OCI* sul risultato d' esercizio per ogni istituto bancario e ne sono stati calcolati i tipici indici statistici di descrizione della serie (Figura 18). Il valore medio risultante, è del 41,4 %, dunque molto elevato. Ciò significa che in media una perdita può impattare sul risultato d' esercizio, positivo o negativo che sia, per quasi la metà del suo valore. Se si avesse un utile di 100 euro, e si iscrivessero le variazioni di fair value in conto economico piuttosto che in stato patrimoniale, si avrebbe un utile di 150 o di 50, a seconda che la riserva sia negativa o positiva. L' impatto è quindi decisamente elevato. Per la serie la deviazione standard è del 64%. Valore non molo basso, dovuto alla presenza di alcune rilevazioni *outlier*, come quelle per Bank of America che si attesta al 450% e Caisse D' Epargne al 200%. “Pulendo” la serie attraverso l' utilizzo della media troncata al 3%, dunque escludendo l' 1,5% dei valori la coda e l' 1,5% in testa si ha un valore medio sicuramente più attendibile, pari al 37%, e anche in questo caso piuttosto elevato.




Figura 18
 Impatto “potenziale” della riserva OCI sul Risultato d' Esercizio

Alla luce delle analisi quantitative che chiudono il presente capitolo, è dunque possibile affermare che i risultati ottenuti sembrano confermare le previsioni teoriche esposte nei paragrafi precedenti sul vantaggio della contabilizzazione degli strumenti *Available for Sale* da parte degli agenti economici, riassumibili nel trattamento vantaggioso delle variazioni di fair value cristallizzate in stato patrimoniale piuttosto che in conto economico, sulla valutazione degli stessi al più favorevole ed elevato (in caso di congiunture economiche positive) fair value rispetto al costo ammortizzato, come avviene invece per gli *held to maturity*, e alla libertà di uscita dalla stessa categoria verso i detenuti fino alla scadenza, qualora le condizioni esterne siano più favorevoli per una riclassifica del portafoglio Afs e purché vi siano le condizioni oggettive all'iscrizione nella categoria in oggetto. Con l'analisi del panel dei dati del triennio 2010- 2012 si è quindi cercato di mettere in luce i comportamenti ambigui e finalizzati al conseguimento del vantaggio economico e contabile di breve periodo degli istituti bancari, attraverso il sovra utilizzo in bilancio, sicuramente non fisiologico, della categoria degli *available for sale*. Grazie a tale panoramica sulle pratiche contabili utilizzate dagli istituti di credito si può meglio comprendere il perché del passaggio all' IFRS 9 obbligatorio per tutti gli operatori economici IAS *adopter* a partire dall'1 Gennaio 2018, e le relative preoccupazioni del *Board* che hanno spinto in questa direzione. Ed anche possibile comprendere perché in ottica di vigilanza bancaria e Basilea III, nel periodo transitorio, le riserve OCI intestate agli strumenti Afs non rientrano, ai fini prudenziali, tra il patrimonio di vigilanza fondamentale per il calcolo dei vari indici di valutazione della solidità patrimoniale degli istituti bancari. Tali argomenti saranno di seguito trattati nello specifico nel prossimo capitolo.

CAPITOLO 2: IFRS 9, UN NUOVO APPROCCIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI

2.1 Genesi del nuovo principio contabile e iter di sviluppo

Alla luce delle evidenti e numerose criticità relative al principio contabile dello IAS 39, esposte nel precedente capitolo e palesatesi nelle numerose modifiche e integrazioni che si sono susseguite sin dalla data di emanazione, il *Board* decide il 12 Novembre del 2009 di pubblicare il primo capitolo di un nuovo standard contabile, chiamato IFRS 9, in sostituzione del precedente principio contabile dello IAS 39. Il progetto di revisione e modifica viene condotto, sin dal principio, di pari passo con l' omologa associazione contabile d'oltreoceano, il *FASB*, e l' obiettivo primario perseguito è quello della semplificazione della reportistica contabile concernente gli strumenti finanziari. Il processo di emanazione del nuovo standard è molto lungo e laborioso, infatti affinché l' IFRS 9 sia emanato nella sua versione definitiva, bisognerà attendere circa 5 anni. Il 9 Luglio 2014 è la data di pubblicazione del nuovo standard contabile, frutto dell' elaborazione di tre “pilastri” distinti, denominati “*phase*”, oggetto di separati tavoli di lavoro che si sono sovrapposti in questo arco di tempo. La data di effettività dello standard è posticipata all'1 Gennaio 2018, con facoltà concessa in capo al soggetto *IAS adopter* di poterne derogare il termine in anticipo, sebbene tale libertà sia limitata da eventuali vincoli normativi posti dai legislatori locali, in merito all' applicazione della normativa contabile. Invece, per i soggetti che hanno adottato versioni antecedenti e parziali rispetto allo standard definitivo emanato nel Luglio del 2014, è prevista la possibilità di continuare ad applicare la versione dello standard incompleta e antecedente. Vi sono tuttavia due condizioni:

- La data di applicazione dello standard deve essere inderogabilmente antecedente all'1 Gennaio 2015;
- L' applicazione può avvenire solo in regime temporaneo.

Inoltre se una società *IAS adopter* adotta anticipatamente l' IFRS 9 nella predisposizione del reporting intermedio, trimestrale o semestrale, in base alla disciplina contenuta nello

IAS 34, Interim Financial Reporting, la data di applicazione iniziale può coincidere con l' inizio del periodo interinale in luogo dell' esercizio annuale.

Il principio generale per la prima applicazione dello standard contabile è quello dell'applicazione retrospettiva in base a quanto previsto dallo IAS 8⁴⁴, che stabilisce che il nuovo standard venga applicato come se il principio fosse sempre stato efficace. Nel dettaglio il *board* ha predisposto attraverso l' IFRS 7 ai paragrafi 44I-44W che, alla data di prima applicazione dell'IFRS 9, le imprese indichino i cambi nella classificazione degli strumenti finanziari, evidenziando separatamente i cambiamenti avvenuti ai valori contabili sia in merito alla valutazione secondo lo IAS 39 sia quelli avvenuti con l' applicazione dell' IFRS 9. Per gli strumenti finanziari che a seguito della riclassificazione vengono misurati con il criterio del costo ammortizzato, si deve indicare il fair value alla fine di ciascun periodo amministrativo, i proventi/oneri da fair value che sarebbero stati rilevati in conto economico o tra le altre componenti di reddito complessivo nel caso in cui non fosse stata effettuata nessuna riclassificazione e gli interessi attivi e passivi rilevati. Nell' ipotesi in cui vengano presentate le informazioni su esposte, le indicazioni devono essere tali da permettere una riconciliazione tra le categorie di classificazione in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9 e le voci contenute all'interno dei documenti contabili relativi alla posizione finanziario e a quella patrimoniale. Infine, la riconciliazione deve avvenire anche tra le categorie di classificazione presentate in conformità allo IAS 39 e IFRS 9 e la categoria degli strumenti finanziari a inizio dell'applicazione. Ad ogni modo sono previste alcune esenzioni all'applicazione retroattiva:

- È possibile non fare il restatement dei dati comparativi delle voci di bilancio soggette alla nuova disciplina, con le differenze derivanti rilevate nelle riserve di utili di apertura (o altra voce del patrimonio netto);
- Applicazione prospettica dell'hedge accounting con alcune limitate eccezioni;
- Non si applica l'IFRS 9 agli strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente prima della data di prima applicazione.

Come detto già in precedenza nell' IFRS 9 confluiscono gli sforzi congiunti dell' organismo contabile e degli stessi *stakeholder* e interlocutori in senso lato che hanno esposto numerosi *feedback*, commenti e pareri tecnici sui progetti “embrionali” di modifica dello IAS 39 cristallizzati nei numerosi *exposure draft* presentati nel tempo. Nella cosiddetta *phase I* di

⁴⁴ <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias8>

“costruzione” del nuovo standard contabile, sono state emanate le regole applicative dello IAS 39 inerenti alla *recognition and measurement* degli strumenti finanziari classificati come attività dapprima, e in seguito (nel 28 Ottobre del 2010) le passività finanziarie, richiamando di pari passo dallo IAS 39 la disciplina e i requisiti necessari per la *derecognition* sia delle attività sia delle passività finanziarie. Il 19 novembre 2013 lo IASB ha emanato l'IFRS 9 *Financial Instruments (Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 e IAS 39)*. Tale data rappresenta il prodotto finale dei lavori incentrati sulla cosiddetta *phase III*. Con essa si modifica l'IFRS 9 per includere la disciplina del nuovo modello di regole dell' *Hedge Accounting* e consente ai soggetti IAS *adopter* il trattamento e l' iscrizione delle variazioni di *fair value*, sui crediti posseduti e iscritti tra le passività designate al *fair value through profit and loss*, in via eccezionale nell' *Other comprehensive income*.⁴⁵ Viene inoltre rimossa la data di efficacia dello standard contabile fissata precedentemente all'1 Gennaio 2015. La *phase II* viene invece ultimata il 24 luglio 2014, data in cui lo IASB emette la versione finale dell'IFRS 9 incorporando il nuovo modello di impairment basato sull' *expected loss*, abbandonando così il precedente sistema di impairment dell' *incurred loss*. Ed è proprio la formulazione del modello di impairment basato sulla perdita attesa a rappresentare la principale e sostanziale rottura dal lavoro congiunto del FASB statunitense, che ha condotto a un modello autonomo e differente. Con la versione definitiva dello standard contabile vengono poi anche introdotte modifiche limitate ai requisiti di classificazione e di misurazione delle attività finanziarie. Le ragioni di una tale ampia finestra temporale che va dalla data di completamento dello standard contabile a quella di entrata in vigore è da collegare all' insoddisfazione di fondo che l' UE e il G-20 hanno espresso in merito alla svolta data dallo IASB al nuovo principio contabile, che mantiene in vita in maniera residuale parte della disciplina contabile del principio dello IAS 39 da applicare a talune fattispecie e alla scelta di dare grande rilievo all' applicazione del criterio di valutazione del *fair value*, percorrendo una direzione contraria a quella desiderata dagli *staff* politici dei paesi con le economie più influenti al mondo.⁴⁶ Come scritto nella prima parte del presente lavoro, le ragioni esistenti dietro all' esigenza di novellare la disciplina del principio contabile IAS 39 sono da ricondurre allo scenario economico finanziario prodottosi nel 2008 all' indomani dello scoppio della bolla finanziaria dei mutui *subprime*. Infatti lo scoppio della bolla del mercato immobiliare statunitense, con il crollo delle quotazioni degli immobili, e il contestuale elevato tasso di *default* nel pagamento delle rate dei mutui immobiliari *subprime* concessi a clientela con rating del merito creditizio basso ha condotto a una forte svalutazione

⁴⁵ KPMG, *IFRS Newsletter Financial Instruments, Issue 3, Giugno 2012*

⁴⁶ V. Maglione, R. Sabbatini, *L'Europa bocchia la riforma delle regole contabili, Il Sole 24 Ore 13 novembre 2009*

dei mutui, e quindi dei crediti finanziari concessi. Con un effetto a catena la svalutazione si è propagata alle stesse quotazioni dei beni immobili, poiché gli istituti bancari detentori dei mutui e gli altri soggetti del mercato finanziario che avevano acquistato i crediti bancari, si sono trovati costretti a vendere beni in maniera massiccia, con un elevato tasso di immobili rimasti invenduti e un crollo verticale dei prezzi di tali beni. Il risultato è stato che moltissimi crediti bancari, aventi un determinato valore attestato in bilancio, si sono ritrovati a valere “cartastraccia”. Inoltre la finanza che aveva creato dei prodotti legati a tali mutui, come i CDO, *Collateralized debt obligations*, titoli che davano al possessore un flusso di pagamenti fisso a fronte del rimborso delle rate dei diversi mutui che erano contenuti in essi. I CDO erano uno vero e proprio “spezzatino” di decine di migliaia di ABS (*Asset backed Security*) mutui cartolarizzati con diversi rating creditizi tra cui gli stessi subprime, e che con il palesarsi della crisi dei mutui e dell’ insolvenza dei debitori titolari del mutuo, sono divenuti *junk bonds*, ossia titoli spazzatura. La crisi ha investito dapprima le istituzioni finanziarie con una spiccata operatività nella finanza innovativa, e ha poi in seguito avuto un fortissimo impatto sui mercati della liquidità bancaria. Gli interventi delle principali banche centrali hanno tentato di limitare i danni derivanti dal blocco dei mercati interbancari, ma gli interventi mirati di politica monetaria non sono bastati a ripristinare la fiducia e garantire un adeguato funzionamento del sistema finanziario globale. I titoli tossici erano presenti nei bilanci di banche d’ investimento statunitensi, e non, in dose massiccia⁴⁷. L’incertezza sull’entità e sulla distribuzione delle perdite relative a tali prodotti cresce rapidamente e il mercato interbancario viene sottoposto ad enorme stress, in presenza di un’accresciuta percezione del rischio di controparte e dell’aumento della domanda di liquidità a scopo precauzionale da parte delle banche. La riluttanza delle banche a scambiarsi fondi determina un fortissimo aumento dei differenziali tra i tassi sulle operazioni interbancarie non garantite e quelle garantite. Sintomatico del clima di sfiducia diffuso è il fatto che i premi sui *credit default swap*, il prezzo pagato da un investitore per coprirsi dal rischio di fallimento dell’emittente, delle principali banche internazionali aumentano sensibilmente, così come aumenta lo spread sulle emissioni di debito sovrane e sui relativi CDS ad essi legati. La svalutazione in bilancio dei CDO, e più in generale dei crediti concessi alla clientela, ha portato alla registrazione di forti perdite economiche, e dunque peggioramento dei risultati economici e del grado di patrimonializzazione, e ad una generalizzata crisi di fiducia, che si è propagata con la limitazione della concessioni di crediti al consumo e mutui a privati e imprese; la chiusura dei rubinetti bancari ha poi portato ad un crollo dei consumi “*leveraged*” e degli investimenti aziendali ed una regressione economica diffusa.

⁴⁷ http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2009/mieli_040309.pdf

La crisi di fiducia ha poi toccato e minato anche le emissioni statali, con i grandi investitori del mercato finanziario globale che hanno incominciato a smobilizzare dai loro portafogli i titoli di debito di paesi come Spagna, Italia, Irlanda, Portogallo e Grecia in particolar modo. La conseguenza è che le nuove emissioni di debito necessarie a coprire i deficit dei rispettivi bilanci pubblici hanno dovuto pagare un elevato premio per il rischio, riflessosi in tassi di interessi molto elevati, con *spread* nell'ordine dei 574 punti base (nello specifico per l'Italia)⁴⁸ rispetto al rendimento del *bund* tedesco. Il crack finanziario mondiale ha quindi manifestatamente palesato come a fallire possa essere non soltanto un istituto finanziario, o un settore economico, ma addirittura un intero stato. Tre sono le lezioni principali che si possono trarre da tale evento catastrofico:

- In primis che una crisi nel ventunesimo secolo in un mercato globalizzato non può più avere carattere locale o endemico, ma inesorabilmente avrà caratteri sistemici. Infatti, i legami economici e finanziari interconnettono strettamente i player al di là delle distanze fisiche e geografiche che li possono separare. E la velocità di propagazione degli effetti da un contesto a un altro si fa sempre più rapida;
- Altra considerazione da fare è che non vi è più separazione tra economia industriale o “reale” ed economia dei mercati finanziari. Gli effetti economici in un settore possono avere cause nell'altro e viceversa, senza soluzione di continuità. In tale contesto assumono enorme rilevanza gli istituti bancari che rappresentano la chiave di congiunzione tra i due diversi settori economici e possono propagare e amplificare eventi di crisi;
- Strettamente collegata all'importanza precipua che gli istituti bancari rivestono nel sistema economico mondiale, vi è l'esigenza che esse adottino una reportistica di bilancio, il più uniforme possibile tra i vari istituti e soprattutto affidabile rispetto alla loro reale ed effettiva situazione economica e finanziaria. Si è avuto il crollo nel giro di pochi mesi di istituti che avevano rating elevati. Si pensi all'investment bank *Lehman Brother*, che il 15 Settembre 2008 dichiara fallimento innescando la crisi mondiale, e solo il 18 Luglio 2008 S&P le dava rating di A, Moody's A2, Fitch A+. Stesso esempio può essere fatto per le agenzie governative di vendita di mutui ipotecari sul mercato finanziario secondario Fannie Mae e Freddie Mac. Con rating elevati smentiti in pochi giorni

⁴⁸ <http://www.ilpost.it/2015/03/07/storia-spread/>

dal salvataggio statale, da parte del tesoro americano.⁴⁹ Di fondo vi era il problema di una reportistica contabile non pienamente affidabile e della difficoltà di valutazione, da parte dei *preparers* del bilancio e degli stessi lettori, dei numerosi e complessi strumenti finanziari derivati, i cui effetti potenziali in bilancio erano di difficile quantificazione.

All' indomani della crisi ci si è interrogati sull' affidabilità del sistema bancario, sul sistema del rating creditizio, sulle regole con cui gli organismi contabili internazionali disciplinano la reportistica di bilancio dei player economici, e soprattutto sulle articolate manovre contabili degli istituti bancari volti a interpretare la normativa contabile, e i vuoti di disciplina, a proprio favore, nell' ottica del raggiungimento del risultato economico di breve periodo. Dalla crisi del 2008 discendono direttamente i tre pilastri su cui si basa la riforma dell' IFRS 9, contenuta nelle 3 *phase* di elaborazione del nuovo principio contabile. Il nuovo standard contabile rappresenta lo sforzo congiunto dei due principali organismi internazionali di emanazione di principi contabili, lo IASB e il FASB, e l' *International Integrated Reporting Council (IIRC⁵⁰)*, comitato di neonata costituzione finalizzato al rafforzamento dell' *accountability* e al miglioramento della reportistica aziendale. L' obiettivo precipuo è stato quello di superare i difetti e i limiti del vecchio principio contabile internazionale. Innanzitutto si è cercato di semplificare la normativa contabile in oggetto attraverso una disciplina più snella e di facile applicazione per i soggetti IAS adopter, ciò è riscontrabile in tutti e tre i pilastri dello standard, laddove per quanto concerne la *classification* e *measurement* sono state ridotte le categorie di strumenti per le attività finanziarie, introducendo una valutazione, *principle based*, legata al modello di business adottato dal management e dei flussi di cassa dello strumento finanziario previsti contrattualmente. L' obiettivo è quello di rendere la misurazione basata su un criterio più razionale e oggettivo, e porre meno regole specifiche, che le società hanno comunque dimostrato di poter aggirare facilmente attraverso artifici contabili. Dunque è stata data alle imprese maggiore facilità di redazione del bilancio, nello specifico nell' iscrizione degli strumenti finanziari, e verosimilmente maggiore attendibilità della reportistica finanziaria per gli investitori e i lettori della documentazione contabile in senso lato. Il criterio del fair value, come vedremo nello specifico nel prossimo paragrafo, è stato mantenuto, contrariamente ai pareri dell' establishment politico mondiale, che ha individuato nell' utilizzo di tale sistema di valutazione la causa della bolla finanziaria esplosa improvvisamente negli Stati

⁴⁹ <http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2011/11/28/lehman-e-le-altre-quando-il-rating-sbaglia/168037/>

⁵⁰ <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Italian.pdf>

Uniti. Semplificazione poi è stata anche raggiunta per la materia oggetto di lavori nella *phase II*, il procedimento di *impairment* o svalutazione per gli strumenti finanziari. Infatti, alla luce dei meccanismi di innesco della crisi descritti precedentemente, appare evidente come un tardivo riconoscimento della svalutazione di taluni titoli posseduti in bilancio abbia poi portato al ricorso di “improvvisi” e massicce svalutazioni che hanno prodotto ingenti perdite di bilancio. Il sistema di *impairment* contenuto nello IAS 39 è basato sul principio dell’ *incurred loss*, dunque come visto nel dettaglio in precedenza, viene effettuata svalutazione solo quando si verifica uno degli eventi disciplinati espressamente dal principio. In tal modo si ritarda la reportistica di bilancio, post ponendo perdite che invece dovrebbero essere già riconosciute nell’ esercizio di competenza, ma che la mancanza di un *trigger event* previsto non permette di fare. Con l’ IFRS 9 si ha una svolta storica, infatti viene introdotto il sistema dell’ *expected loss*, e dunque una logica *forward looking*. È quindi consentita una rilevazione tempestiva delle perdite che si dovranno calcolare e imputare a ogni significativo peggioramento dello stato creditizio rispetto situazione d partenza del credito. Inoltre nello specifico viene ridotto il numero di metodologie utilizzate nello specifico per la procedura di *impairment*. Anche in questa circostanza viene privilegiata una disciplina maggiormente di principio, a discapito di un dettagliato elenco di regole, che nello specifico diventano di difficile applicazione e soprattutto limitanti rispetto a quello che dovrebbe essere l’ obiettivo di una reportistica di bilancio, la veritiera rappresentazione dei fatti di gestione sottostanti. Alle prima due *phase* saranno dedicati i prossimi due paragrafi, in cui saranno analizzate nello specifico e verranno evidenziate le principali differenze di disciplina con il vecchio principio contabile IAS 39. Mentre per il terzo pilastro quello inerente l’ *hedge accounting*, ci si limita ad evidenziare in via sintetica le principali novità.

L’*hedge accounting* è stato introdotto con lo IAS 39, ma gli strumenti di copertura e le loro caratteristiche erano relativamente di nuova generazione. Con il nuovo standard contabile ci si è posti il problema di allineare le politiche di *hedge accounting* alle politiche di *risk management*. Il nuovo principio introduce elementi di semplificazione e di maggiore flessibilità, grazie all’eliminazione di alcuni vincoli e rigidità presenti nel precedente principio contabile. Con riferimento al test di efficacia, ossia il grado al quale le variazioni dello strumento di copertura compensano le variazioni del valore corrente o dei flussi di cassa attribuibili a un rischio coperto, è stata abolita la soglia 80% - 125% e sostituita con un test oggettivo che verifica la relazione economica tra strumento coperto e strumento di copertura. L’IFRS 9 amplia l’ ambito applicativo dell’ *hedge accounting* e ne semplifica la sua gestione. È stata infatti ampliata la categoria degli strumenti coperti, laddove prima venivano considerati tali solo le

attività e le passività finanziarie, ora possono essere inclusi in tale categoria tutti gli *element* di bilancio purché il rischio, per ognuno di essi, sia separatamente individuabile e misurabile. Inoltre il nuovo standard richiede in nota integrativa un maggiore *disclosure* e un più dettagliato livello di informazione descrittiva sui rischi coperti e sugli strumenti utilizzati per la sua copertura.

2.2 Il nuovo modello di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari

Nel presente paragrafo ci si soffermerà a trattare le peculiarità della disciplina della *classification and measurement* degli strumenti finanziari, evidenziandone le principali novità rispetto alle regole del principio contabile IAS 39. Innanzitutto è d' uopo evidenziare che le regole che normano la classificazione e i criteri valutativi utilizzabili per le attività e le passività finanziarie sono il frutto del lavoro concentratosi nella cosiddetta *phase I*, che è una delle parti mobili del nuovo standard dell'IFRS 9. La parola chiave perseguita come guida dal *board* nel progetto di rivisitazione del vecchio principio è stata quella di semplificazione. È in parte si è riuscito modificando il rigido e complesso sistema delle vecchie categorie di classificazione, riducendole e dettando criteri per l' inserimento in una delle nuove categorie disponibili più chiari e semplici. Sono stati inoltre cambiati i criteri per le riclassifiche successive, scelta finalizzata a evitare manovre contabili elusive, volte a perseguire le valutazioni più alte possibili, e di conseguenza differenti schemi valutativi, secondo il trend economico di periodo che si prospetta. È rimasto invece, pressoché immutato il sistema dell' iscrizione iniziale degli strumenti finanziari, *recognition*, e delle regole per la cancellazione dal prospetto del conto economico, *derecognition*. L' IFRS 9 fa riferimento alle condizioni necessarie per l' iscrizione contabile di uno strumento finanziario da parte di un' entità come il momento nel quale essa diviene parte delle clausole contrattuali dello strumento stesso.⁵¹ Lo IASB esplicita poi una serie di ipotesi non esaustive in cui si può presumere che un' entità entri a far parte di un regolamento contrattuale. Per la cancellazione delle attività e delle passività finanziarie, in pratica viene richiamata in toto la disciplina dello IAS 39⁵², con riferimento ai concetti di trasferimento dei rischi e dei benefici, controllo dei diritti contrattuali e di interesse residuo, che

⁵¹ IASB, *IFRS 9*, Appendix 1.

⁵² IASB, *IFRS 9*, paragrafo 3.2.3

è già stato oggetto di discussione nel capitolo precedente. Nello specifico per la cancellazione delle passività, l' IFRS 9 fa riferimento all' estinzione, adempimento o cancellazione dell' obbligazione contenuta nel contratto. I richiami ad esempio e le precisazioni contenute nello standard sono nella sostanza le medesime di quelle presenti nel vecchio principio contabile. Primo punto di netta differenziazione della disciplina dell' IFRS 9 dallo IAS 39 è la riprogrammazione del sistema della categoria di classificazione degli strumenti finanziari. Dapprima ci si sofferma sulle attività finanziarie.

Il board, a dispetto della vecchia quadri-partizione delle attività finanziarie, ha previsto l' esistenza di tre categorie di classificazione, due principali e una residuale⁵³:

- Strumenti finanziari *Hold to Collect*, per cui è previsto il criterio del costo ammortizzato;
- Attività finanziarie valutate al fair value passanti nello stato patrimoniale attraverso l' *Other Comprehensive Income, Held to Collect and Sales (HCS)*. Per esse si utilizza il criterio del fair value;
- Attività finanziarie valutate al *fair value* le cui variazioni passano per il conto economico, *fair value through profit and loss (FVTPL)*. Anche in tal caso il criterio utilizzato è quello del *fair value*. Trattasi questa di una categoria residuale.

In effetti piuttosto che di tri ripartizione si può parlare di esistenza di due macro-categorie e dunque di due criteri valutativi differenti, quello dell' *amortized cost* e quello del *fair value*. La rilevazione iniziale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza designata per lo strumento finanziario, è data dal criterio del *fair value*, cui vanno sommati o sottratti i costi di transazione, rispettivamente per attività e passività finanziaria, nel caso si tratti di strumenti *Held to Collect* o *Held to Collect and Sale*. A un' analisi superficiale lo schema previsto nel nuovo standard sembra ricalcare e non differenziarsi dal vecchio sistema di classificazione. In realtà i punti di rottura sono netti e ben delineati. Innanzitutto è stata eliminata la doppia categoria dei *Loans and Receivables* e degli *Held to Maturity*, dunque tutta la movimentazione dei crediti, e quindi iscrizione e rilevazione seguono un iter diverso rispetto a quello previsto nello IAS 39 e che a breve verrà analizzato. Inoltre è stata eliminata la categoria degli *Afs*, prevedendo un comparto di contabilizzazione similare, gli *Held to Collect and Sales* per cui è prevista la contabilizzazione al fair value con trattamento delle variazioni

⁵³ IASB, *IFRS 9*, paragrafo da 4.1 a 4.4

nella posta di patrimonio netto dell' *OCI*. Tuttavia tale categoria assume rilevanza principale, ben lungi dai caratteri di opzionalità e residualità, che avrebbero dovuto contraddistinguere la categoria degli *Available for Sale*, e che invece, come visto nel capitolo precedente, all' atto pratico della redazione dei bilanci da parte dei soggetti *IAS-adopter*, non sono stati rispettati. Contrariamente, nel nuovo standard la categoria HCS dell'IFRS 9 è una categoria chiaramente definita per un gruppo di attività finanziarie mentre la categoria residuale è quella del FVTPL, di derivazione dallo IAS 39. Il sistema di *classification and measurement* predisposto dal *board*, alla luce di quanto appena scritto, rimane dunque di tipo misto e per così dire *principle based*⁵⁴. Alcuni strumenti finanziari saranno valutati al *fair value*, mentre per altri si può utilizzare il criterio del costo ammortizzato, è stata concessa quindi una doppia opzione di contabilizzazione che è il risultato tra due spinte opposte :

Da un lato i *player* economici redigenti il bilancio secondo i principi dello IASB, che spingevano per una valutazione di tutte le poste del bilancio al *fair value* che conduce a migliori performance contabili e risultati di gestione più alti⁵⁵, dall' altro la stragrande maggioranza della dottrina contabile e dell' *establishment* politico che richiedeva l'introduzione di un criterio di valutazione meno soggetto agli effetti pro-ciclici dei trend economici sottostanti, più fedele rispetto ai reali valori economici dello strumento oggetto di valutazione e più robusto. Gli unici due criteri utilizzabili dai redattori della reportistica di bilancio sono quelli del *fair value* e del costo ammortizzato, che abbiamo già descritto e analizzato nei capitoli precedenti; la condizione dirimente che permette l'utilizzo di un criterio piuttosto che dell' altro è data dal soddisfacimento combinato di due requisiti essenziali:

- Lo strumento deve avere le caratteristiche essenziali di un prestito, e quindi caratterizzato da flussi finanziari relativi solo alla quota di rimborso del valore nominale dello strumento posseduto e agli interessi a esso attribuibili e pagabili a scadenze fisse. Tale verifica avviene attraverso l'applicazione dell' *SPPI test* (*solely payment of principal and interest test*);
- L'attività finanziaria deve essere gestita sulla base di un business model che abbia come finalità quella della sua detenzione fino alla scadenza al fine di incassare gli strumenti finanziari generati dall'attività tipica dell'impresa.

⁵⁴ AA.VV, *IFRS Essential*, 2014, p. 463

⁵⁵ A. Lucarelli, *Lo IASB va avanti, l'UE rallenta. IFRS 9 in attesa di endorsement*. Fisco Oggi, 16 febbraio 2011

Il soddisfacimento di tali requisiti è fondamentale per la classificazione di un' attività finanziaria nella categoria degli *Hold to Collect* con la conseguente valutazione successiva secondo il criterio dell' *amortized cost*, nel caso che anche una delle due condizioni dettate dallo standard non siano rispettate per lo strumento si rende necessaria una valutazione al *fair value*. Nello specifico il riferimento al *business model* rappresenta una condizione soggettiva, è infatti rimessa ai redattori del bilancio l' indagine dell' *animus* del management, che deve rispettare il senso dello IAS 24, che contiene le regole sulle operazioni con parti correlate, che deve illustrare in nota integrativa quale sia la volontà in merito alla detenzione degli strumenti finanziari, se sono posseduti per lungo periodo ovvero sono soggetti a movimentazioni in uscita dal portafoglio di asset. Tuttavia il *board*⁵⁶ stabilisce che l'analisi deve essere condotta a un livello di aggregazione consolidata piuttosto che con riferimento al singolo *element* oggetto di valutazione. Dunque possedere un portafoglio di strumenti detenuti per il *trading* e le movimentazioni di breve periodo, e non per goderne dei flussi finanziari da esso derivanti, non osta a che il business model identificabile sia consistente con quello finalizzato allo scopo di mantenere l'attività fino alla scadenza per incassare i flussi di cassa previsti dal contratto. È più opportuno parlare di *business model* prevalente piuttosto che dare all'analisi dell' impianto di attività aziendali caratteri di absolutezza e omogeneità che nella realtà fattuale non possono realizzarsi. Spetterà ai soggetti redigenti giustificare la valutazione condotta al fine di determinare il modello di *business* prevalente nella società. Se quanto appena scritto rispetto al requisito del modello d'affari implementato è discrezionale e rimesso in capo alla valutazione personale di un soggetto che può addurre motivazioni seppur all' interno delle linee guida e nel rispetto dei principi dettati dallo standard, lo *SPPI test* è invece analisi di carattere oggettivo. Il *board* ha previsto che i *cash flow* derivanti dallo strumento finanziario siano esclusivamente i pagamenti determinati o determinabili pro-rata della quota capitale dello strumento emesso o posseduto e degli interessi sullo stesso calcolati nella valuta il cui titolo è denominato. Nelle intenzioni dello standard⁵⁷ gli interessi goduti rappresentano il valore del denaro scontato per il tempo della durata dello strumento e il rischio di credito, per l' eventuale insolvenza della controparte, che può includere un premio per il rischio di liquidità. Una condizione necessaria affinché i flussi di cassa siano *solely payment of interest and principal* è che essi non siano *leveraged*, caratteristica propria di alcuni asset finanziari che si caratterizzano per un' accresciuta variabilità dei flussi da essi derivanti; mentre è previsto che il tasso di interesse possa essere anche variabile, laddove il flusso resta comunque certo e determi-

⁵⁶ IASB, *IFRS 9*, par. 9.4.1.2

⁵⁷ IASB, *IFRS 9*, par. 9.4.22

nabile nel futuro. Risulta evidente la rilevanza del test sui flussi di cassa, che rappresenta per molti strumenti finanziari un ostacolo oggettivo che ne preclude una loro classificazione tra gli *Hold to Collect*. In tal senso tutte le tipologie di azioni sono valutabili esclusivamente al fair value, in quanto al di là dello specifico *business model* adottato, esse non attribuiscono flussi di cassa determinabili, e sono esclusi da tale categoria anche strumenti derivati quali le *stand-alone option* e i contratti *swap e forward*. Il principio di fondo è che le disposizioni contrattuali che prevedono questo tipo di flussi siano scevre da condizionamenti di eventi futuri, in modo che il criterio dell' *amortized cost* possa dare una stima il più veritiera possibile, attualizzando flussi di cassa futuri che poi avranno in concreto altissime probabilità di essere ricevuti dalla società emittente lo strumento. È tutta via fatta salva la possibilità che venga accordato il diritto in capo all' emittente o al detentore dello strumento finanziario di poter estendere e ridurre i termini dello strumento latore di interessi. Occorre aggiungere che tale analisi va sempre condotta sulla tipologia effettiva dei flussi contrattuali ricevuti e va puntualizzato che lo *SPPI test* va attuato attraverso un' analisi dello strumento per singolo contratto, o gruppo di contratti nel caso essi siano standardizzati, e non su una controparte contrattuale che ha in essere più rapporti negoziali con la società redigente il bilancio.

Nel caso un' attività finanziaria soddisfi alternativamente solo una delle due condizioni dettate dal principio ovvero nessuna delle due, essa sarà inclusa nella categoria degli *Held to Collect and Sale*, verrà dunque utilizzato il criterio valutativo del *fair value*, che l' IFRS 9 disciplina allo stesso modo di quanto avveniva nello IAS 39 richiamando la *fair value hierarchy*, con trattamento delle variazioni di fair value passanti per il patrimonio netto attraverso la riserva *OCI*. Con riferimento alla gerarchia del fair value il *board* ha presentato un quarto input o livello, che è quello del costo, utilizzabile solo a determinate e strettissime condizioni e per gli strumenti *equity* per cui non è esistente una quotazione reperibile⁵⁸. È doveroso puntualizzare che la *cost exemption* non rappresenta un criterio valutativo alternativo, ma una stima più o meno approssimata dello stesso. Tale approccio semplificato è escluso a titolo precauzionale in talune circostanze, in concreto quando:

- I risultati economici della società si discostano dai piani e dai budget previsti;
- Vi siano cambiamenti dei mercati in cui i prodotti o servizi vengono abitualmente immessi;
- Vi siano cambiamenti nel contesto economico della società stesso o nei risultati economici di società comparabili.

⁵⁸ IASB, *IFRS 9*, par. 5.4.17

Primo di analizzare il *flowchart* del sistema di valutazione delle attività finanziarie è bene specificare che l'IFRS 9 permette per qualsiasi strumento, destinato a essere iscritto tra gli *Held to Collect and Sale* ovvero tra gli *Hold to Collect*, la *fair value option*, che rende la scelta di inserimento dello strumento nella categoria del *fair value through profit and loss* irrevocabile. Il *board* permette perentoriamente l'esercizio della *fair value option* se quest'ultima elimini o riduca un *accounting mismatch*, ossia un' incoerenza valutativa che può derivare dall' iscrizione in bilancio strumenti finanziari derivanti da un medesimo contratto per cui sono utilizzati due criteri valutativi differenti. O anche nei casi di *hybrid contracts*, particolari strumenti finanziari che contengono sia elementi di *equity* sia di *liability*, cui corrispondono criteri di valutazione diversi ovvero casi di contratti ospiti principali, *host*, valutati ad esempio col metodo dell' interesse effettivo, cui sono agganciati derivati, *embedded derivative*, valutabili al fair value. In tali ipotesi l' utilizzo di un criterio unitario di valutazione al fair value può portare a migliori risultati di verosimiglianza rispetto al valore sottostante degli strumenti. Il *board* concede ai redattori dei bilanci IAS- *adopter* di utilizzare l' opzione valutativa del *fair value* nei casi in cui essa permetta ai fruitori degli stessi di avere una migliore e più rilevante reportistica. La disciplina in tema di *fair value option* va integrata con le regole contenute nell'IFRS 7, in cui si chiede:

- Di specificare i criteri utilizzati dalle imprese per la designazione delle attività e passività finanziarie al fair value con rilevazione attraverso il conto economico;
- Di illustrare come l'impresa soddisfi le condizioni in merito a tali designazioni;
- Di esplicitare la tipologia delle attività e passività rilevate;
- Di illustrare gli effetti prodotti in bilancio a seguito dell' esercizio dell' opzione evidenziandone il risultato netto delle attività e passività finanziarie rilevate in seguito alle variazioni di fair value.

Al di là delle restrizioni previste, la *fair value option* mantiene l' *imprinting* di fondo della riforma dell' IFRS 9, e del vecchio principio contabile dello IAS 39, che è quella di conservazione del criterio del fair value, che come dimostrato in precedenza, nel caso di un suo abuso patologico, soprattutto per strumenti finanziari derivati, può portare a valutazioni eccessivamente ottimistiche e distaccate dalla realtà. Tuttavia si può anche affermare come un uti-

lizzo corretto di tale opzione contabile, nel rispetto dei principi e delle volontà originarie del *board*, non può che condurre al superamento dei problemi di difformità valutative derivanti dall' utilizzo combinato di criteri diversi, che producono effetti in conto economico e contestualmente in patrimonio netto e alla riduzione degli oneri e delle difficoltà derivanti dalla valutazione separata di contratti derivati incorporati rispetto al contratto principale.

Come affermato in precedenza, almeno che per lo strumento sia esercitata la *fair value option* con iscrizione delle variazioni al fair value nel *profit and loss*, due sono le linee guida cardine per effettuare l' assessment iniziale⁵⁹: l' *SPPI test* e l' analisi del business model. Innanzitutto va analizzato se i cash flow derivino dal pagamento degli interessi e della quota capitale, in caso negativo per gli strumenti di debito l' iscrizione è forzosa tra i FVTPL non essendo utilizzabile il criterio dell' interesse effettivo. Per gli strumenti di capitale invece è prevista la classificazione tra gli *Hold to Collect and Sale* con trattamento delle variazioni al *fair value* nella riserva di patrimonio netto specificamente a esse accesa senza possibilità di futuro *recycling*⁶⁰ della stessa, almeno che le azioni siano detenute per il trading in tal caso si fa ricorso alla categoria degli strumenti *fair value through profit and loss*. Per gli strumenti con caratteristiche principali di debito invece nel caso venga superato il test dei flussi di cassa si passa ad analizzare il business model, vi sono tre opzioni:

- La prima è che il modello di business sia incentrato principalmente a incassare i flussi di cassa, in tal caso è possibile l' iscrizione tra gli *Hold to Collect*, ed è possibile utilizzare il criterio del costo ammortizzato.
- La seconda è che il modello di business sia misto e quindi volto a raccogliere flussi di cassa contrattuali e alla cessione degli strumenti finanziari, in tal caso gli strumenti finanziari vanno iscritti tra gli *HCS* e la variazione di *fair value* riportata nella riserva *OCI* con possibilità di futuro *recycling*⁶¹ della stessa;

⁵⁹https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/IFRS%209%20Seminaro%20Sapienza_19.05.2017.pdf

⁶⁰ Ernst&Young, *IFRS developments*, issue 7, Giugno 2011

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Developments_Issue_7/\\$FILE/IFRS_Developments_Issue_7_GL_IFRS.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Developments_Issue_7/$FILE/IFRS_Developments_Issue_7_GL_IFRS.pdf)

⁶¹L' emendamento di modifica allo IAS 1, in tema di riserva di patrimonio netto OCI è efficace dal 1 Giugno 2012. Esso prevede la distinzione di due tipologie di riserva OCI, in una confluiscono gli *items* che non possono essere riversati successivamente in conto economico, *not recycled*. Oltre alle voci previste dall' IFRS 9 sono inclusi anche i profitti e le perdite in valuta estera, IAS 21. Nell' altra, definita *recycled*, è invece previsto che gli elementi di bilancio ad essa appartenenti possano essere imputati in un secondo momento nel *profit and loss*; tra di essi si possono menzionare anche gli *actuarial gain and loss* sui *benefit plan*, IAS 19 e i cambiamenti nella riserva di rivalutazione, IAS 16. In tal modo si risolve, senza elevati costi gestionale di applicazione dell' emen-

- La terza ipotesi è che il modello di business sia incentrato alla movimentazione di breve periodo del portafoglio, o *held for trading*. In tal caso gli strumenti finanziari rientreranno nella categoria residuale del *fair value through profit and loss*.

Per riassumere sinteticamente quanto propone il nuovo standard contabile è possibile far riferimento alla figura 1, che riassume e illustra in maniera schematica quanto appena scritto.




Figura 1⁶²

Con riferimento alle passività finanziarie l' IFRS 9 prevede anche per esse un sistema di valutazione misto, in seguito alla rilevazione iniziale che come sopra specificato avviene al *fair value*. I due criteri valutativi eleggibili per tali strumenti finanziari sono quelli del costo ammortizzato e del *fair value*. Categoria primaria di valutazione è quella del costo ammortizzato generalmente utilizzabile per la valutazione delle passività in bilancio. Eccezione a tale regola generale sono le passività valutate al *fair value through profit and loss* e le garanzie fi-

damento, un problema di chiarezza per i fruitori di bilancio, stabilendo quale può essere la quota di tale riserva che può avere impatto in conto economico.

⁶² Fonte <http://www.bankpedia.org/index.php/it/107-italian/i/23952-ifs-9-un-nuovo-approccio-per-gli-strumenti-finanziari-enciclopedia>

nanziarie⁶³, strumenti in cui la società emittente in possesso dello strumento è obbligata a fare dei pagamenti ad una controparte nel caso una sua una terza parte debitrice non ripaghi il suo debito. La categoria delle *liability FVTPL* è divisibile in due sotto categorie:

- Quella degli strumenti finanziari *held for trading*, e quindi che sono destinati a essere scambiati a breve termine su un mercato esterno;
- *Financial liability*, per cui è stata esercitata la *fair value option*, che può essere utilizzata da una società in uno dei seguenti casi:
 - Riduzione di un *accounting mismatch*;
 - Nel caso il contratto originario che ha prodotto la passività finanziaria contenga almeno un derivato in esso incorporato, strumenti tipici per cui è obbligatorio l' utilizzo del fair value, e dunque si può valutare la passività con il medesimo criterio;
 - Se una passività fa parte di un gruppo di strumenti finanziari, attività e passività finanziarie, gestiti in maniera uniforme e la cui *performance* è valutata col criterio del fair value in accordo a una documentata attività di *risk management* o strategia d' investimento, e per cui sia prodotta un' esauriente informativa interna.

Se è stata esercitata la *fair value option* oppure lo strumento rientra tra le passività finanziarie *held for trading* il trattamento delle variazioni di *fair value* rappresenta una delle principali novità del nuovo standard dell' FRS 9 e avviene attraverso la seguente modalità:

- L'ammontare della variazione di fair value che è attribuibile a un cambiamento del rischio di credito delle passività oggetto di valutazione transita per la riserva di patrimonio netto dell' *OCI*;
- La restante quota di variazione finanziaria transita invece per il conto economico, in tal modo si riesce a produrre un effetto sul prospetto del conto economico meno volatile e più stabile nel tempo, depurando la variazione di fair value dal cambiamento dello standing del merito creditizio della società;
- Un' eccezione a tale schema è tuttavia prevista se l' utilizzo della riserva *OCI* produce o allarga un' incongruenza contabile con la variazione di fair value in

⁶³ IASB, *IFRS 9*, par. 9.5.1

conto economico. In tale ipotesi la variazione di fair value può transitare interamente per il conto economico e la riserva accumulata nella posta di patrimonio netto può essere stornata in conto economico.⁶⁴

Per le passività finanziarie l' IFRS 9 non accorda ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS la facoltà di poterle riclassificare in seguito all' iscrizione in bilancio originaria, è stata dunque mantenuta l' impostazione originaria restrittiva dello IAS 39. Per le attività invece il *board* ha apportato in seguito a vari *Exposure Draft*, e proposte di modifica e istanze da più parti, una netta modifica con il passato. Come analizzato in precedenza, la possibilità di riclassificare le attività finanziarie concessa alle società ha costituito uno degli strumenti primari nel corso degli anni per muoversi attraverso differenti criteri valutativi per gli strumenti finanziari assecondando i trend economici sottostanti⁶⁵, fair value nel periodo di *boom* o bolla economica e costo ammortizzato nei periodi recessivi. La conseguenza principale è che veniva a mancare la comparabilità dei bilanci, paradossalmente due imprese con i medesimi strumenti finanziari iscritti in bilancio potevano presentare due differenti prospetti di bilancio e di conseguenza due diversi risultati di gestione, si trattava solamente a essere "abili" nel gonfiare i valori di bilancio⁶⁶. In tal senso si è deciso per porre forti limiti a tale facoltà. E dunque l' IFRS 9 prevede che la riclassifica degli strumenti finanziari è possibile se e solo se cambia in maniera netta ed evidente il modello di *business*, spetterà poi al management presentare in nota integrativa e nell' altra reportistica a corredo dei prospetti economici principali le motivazioni e il dettaglio di tale mutamento nel *management*. Gli effetti della riclassifica si producono prospetticamente nei bilanci successivi rispetto all' esercizio in cui tale scelta è esercitata. Si è ben lungi dalla *tainting rule* dello IAS 39 e dalle rigide regole che disciplinavano le diverse riclassificazioni tra le varie categorie, optando invece per un' impostazione *principle-based*. Eccezione a tale principio vige per gli strumenti *equity* e dunque tipicamente le azioni per cui è stata adottata la classificazione tra gli *HCS*, e non nella categoria residuale dei *FVTPL* tipica per tali strumenti, con trattamento delle variazioni di *fair value* passanti per l' *OCI*. In tal caso la scelta diviene irrevocabile, indipendentemente dal mutamen-

⁶⁴ IASB, *IFRS*, par. 9.5.7.9

⁶⁵ Peter Fiechter, *Reclassification of Financial Assets under IAS 39: Impact on European Banks' Financial Statements*, 31 Maggio 2011, <http://dx.doi.org/10.1080/17449480.2011.574409>

⁶⁶ In particolar modo l' impatto sui bilanci bancari della possibilità di riclassificare strumenti *afs* e *held for trading* non derivati, è stato fortissimo. Nell' interessante *paper* citato nelle precedente nota l' autore documenta come gli istituti di credito europei abbiano evitato, grazie alle riclassifiche effettuate, perdite di fair value e conseguentemente riportato significativi maggiori livelli di rendimento sull' attivo patrimoniale (ROA), e sull' *equity* (ROE), e migliori performance del valore contabile del patrimonio netto e del patrimonio di vigilanza.

to del *business model*; la scelta manifesta la volontà da parte del *board* di evitare il cosiddetto *cherry picking*, ossia la riclassifica delle azioni tra gli HCS e FVTPL a seconda delle variazioni di fair value, se positive o negativa.

2.3 Un nuovo modello di *Impairment*, dall' *incurred loss* all' *expected loss*

La *phase II* del percorso di modifica del principio contabile IAS 39 è interamente dedicata alla presentazione di un modello di *impairment* che superi i limiti e le criticità del precedente sistema di svalutazione degli strumenti finanziari. Esso è stato inizialmente cristallizzato nell' *exposure draft* del Novembre del 2009 "*Financial Instruments: Amortized cost and Impairment*" contenente le regole principali del rivoluzionario trattamento delle perdite di valore concepito dal *board*. Per comprendere appieno la nuova disciplina è d' uopo partire dall' analisi dei punti negativi del sistema dell' *incurred loss* contenuto nello IAS 39. Il modello di *impairment* in esso contenuto è basato su una logica che può definirsi *backward looking*, o retrospettiva; in effetti solo al verificarsi di un preciso *trigger event* è possibile effettuare il test di *impairment* ed eventualmente, laddove la perdita sia in concreto verificabile e siano determinabili gli effetti riduttivi sui futuri flussi di cassa, passare alla sua svalutazione in bilancio. Inoltre nell' applicazione del metodo del costo ammortizzato necessario per la valutazione degli strumenti *held to maturity* e per i *loans and receivables* non poteva essere inclusa la stima sul rischio di credito futuro necessaria ai fini della determinazione del tasso effettivo di rendimento. Con il ricorso al vecchio approccio per la svalutazione dei crediti si è prodotta una forte distorsione nella valutazione, da parte principalmente delle banche, dei mutui e prestiti concessi alla clientela. Infatti gli importi iscritti originariamente in bilancio non riflettevano il rischio lungo la vita attesa del credito, venendo sopravvalutati, in tal modo si riusciva a spuntare tassi di interesse nominali più alti. Essi erano sintomatici di concessione di credito a clientela con uno standing creditizio mediocre o basso, che era premiata con un *spread* aggiuntivo rispetto al tasso di interesse di mercato medio, ossia il *premium risk*. La politica estensiva di concessione del credito ha quindi portato a una migliore redditività degli investimenti nel breve periodo, prodotto dal godimento di più alti interessi attivi, senza che vi fosse

conseguenzialmente un' adeguata politica di accantonamento o svalutazione a sua copertura. Dunque nella valutazione al costo ammortizzato venivano anticipati "eventuali" ricavi futuri, non tenendo conto dei costi futuri dovuti dalle probabili svalutazioni causate dal basso merito creditizio legati tipicamente a eventi di insolvenza delle rate o di *default* del debitore. Inoltre l' eventuale perdita riconosciuta andava a impattare esclusivamente sul *book value* dello strumento valutato al costo ammortizzato, non rientrando invece nel calcolo dell' interesse effettivo, portando a una sua sopravvalutazione ed anche a più elevati interessi attivi riconosciuti in bilancio. In dottrina si parla di effetto pro-ciclico. Tale sistema ha dunque fornito incentivi per una politica creditizia finalizzata ad aumentare i guadagni a breve termine aumentando prestiti a clienti rischiosi⁶⁷. Altro aspetto critico della vecchia disciplina dello IAS 39 è dato dal sistematicamente tardivo riconoscimento delle perdite di credito. Il modello di impairment IAS 39 esclude, come visto nel capitolo precedente, le perdite di credito previste da eventi attesi si verificano dopo la data di bilancio. Ad esempio, se il management di un' impresa avesse annunciato di chiudere una fabbrica nel successivo anno fiscale e licenziare migliaia di dipendenti, ciò avrebbe significato ulteriori perdite di credito per le banche locali che avevano posizioni creditizie aperte nei confronti dell' impresa in crisi. Tuttavia, secondo lo IAS 39 tali ulteriori perdite di credito previste non potevano essere riconosciute nell' esercizio di riferimento in cui veniva comunicato l'evento perché non si erano ancora realizzate, ma solo nel successivo periodo fiscale in cui effettivamente sarebbe avvenuto il licenziamento. L' impianto dell' *incurred loss* deriva originariamente dai dubbi sorti alla fine degli anni novanta alla *Security Exchange Commission* sull' eccessivamente prudente e massiccio ricorso alla svalutazione dei crediti. In effetti fu accertato che l' apposizione di accantonamenti sulla base delle perdite attese in realtà nascondesse intenzioni di gestione dei risultati economici, *earnings management*, e seguiva valutazioni puramente discrezionali. In tale ottica è da leggere la scelta dello IASB che ha ricondotto la possibilità di riconoscere delle perdite su crediti in bilancio solo in casi ben specifici e dettagliati già analizzati in precedenza. Inoltre scontare i flussi di cassa attesi, per uno strumento valutato al costo ammortizzato, attraverso un tasso di interesse definito "effettivo" è considerabile un vero e proprio artefatto contabile che porta all' iscrizione in bilancio di un valore che non è basato sul suo costo né sul valore corrente, e rappresenta quindi una misurazione ibrida di difficile interpretazione e giustificazione. Un modello di *impairment* è generalmente costruito per riportare al presente delle perdite di valore di un asset finanziario che non si sono ancora realizzate. Esso può teoricamente muoversi da un

⁶⁷ Günther Gebhardt, *Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study*, 8 Agosto 2016, p.171. <http://dx.doi.org/10.1080/17449480.2016.1208833>

estremo in cui sono previste tutte le perdite attese e inattese (un modello di fair value puro), comprendente tutti i fattori di rischio non ancora realizzatesi, all' altro in cui sono comprese solo le perdite che si sono verificate in concreto; è il caso del sistema d' impairment del *incurred loss*. Nel mezzo possono esservi sistemi di *impairment* ibridi che seppur non riconoscono le perdite inattese danno peso a molti altri fattori di rischio attesi che possono verificarsi in futuro, dal rischio di valuta a quello di liquidità. Tra questi modelli vi è quello previsto dal *board* dell' *expected loss*⁶⁸. Con esso è stato adottato un orientamento *forward looking* dando rilievo nel processo di valutazione della salute del valore di un asset finanziario non solo degli eventi di perdita oggettivamente individuabili, ma anche di quelli attesi. L' assunto base è che le perdite attese iniziali su uno strumento finanziario siano incluse nel tasso di interesse stesso e che esso sconti in pratica un premio per il rischio di credito, già riconosciuto all' atto della valutazione dello stesso attraverso il metodo dell' interesse effettivo. In tal modo la perdita attesa viene già ripartita durante tutta la vita attesa dello strumento e non solo nell' esercizio in cui essa si manifesta, come invece avveniva nel vecchio sistema di *impairment*. In tal modo il *board* ha cercato di superare l' effetto pro-ciclico delle svalutazioni analizzato in precedenza. Se le aspettative di perdite su crediti accesi aumentano vi sarà conseguenzialmente una rettifica dell' interesse effettivo, che calerà e porterà alla produzione di interessi effettivi più bassi e di un book value minore e andrà a produrre i suoi effetti per tutta la durata residua dello strumento. In tal modo ci si distacca nettamente dal sistema dell' *incurred loss* che non prevedeva alcuna modifica al tasso di interesse effettivo ma solo un più basso valore di iscrizione in bilancio che portava comunque a scontare i flussi futuri attesi al medesimo tasso di interesse. Le perdite di credito attese, *expected credit loss (ECL)*, sono specificamente definite nell'IFRS 9 come la probabilità media ponderata delle perdite di credito, *credit loss (CL)*, moltiplicata per i rischi di default, tra cui il rischio di credito (*RDO*):

$$ECL = RDO \times CL$$

La perdita di credito *CL* è poi definita come il valore attuale delle differenze tra tutti i flussi di cassa contrattuali e i flussi di cassa attesi a rientrare (si dovrà tener conto anche di ritardi attesi nei pagamenti) scontati per il tasso di interesse effettivo iniziale. Tale metodo di ripartizione delle perdite attese sulla vita dello strumento finanziario può essere applicato sia per i titoli di debito originari o acquisiti che per i crediti finanziari, indipendentemente dal tasso fisso o variabile. Il modello di *impairment* elaborato dal *board* si caratterizza per la catego-

⁶⁸ IASB, *IFRS 9*, par. 5.5. a 5.12

rizzazione degli strumenti finanziari oggetti di *impairment* a seconda che la perdita riconosciuta sia calcolata sui successivi 12 mesi dalla data di iscrizione in bilancio o alternativa sia computata sull'intera vita utile dello strumento. In dottrina contabile si parla di *three bucket approach*⁶⁹, ossia di tre stage o livelli di contabilizzazione degli accantonamenti da svalutazione del credito in funzione del peggioramento della qualità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale. Proprio tale elaborazione del *board* ha rappresentato il punto di rottura rispetto al lavoro congiunto con l'americana FASB, che perseguendo diversi obiettivi di fondo ha deciso di non seguire il modello della tripartizione e di adottare inoltre un sistema di valutazione basato sull'utilizzo di metodi di valutazione misti sui flussi di cassa, *discounted* e *non discounted*, come il metodo del *roll-rate* o del *loss-rate*.⁷⁰ Occorre precisare che tale sistema di *impairment* non si applica ai crediti commerciali, *trade receivables*, che hanno una scadenza inferiore all'anno o per cui la perdita attesa nei 12 mesi e nell'intera vita utile dello stesso sia pressoché simile. Al contrario laddove l'applicazione del sistema di riclassifica si renda necessaria, si dovrà consultare il seguente schema:

- Stage 1. In esso sono contenuti gli asset per i quali il rischio di credito non è aumentato significativamente dall'iscrizione iniziale, *origination*, oppure sia sostanzialmente basso. Per tali attività vengono rilevate le perdite attese nei successivi 12 mesi e il tasso di interesse effettivo è calcolato sul valore del credito al lordo del relativo fondo svalutazione. Le rettifiche avranno poi impatto diretto nel conto economico dell'esercizio. A tale livello non ci si distacca più di tanto dal sistema dell'*incurred loss* e dunque per tale tipologia di crediti l'impatto che essi avranno in bilancio sarà lo stesso che hanno già con l'applicazione dello IAS 39. Si tratta di un vero e proprio premio concesso agli strumenti finanziari con più qualità del merito creditizio;
- Stage 2. In esso sono inclusi gli strumenti finanziari che successivamente alla prima iscrizione in bilancio hanno subito un significativo deterioramento del rating creditizio divenendo "*underperforming*". In tal caso, occorre contabilizzare tutte le perdite che si presumono saranno sostenute durante tutta la vita dell'attività finanziaria, *lifetime expected loss*. Si ha quindi un passaggio dalla stima della perdita attesa su un orizzonte temporale di 12 mesi a una stima che prende in considerazione tutta la vita residua del finanziamento. Inoltre, il nuo-

⁶⁹ Ernst&Young, *Impairment of financial instruments under IFRS 9*, Dicembre 2014, p.7

⁷⁰ Noor Hashim, Weijia Li & John O'Hanlon, *Expected-loss-based Accounting for Impairment of Financial Instruments: The FASB and IASB Proposals 2009–2016*, 2 Agosto 2016, p. 250

vo standard IFRS 9 richiede di adottare delle stime *forward-looking* per il calcolo della perdita attesa, effettuando un'analisi sugli scenari di variabili macroeconomiche (PIL, Tasso di disoccupazione, Inflazione...) che attraverso un modello statistico macroeconomico sono in grado di stimare le previsioni lungo tutta la durata residua del finanziamento. Anche in tal caso le perdite da svalutazione sono riportate in conto economico, in questo caso in misura più elevata rispetto a quelle che deriverebbero dall'approccio dello stage 1, e l'interesse effettivo è calcolato sul valore dello strumento finanziario al lordo della posta del fondo di svalutazione a esso collegata. L'applicazione del nuovo standard porterà verosimilmente al riconoscimento di perdite da svalutazioni più elevate di quelle che venivano riconosciute precedentemente all'applicazione dello stesso.;

- Stage 3. In tale comparto rientrano gli strumenti finanziari il cui rischio creditizio ha subito un peggioramento significativo rispetto alla valutazione in sede di iscrizione originaria, pertanto lo strumento viene considerato *impaired*. Per i crediti classificati in questo livello la perdita attesa viene rilevata con una prospettiva *lifetime*, e quindi del suo impatto atteso lungo tutta la vita dello strumento e l'interesse effettivo sarà calcolato, diversamente dalle posizioni in Stage 2 e 1, sul valore dell'asset decurtato del fondo svalutazione a esso acceso, portando a un valore più basso. Anche in tal caso sono prevedibili incrementi degli accantonamenti sulle posizioni considerate già in *default*.

In termini assoluti nei bilanci bancari i crediti pesano mediamente per più del 60% dell'intero ammontare dell'attivo patrimoniale, e l'introduzione di un tale sistema di *impairment*, sicuramente finirà con l'impattare profondamente sui conti economici dei sistemi bancari, laddove sono attese sicuramente maggiori perdite da svalutazione che andranno a peggiorare i risultati di gestione⁷¹. Inoltre dovranno essere implementati nuovi sistemi gestionali di contabilità volti a riclassificare il portafoglio crediti alla luce del modello del *three bucket* con costi gestionali non indifferenti. Occorrerà comunque che lo standard entri a pieno regime e sia obbligatoriamente applicato da tutti per comprenderne la portata degli effetti sui comportamenti contabili delle aziende e sui rispettivi bilanci. Nelle Implementation Guidan-

⁷¹ Nel paper sugli impairment dei bond greci è stato evidenziato come il ricorso all'IFRS 9, rispetto al vecchio IAS 39, un maggiore e più tempestivo riconoscimento delle perdite da svalutazione riportate in conto economico basate principalmente sulle aspettative future del management. Tuttavia esse appaiono ancora basse se comparate alle perdite da fair value.

ce⁷², il board chiarisce il concetto di perdita attesa a 12 mesi sui crediti per cui il rischio di credito non è aumentato, definendola come il prodotto tra:

- *Gross Loss default (GLD)*, ossia la porzione del valore contabile lordo del credito che non si aspetti non verrà recuperata in caso di *default* della controparte;
- La probabilità di default (*probability of default*) nei successivi 12 mesi;
- Il valore contabile lordo dello strumento.

Si consideri un credito dal valore lordo di 50.000 € per cui sia attesa una perdita nel caso di insolvenza di 10000 €, che darà una *GLD* dello 0,2 % (10.000/50.000) una probabilità che la controparte dichiari *default* pari all' 1%. In tal caso il fondo svalutazione sarà uguale a 100€ (50.000*0,2*0,01) .

Inoltre secondo l' IFRS 9 le perdite attese per gli strumenti della categoria degli *Hold to Collect and Sale* e quindi valutati al *fair value through other comprehensive income* sono calcolate utilizzando lo stesso modello contabile dell' impairment che è usato per gli altri strumenti finanziari e che è stato appena analizzato. Anche in tal caso è utile il ricorso all' *Implementation Guidance* che stabilisce in caso di riduzione del *fair value* dello strumento FV-OCI occorra scorporare la quota attribuibile a impairment e la restante che produrrà i suoi effetti nella voce di patrimonio netto. Si consideri, a titolo esemplificativo, uno strumento di debito iscritto in bilancio al valore di 30.000 € e che alla chiusura dell' esercizio riporta una variazione negativa del valore pari a 4.000€. In tal caso se parte della variazione è dovuta ad *impairment* e viene calcolata una perdita attesa che ammonta a 1500€, tale importo verrà versato in conto economico nella voce delle svalutazioni da *impairment* e la restante quota di 2500€ andrà a ridurre la posta di patrimonio netto. In ottica di una semplificazione operativa nell' applicazione delle regole previste per l' *impairment* per i redattori del bilancio IAS-*adopter*, l'IFRS 9 introduce due presunzioni:

- Si può presumere non vi sia stato alcun deterioramento significativo rispetto al momento dell'iscrizione iniziale nel caso in cui, alla data di reporting, lo strumento oggetto di misurazione abbia basso rischio di credito, *low credit risk*;
- Si può presumere, invece, che vi sia stato un deterioramento significativo rispetto all'iscrizione iniziale nel caso in cui, alla data di reporting, lo strumento oggetto di misurazione risulti “scaduto” da 30 giorni o più. Esimente che per-

⁷² IASB, *IFRS 9*, IE49-IE50

mette alla società di non considerare il credito come *underperforming* è quella di dimostrare che un ritardo nelle entrate dello strumento superiori alla soglia temporale dei 30 giorni contenuta nell'IFRS 9 non rappresenti, nella propria esperienza, un'indicazione di effettivo incremento delle probabilità di default dello strumento scaduto.

Alla luce di quanto appena osservato appare ovvio che, se sono presenti aspetti positivi della riforma del sistema di *impairment*, sono altresì evidenti alcuni punti deboli e criticità. Innanzitutto anche tale metodo come quello dell' *incurred loss* sconta il problema che i valori di bilancio così ottenuti siano in realtà degli artifici contabili privi di alcun riscontro fattuale e reale. Altro fattore limitante da tener in considerazione è che la nuova procedura d'impairment prevista dallo standard dell' IFRS 9 è fortemente esposta alla discrezionalità delle valutazioni del management redigente la reportistica contabile, si va infatti a valutare una casistica del rischio non prevedibile e individuabile a priori, che sarà fondamentale per l' inserimento dello strumento finanziario in uno dei tra *stage*, da cui derivano conseguenze contabili nettamente diverse. Al fine di limitare la soggettività dei bilanci e incrementare la comparabilità dei bilanci, si prevede che le imprese siano esposte ad una serie di obblighi di trasparenza e *disclosure*, relativi alle modalità di rappresentazione contabile *dell'impairment* e alle informazioni aggiuntive a corredo contenute nella nota integrativa. Esse dovranno essere corpose e contenere sia i riferimenti quantitativi sia quelli qualitativi sulla base dei quali sono state effettuate le stime delle perdite future e le proiezioni dei flussi di cassa attesi. Inoltre sono evidenti la sua elevata complessità e i costi di gestione necessari all' introduzione dello stesso. Soprattutto in merito al sistema di gestione dei crediti, che si distacca dalla semplificazione che la riforma dell' IFRS 9 ha avuto ad esempio in tema di *hedge accounting* o di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e il suo avvicinarsi, rispetto al sistema dell' *incurred loss*, al criterio valutativo del *fair value*, riducendo quindi l' effetto pro ciclico delle svalutazioni solo in parte.⁷³

⁷³ Günther Gebhardt, *Ibidem*, p.171

2.4 Interazione tra IFRS 9 e Basilea III in tema di *OCI* e sistema di rilevazione delle perdite da *impairment*. Cenni Generali

L' applicazione del nuovo standard IFRS avverrà, per tutti i soggetti che adottano le regole contabili emanate dallo IASB, a partire dall'1 Gennaio 2018, con la previsione di un regime provvisorio di *parallel running* per l'anno 2017 al fine di valutarne gli impatti economici e per permettere alle società di adattarsi alle nuove norme. Nel primo capitolo sono stati analizzati i capisaldi dello IAS 39 in materia di rilevazioni delle attività finanziarie e in particolare modo la disciplina degli strumenti *available for sale* e dell' impatto economico che essi hanno avuto sui bilanci bancari nel triennio post- crisi economica del 2009, in seguito nella prima parte del presente capitolo sono affrontate ed analizzate le principali novità della disciplina dell' IFRS 9. Nel presente paragrafo verranno valutati gli eventuali impatti che lo standard IFRS 9 produrrà sui bilanci degli istituti bancari in termini di risultati economici e soprattutto sui coefficienti patrimoniali dettati dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, cristallizzati nel complesso articolato di provvedimenti comunemente denominato Basilea 3. Come visto in precedenza a partire dai bilanci del 2018 le banche non potranno più classificare quegli strumenti finanziari contenuti nel comparto degli *afs* in tale categoria, poiché cesserà di esistere. Occorrerà quindi da parte delle banche uno sforzo di *riassessment* del portafoglio di asset posseduti che dovranno essere filtrati attraverso i due driver valutativi dello *SPPI test* sui flussi di cassa e dell' analisi del modello di business. Nella riforma dello standard contabile è stata prevista una categoria simile a quella degli *afs*. Si tratta del comparto analizzato in precedenza degli *Hold to Collect and Sale*; in esso gli strumenti vengono valutati al fair value e le eventuali variazioni di valore dello stesso vanno ad impattare nella riserva di patrimonio netto dell' *Other Comprehensive Income* e non in conto economico. Tanto è vero che tale categoria è anche denominata FVOCI (*fair value through other comprehensive income*). I *debt & equity instruments* posseduti potranno entrare nella categoria dei FVOCI soltanto se essi non superano il test sui *cash flow*, ma al contempo soddisfino la richiesta oggettiva che il modello di business sia di tipo misto, e dunque destinato a contenere sia portafogli di asset per cui via sia la volontà di detenerli a lungo termine sia strumenti destinati alla vendita, *held for trading*. L' applicazione dello standard dovrà essere, a parte talune eccezioni, retrospettiva

come se i criteri valutativi fossero stati applicati agli strumenti anche per i bilanci di esercizio precedenti al 2018 e il principio fosse stato sempre valido. Si prevede che la categoria dei FVOCI mantenga un certo rilievo nei bilanci bancari, ancor più dopo che lo stesso IASB le ha attribuito caratteri di precipuità, che la vecchia categoria degli *afs* non aveva, essendo definita dallo stesso *board* come categoria residuale. Con l'entrata in vigore di Basilea III gli strumenti *afs* hanno un trattamento differenziato per quanto concerne il loro computo nel capitale bancario di prima qualità, definito *common equity tier 1* o nella forma abbreviata CET1, a seconda che il saldo della riserva sia positivo o negativo. In sostanza se negativo va a impattare sul computo dei fondi propri ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, dunque la volatilità della quota di riserva OCI ex IAS 39⁷⁴ è non neutrale ai fini del calcolo CET 1 e dello stesso *total capital ratio*. Nello specifico il trattamento delle riserve *Other Comprehensive Income* avviene attraverso il filtro dello stesso sul calcolo dal patrimonio di vigilanza; quindi con il nuovo articolato normativo, prodotto dal Comitato di Basilea, a regime tali riserve vengono filtrate, aumentando pertanto potenzialmente la volatilità dei patrimoni e andando a costituire un problema in più per il *monitoring* delle banche ai fini del rispetto dei requisiti dettati da Basilea III. Prima di entrare nel merito della questione, è d'uopo un rapido focus sul contenuto della disciplina di Basilea III e sui principali contenuti che saranno necessari alla piena comprensione del continuo dell'analisi.

Basilea III rappresenta il *framework* di riferimento attuale della disciplina di vigilanza, supervisione e gestione dei rischi finanziari del settore bancario e delle imprese di investimento in genere, ed è stato introdotto dal *Basel Committee on Banking Supervision* nel 12 Settembre 2010 a seguito del *crunch* finanziario globale e delle nuove esigenze di reazione alle cause e soprattutto agli effetti della crisi. L'animus di fondo di tali provvedimenti è quello della tutela dei risparmiatori e dei depositanti bancari, riducendo il rischio di fallimento di una banca e, in maniera più ampia, della garanzia di stabilità al settore finanziario. L'idea di fondo è di definire un patrimonio di base, che sarà indisponibile per la banca, a fronte dei diversi rischi che essa si trova a fronteggiare, come il rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio della controparte. Per ogni tipologia di rischio sopportato dovranno essere garantiti da parte delle banche il rispetto di taluni coefficienti patrimoniali, definiti in maniera più o meno restrittiva (dal CET1 al *Total Capital Ratio*). Essi rappresenteranno la quota di fondi propri che potranno essere utilizzati in caso di insolvenze dei debitori o più in generale di perdite economiche; un vero e proprio patrimonio contabile interpretato in chiave conserva-

⁷⁴ Franco Masera, Gianfranco Massoni, *Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, 2012, p.23

tiva e prudenziale che è vincolato entro taluni parametri quantitativi stabiliti dal Comitato di Basilea. Dal 1° gennaio 2014 si applica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) con il quale vengono introdotte nell'Unione Europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con l'articolato insieme di documenti unitariamente denominato "Basilea 3" in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo pilastro) e informativa al pubblico (Terzo pilastro). Il CRR e la direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell'Unione Europea per banche e imprese di investimento dal 1° gennaio 2014. Tali regole sono poi integrate dall'Autorità europea di supervisione (ESA), e dalle rispettive banche centrali nazionali; in Italia ad esempio la Banca d'Italia ha emesso le circolari n° 286 e n° 154 con cui vengono introdotte le norme tecniche di attuazione. I concetti chiave per una comprensione dei prossimi due paragrafi e che dunque occorre brevemente analizzare sono i seguenti:

- *Risk Weighted Assets*, o RWA. Esse sono definite come le attività ponderate per il rischio possedute dalle banche. In sostanza trattasi di un vero e proprio attivo patrimoniale il cui valore nominale è corretto per i differenti rischi fronteggiati dalle banche e precedentemente elencati. La logica di fondo dell'inclusione del rischio all'interno del valore degli assets è quella di attribuire un coefficiente di ponderazione crescente all'aumentare del tasso di rischiosità degli stessi. In tal modo il calcolo produce un incremento degli RWA all'aumentare del rischio delle attività, e un decremento al suo diminuire. Per esempio, a parità di valore nominale di due differenti attività finanziarie, la detenzione in portafoglio di un'obbligazione *corporate* di un'impresa con perdite nei bilanci passati e *rating* B, genera degli RWA più elevati rispetto alla detenzione in portafoglio di un titolo di stato di un *bund* tedesco a breve scadenza e a basso rischio sistemico, con *rating* AAA. L'ammontare degli RWA influenza quindi l'entità del patrimonio che le banche devono detenere per soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimoniale richiesti dal Comitato di Basilea. Essi fanno sì che una parte del patrimonio - quella che deve essere accantonata a fronte degli impieghi rischiosi - diventi di natura indisponibile (non può cioè essere impiegata in attività rischiose). La banca deve quindi coprire con il patrimonio di base una

determinata percentuale dei propri RWA, che aumenta al crescere dei rischi assunti;

- *Common Equity Tier*⁷⁵, abbreviato in CET; esso rappresenta il patrimonio di base e di qualità primaria di una società ed è dato da:
 - Le azioni emesse dalla banca stessa che ne vanno a comporre il patrimonio netto;
 - Lo stock surplus;
 - Gli utili trattenuti;
 - Le riserve OCI accumulate;
 - Le azioni emesse da società consolidate sussidiarie e possedute da terzi, incluse nel calcolo del CET1;
 - Deduzioni previste per il calcolo del CET1, definite come *regulatory adjustments*;
- *Tier 2*, patrimonio supplementare composto da numerosi strumenti finanziari con qualità inferiore rispetto alla categoria precedente, tra cui le obbligazioni emesse dalle società a copertura del fabbisogno finanziario.

La somma tra il Tier 1 (dato dalla somma del CET1 e dell' *additional tier 1*) e il Tier 2 da il *Total Capital*. Terminata la panoramica sulle voci principali degli indici di vigilanza patrimoniale, si può passare alla valutazione degli stessi; ne elenchiamo solamente 2 il *common equity tier 1 ratio* (CET 1 ratio) e il *total capital ratio* (TCR).

- Il CET 1 è dato dal rapporto tra il CET1 e l' RWA; per esso il Comitato di Basilea prevede che non sia inferiore al 4,5% per gli istituti bancari e le altre società finanziare sottoposte a normativa di vigilanza;
- Il secondo requisito di vigilanza patrimoniale è il TCR; esso è dato dal rapporto tra il *total capital* e l' RWA e il limite inferiore è stabilito nella misura del 8%.

Appare dunque chiaro come all' aumentare del RWA e quindi della rischiosità delle esposizioni di una banca vi sia un peggioramento dell' indice e, *ceteris paribus*, per mantenere inalterato il valore dei due indici all' aumentare del valore del denominatore dovrà seguire

⁷⁵ PWC, *Risk and Capital Management under Basel III*, 2011
https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/pdf/workshop_session_1.pdf

un proporzionale aumento del CET1 e del Tier 2. Dunque occorre che una maggiore quantità di patrimonio nelle diverse definizioni del *common equity tier 1* e del *tier 2* sia vincolato e impiegato in maniera indisponibile a fronteggiare i maggiori rischi corsi, da quello di credito a quello di mercato, ovvero la maggiorata esposizione finanziaria causata da un più grande attivo patrimoniale. Tali requisiti impongono quindi dei vincoli pratici ai bilanci delle banche, andando di fatto a incidere sulle scelte di investimento degli stessi, la quantità e la qualità degli impieghi che si possono detenere e sulle scelte di copertura del fabbisogno finanziario e della tipologia stessa di struttura finanziaria implementata. Il piano di azione quindi è ben diverso da quello degli *accounting standards*, laddove quest' ultimi vanno ad agire sulla modalità e sulle regole di costruzione del bilancio d'esercizio nei suoi diversi prospetti economici, finanziari e patrimoniali e sulla reportistica contabile, avendo come scopo ultimo quella della trasparenza e affidabilità della stessa. Le norme di Basilea III vanno invece a operare sul diverso livello dell' adeguatezza del modello economico di una banca, e della misura in cui esso assolvendo il rispetto dei vincoli patrimoniali sia sicuro per il sistema finanziario di cui esso fa parte. In tale ottica i risvolti degli effetti congiunti delle due diverse normative sui bilanci bancari possono essere interessanti e degni di approfondimento.

2.4.1 Gli Afs ai giorni nostri, trattamento delle riserve da rivalutazione in Basilea III

Lo IAS 39 è ancora attivo per i bilanci di esercizio 2017, che saranno gli ultimi in cui gli strumenti finanziari verranno iscritti secondo le precedenti regole. Ebbene dal 2018 ai fini della determinazione del *common equity tier 1* sarà necessario tenere conto delle riserve FVOCI andando a considerarle come filtri prudenziali ai fini dal calcolo del CET1. Le riserve da rivalutazione rientrano nel calcolo del *common equity tier 1* a esse vanno poi applicati i filtri associati alle variazioni di fair value sui titoli di debito e capitale inclusi nel comparto *available for sale*. È dunque evidente che la volatilità della riserva influisce sulla stima del coefficiente patrimoniale del CET1 e del TCR, eventuali *unrealized losses* vanno a ridurre il patrimonio di vigilanza primario disponibile per la copertura dei *risk weighted assets*. È stato in-

fatti affermato in dottrina contabile⁷⁶ come la nuova normativa sulla sorveglianza bancaria abbia prodotto in genere un maggiore impatto della pro-ciclicità delle variazioni dei valori contabilizzati al fair value sugli indici CET1 ratio e sul *leverage ratio* degli istituti di credito statunitensi, provocando nel tempo una più netta oscillazione degli stessi indici di vigilanza. Inoltre è stata dimostrata come via sia una forte correlazione tra il tasso di interesse di lungo periodo e la variazione della riserva di fair value OCI e allo stesso modo tale indicatore statistico si mantengono elevato per la relazione tra gli indicatori patrimoniali dettati dal *framework* di Basilea III e nuovamente il tasso di interesse a lungo termine. Dunque è ipotizzabile un elevato effetto amplificativo della riserva *afs* su *ratios* nei casi in cui le banche detengono elevate quote di strumenti disponibili per la vendita in bilancio, gli stessi *countercyclical buffer* (previsto nella misura del 2,5% del RWA) e il *global systemically important institutions buffer* (in misura variabile tra l' 1% e il 3%) in periodi di congiunture negative, e dunque di valutazioni al *fair value* in discesa e aspettative di tassi di interesse in calo, possono non bastare per mitigare il rischio di capitale derivante.

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale detenuti nel portafoglio degli *available for sale*, Basilea 3 prevede le seguenti regole:

- Gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 % nel patrimonio di vigilanza di scendo livello definito *tier 2*;
- Gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono invece dedotti integralmente dal patrimonio di base, *common equity tier 1*.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame. Mentre sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, relative all' innalzamento del rischio di credito, in quanto rilevate a conto economico e costituenti perdite da *impairment* ed impattanti totalmente sul CET1, tema che tratteremo nel successivo paragrafo. Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° e 3° livello emesse da banche, società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio dei di-

⁷⁶ Jonathan A. Batten, Niklas F. Wagner, *Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing*, 2014, p. 79

sponibili per la vendita e che rientrano già tra gli aggiustamenti di capitale dal patrimonio di vigilanza della banca stessa. È d'uopo precisare che tali strumenti finanziari classificati in bilancio nel portafoglio degli *available for sale* sono da dedurre dal patrimonio di vigilanza al valore iscritto in bilancio al lordo della riserva negativa e al netto di quella positiva⁷⁷. Dunque la correzione sulle riserve *afs* previste dal Comitato sono necessarie ai fini di evitare un *double counting* della stessa tra i filtri prudenziali del patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia recependo la normativa di vigilanza bancaria di Basilea III ha introdotto dunque un approccio asimmetrico, mentre ad esempio altri paesi europei hanno seguito un'altra strada, sempre dettata dal CEBS⁷⁸, nel trattamento delle riserve *afs* che è quella della neutralizzazione sia del *plus* che del *minus*, come se gli strumenti *available for sale* fossero valutati al costo. L'approccio asimmetrico adottato dalla Banca d'Italia all'indomani della crisi finanziaria del 2009 e in situazione di mercati fortemente volatili e turbolenti poteva essere oltremodo penalizzante nella misura in cui vi erano variazioni repentine del *fair value* degli strumenti finanziari non legati a permanenti variazioni del merito di credito degli emittenti ma al clima di sfiducia generale del mercato finanziario. In tale prospettiva la Banca d'Italia ha inserito un correttivo⁷⁹ per lenire tali effetti prevedendo per le banche, le società d'investimenti mobiliari e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali dei paesi appartenenti all'Unione Europea e inclusi nel portafoglio *afs*, la possibilità di neutralizzare le variazioni di *fair value* sia positive che negative secondo la linea guida alternativa prevista dal CEBS in merito al trattamento delle riserve *afs*. Sono poi previste due condizioni per l'esercizio dell'opzione:

- Che essa sia applicata a tutti i titoli di tale tipologia detenuti nel portafoglio *afs*;
- Che sua scelta sia irrevocabile, e quindi non modificabile nel tempo.

Tale regime derogatorio terminerà con i bilanci 2017, in quanto a partire dal 2018 la categoria degli strumenti *available for sale* cessa di esistere e anche il provvedimento previsto dalla Banca d'Italia perderà la sua inefficacia.

Terminata la panoramica sulla disciplina degli strumenti *afs* da parte della normativa di vigilanza bancaria, viene presentato un semplice esempio in cui si mostrano gli effetti che

⁷⁷Banca d'Italia, *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*/Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 8° aggiornamento del 18 novembre 2011, p.27

⁷⁸Kenneth Bon, *Did Basel III Miss the Point? The Role of IFRS's Other Comprehensive Income*, 2017, p.3

⁷⁹ Banca d'Italia, *DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali*, 18 Maggio 2010

possono avere sugli indici di adeguatezza patrimoniale le diverse contabilizzazioni degli strumenti *afs* secondo l' approccio della neutralizzazione e quello del trattamento asimmetrico. Si consideri una banca avente *risk weighted assets* per 600.000 euro e una situazione di *equity* prima del calcolo dell' impatto della riserva OCI di 50.000, inoltre il suo *tier2 (T2)* è pari a 12000 euro . La nostra variabile indipendente sarà la riserva *afs* che assumerà nei due scenari previsti sia un valore positivo pari a 4500 euro che negativo, -4500 euro. In seguito al suo impatto si avranno degli effetti diversi sui due indici patrimoniali considerati del *CET1 ratio*, dato dal rapporto tra *CET1* e *RWA*, e il *TCR* pari al rapporto della somma del *CET1* e del *T2* (è stato considerato l' *additional tier 1* pari a 0) fratto il valore al denominatore del *RWA*, secondo le regole di contabilizzazione utilizzate. I risultati ottenuti sono contenuti nella seguente tabella riassuntiva di figura 2.

	SCENARIO 1 (NEUTRALIZZAZIONE PIENA)	SCENARIO 2 (RISERVA FV P.N. - 4500)	SCENARIO 3 (RISERVA FV P.N. +4500)
RISK WEIGHTED ASSETS	600.000	600.000	600.000
EQUITY PRE OCI	50.000	50.000	50.000
RISERVA OTHER COMPREHENSIVE INCOME	+/- 4500	- 4500	4500
COMMON EQUITY TIER 1 (CET 1)	50.000	45.500	50.000
TIER 2 CAPITAL (T2)	12.000	12.000	14.250
CET1 RATIO (CET1/RWA)	8,3%	7,6%	8,3%
TOTAL CAPITAL RATIO (CET 1 + T2)/RWA)	10,3%	9,6%	10,7%

Figura 2

Nel primo scenario di neutralizzazione piena la riserva OCI intestata alle variazioni degli *afs* sarà ininfluenza al calcolo del *CET1 ratio* e del *total capital ratio*, e dunque sia che essa sia negativa e sia che assuma valore positivo si avrà un risultato per i due indici pari rispettivamente all'8,3% e al 10,3%. Nel secondo scenario invece è stata considerata una variazione negativa della riserva *afs* pari a -4500. Essa andrà a impattare interamente sul risultato

del *common equity tier* dove verrà registrato un valore di 45.500 euro. Va da se che si avranno degli indici dal valore più basso rispetto al primo scenario, essi sono pari al 7,6% e al 9,6%. Nel terzo scenario invece viene considerata una riserva *afs* pari a 4500, non cambia in valore assoluto rispetto all' equity pre-OCI, tuttavia essa ha segno positivo. Il trattamento asimmetrico delle variazioni di riserva prevede che nel caso essa sia positiva vada a impattare nella misura del 50% sul patrimonio di secondo livello o *tier2*. Quindi avremo un CET1 pari a 50.000 come nel caso del primo scenario e un T2 pari a 14.250 euro, valore dato dalla somma dei 12.000 euro e della metà della variazione di fair value pari a 4500 euro. In tale scenario il CET1 è pari all'8,3% e il TCE al 10,7%. La cosa che si può sottolineare è appunto la diversa misura che la volatilità del TCR ha a seconda che la variazione del *fair value* sia positiva o negativa; infatti considerando lo scenario neutrale come quello di riferimento una variazione positiva della riserva *afs*, di pari intensità in valore assoluto rispetto al patrimonio netto, avrà un impatto migliorativo in termini percentuali del *total capital ratio* ridotto rispetto alla situazione peggiorativa dato da un valore negativo della riserva *afs*. Se negativa il peggioramento del TCR rispetto allo scenario neutrale è pari allo 0,7% oltre ad uno scontato peggioramento del CET1 *ratio* pari allo 0,7 %; per una variazione di pari valore assoluto ma positiva il miglioramento è “soltanto” dello 0,4%, a fronte del CET1 *ratio* che resta pressoché invariato. Tale risultato è ovviamente da imputare al meccanismo asimmetrico e dunque le banche che adottano tale sistema in contesti di congiuntura negativa economica possono scontare un' ulteriore penalità sul valore degli indici patrimoniali di vigilanza, in cui variazioni negative di *fair value* possono avere pesanti effetti sugli stessi. Viene mostrato un estratto del bilancio d' esercizio 2016 di Mediobanca in cui si mostra come in concreto una banca sottoposta al regime di Basilea 3 presenti il prospetto per il calcolo del *common equity tier* e che voci essa inserisca tra i filtri prudenziali. Essa nell' informativa qualitativa sul patrimonio di vigilanza identifica come è stato composto il CET1 e quali siano le voci inserite tra i filtri prudenziali. Ecco un estratto della stessa: “Il Common Equity Tier1 (cd. CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali (8.666,4 milioni) è costituito – per la quota di pertinenza del Gruppo e dalla quota dei terzi - dal capitale versato, dalle riserve, dall'utile di periodo al netto del dividendo dell'esercizio e dalle altre componenti reddituali. Da questo importo sono dedotti i cosiddetti filtri prudenziali (0,8 milioni), tra i quali le altre variazioni prudenziali (49,2 milioni) connesse alle valorizzazioni degli strumenti finanziari (cd. AVA e DVA) ... Vengono infine considerati le rettifiche derivanti dagli aggiustamenti dovuti all'applicazione del regime transitorio (51,7 milioni), tra i quali l'esclusione dalle riserve positive sui titoli disponibili per la vendita di quelle relative ai titoli di debito di emittenti sovrani di paesi dell'Unione Europea ...” Dun-

que in questo caso Mediobanca godendo del regime transitorio di neutralizzazione delle riserve *afs* relativi a titoli emessi dalle amministrazioni centrali dei paesi UE ha perso l'opportunità di contabilizzare nella voce del T2 circa 26 milioni di euro (il 50% dei 51,7 milioni, valore della riserva positiva). Di seguito, in figura 3, viene mostrato il prospetto dell'informativa quantitativa contenente la composizione patrimoniale del *common equity tier 1*.

Tavola 3.1 – Composizione Patrimoniale

	30 giugno 2016	30 giugno 2015
A. Capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 - CET 1</i>) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	8.666.398	8.604.990
di cui strumenti di CET 1 oggetto di disposizioni transitorie	—	—
B. Filtri prudenziali del CET 1(+/-)	(788)	41318
C. CET 1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	8.665.610	8.646.308
D. Elementi da dedurre dal CET 1	(2.109.090)	(863.115)
E. Regime transitorio - Impatto su CET 1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	(51718)	(645.698)
F. Totale Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 - CET 1</i>) (C-D+E)	6.504.802	7.137.495

Figura 3⁸⁰

2.4.2 Criticità nel coordinamento del sistema degli accantonamenti sulle svalutazioni degli strumenti finanziari nel nuovo approccio IFRS 9 e nel sistema di vigilanza bancaria di Basilea 3.

Dopo aver terminato l'analisi della normativa di Basilea 3 inerente le riserve di fair value iscritte in patrimonio netto, il presente paragrafo è dedicato agli interessanti risvolti che lo standard IFRS 9 avrà in tema di registrazione delle perdite da *impairment* e dalle problematiche che sorgono nell'interazione con la normativa di vigilanza bancaria. Quest'ultima infatti prevede un sistema di rilevazione delle perdite sui crediti e delle correzioni apposte sul patri-

⁸⁰ Mediobanca, *Paragrafo 3*, <https://www.mediobanca.com/static/upload/pil/pillar-iii-3-ita.pdf>

monio di vigilanza che può entrare in contrasto con quello proposto dallo standard contabile. Come detto in precedenza uno *standard account setter* ha finalità differenti, legate all' affidabilità e alla comparabilità dell' informativa di bilancio, rispetto alla normativa di vigilanza bancaria che ha come obiettivo quello di garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario, e tali discrepanze di intenti possono esacerbarsi nel caso della registrazione contabile di perdite su crediti, laddove le nuove normative contabili vanno a interagire in maniera complessa con la regolamentazione di vigilanza. L' IFRS 9 propone un modello che si può definire neutrale rispetto al rischio, in cui i due capisaldi e novità dello stesso standard sono il concetto di *expected loss* e correlato principio di approccio *forward looking* nel rilevamento delle perdite, e il concetto di *lifetime loss*, ossia di perdita attesa per tutta la vita utile imputata agli strumenti finanziari classificati negli stage 2 e 3. Invece per quanto riguarda il c.d. metodo standard o IRB *foundation*, fin dal primo accordo di Basilea si è riconosciuta la differenza tra le rettifiche di valore generiche, che possono concorrere al patrimonio di vigilanza (*generic provisions*, o GP) e quelle a poste a fronte di rischi specifici, dunque non computabili nel capitale (*specific provisions* o SP) ma poste entro certi limiti a deduzione dei *risk weighted assets* nel computo degli indici di patrimoniale. Basilea 3 considera il concetto di *expected loss*, ossia le perdite attese in un certo orizzonte temporale, legati a eventi dei successivi 12 mesi dalla data di redazione del bilancio e le *unexpected loss*, i picchi di perdite che si possono patire in tale finestra temporale. Prima di analizzare i punti critici dell' interazione dei due modelli di svalutazione del credito, appare necessario aprire una finestra sui concetti di *specific* e *generic provisions*. L' attuale trattamento delle perdite sui crediti prevede una differenziazione tra perdite specifiche e perdite generiche:

- Le rettifiche di valore generiche sono computate, con valore negativo, nel *tier2* fino all'1,25% dell' importo del RWA. Si tratta infatti di riserve detenute a fronte di perdite future o presenti ma non ancora identificate; esse sono dunque liberalmente disponibili per fronteggiare eventi negativi di erosione del patrimonio di vigilanza che si materializzeranno in futuro e quindi sono incluse nel capitale di vigilanza, seppur in quello di minore qualità. Esse:
 - Sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che ancora devono concretizzarsi;

- Riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l'ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificata una causa generatrice di perdite.⁸¹
- Le *specific provisions* sono invece dedotte dal valore regolamentare dell'*exposure at default*. Esse dunque vanno ad incidere sulle attività ponderate per il rischio, la cui determinazione si basa sul valore dell'esposizione al netto di tali rettifiche diminutive. Tra esse si possono menzionare:
 - Le perdite da *impairment* iscritte in conto economico sugli strumenti finanziari e collegate al rischio di credito;
 - Le perdite di sicura realizzazione, su cui però è ancora dubbia la misura dell'esposizione.

Il problema che sorge dall'introduzione del nuovo IFRS 9 è che con lo IAS 39, basato sulle perdite *incurred loss*, non poteva mai verificarsi la registrazione di perdite economiche legate a svalutazioni generiche; infatti le svalutazioni effettuate in seguito ad *impairment test* rientravano tra le rettifiche specifiche. Al contrario nel nuovo modello *expected loss* introdotto dall'IFRS 9 la distinzione diventa più fumosa. Infatti, mentre le svalutazioni sulle attività *impaired* dello stage 3 sono facilmente identificabili come rettifiche specifiche, per i caratteri di "specifico" riferimento a un determinato strumento finanziario che esse hanno, per le attività *performing* degli stage 1 e 2, le svalutazioni effettuate e registrate su di esse nel fondo "*loan loss allowance*" possono rientrare indifferentemente sia tra le *specific provision* e dunque a deduzione dell'EAD, sia tra le *generic provisions*. In quest'ultimo caso oltre ad impattare negativamente sul risultato economico, in quanto le svalutazione dell'anno sono riportate tra le componenti negative di reddito, le stesse perdite registrate potrebbero venire incluse essendo GP a diretta deduzione del patrimonio di vigilanza di secondo livello *tier2*, entro i limiti del 1,25% del RWA. Ed è proprio questo il caso della registrazione di un *double counting* che ovviamente va a impattare in maniera negativa e "ingiustificata" esclusivamente ai fini del calcolo degli indici di solidità patrimoniale, restando immuni le regole di contabilizzazione dettate dall'IFRS 9 e che come specificato vanno ad agire al livello anteriore di "costruzione" della reportistica di bilancio. Nello specifico l'*expected loss* rilevata secondo le regole dello standard contabile tra le componenti negative di reddito va a peggiorare il risultato del *com-*

⁸¹ Regolamento UE N. 183/2014 della Commissione Europea

mon equity tier 1 in quanto è registrato un minore risultato d' esercizio. Allo stesso tempo nel caso essa sia una perdita legata a un credito registrato indifferentemente negli stage 1 o 2 e legati a un rischio di credito potenziale, la stessa perdita dovrà essere fatta rientrare tra le *general provisions* e dunque andare a deduzione del T2, con un doppio peggioramento del risultato del *total capital ratio*, dato dalla somma del CET1, dell' *additional tier1* e del T2. Inoltre il problema è acuito dalla diversità dei provvedimenti nazionali di recepimento di Basilea III in merito alle regole attuative sulla determinazione delle GP e SP per il calcolo degli indici, andando ad aumentare il rischio di incomparabilità della produzione degli stessi indici. In tal senso il modello di *impairment* proposto dal FASB e legato ancora a una logica di fondo dell' *incurred loss*, creerà minori problemi di adattamento alla disciplina della sorveglianza contabile. Altra problematica potrebbe essere legata all' impatto che il nuovo sistema di rilevamento delle perdite avrà sulle *generic provisions*, producendo un incremento delle stesse deduzioni rispetto agli anni passati, e portando a peggioramenti del valore della voce di patrimonio del *tier2*. Nel 2016 il Comitato di Basilea ⁸² ha originariamente proposto tre diversi approcci alternativi finalizzati alla risoluzione del problema del *double counting*:

- Il primo prevede che venga mantenuta la distinzione attuale tra le rettifiche di svalutazione dei crediti generali e quelle specifiche. L' animus di tale approccio sarebbe quello di preservare la continuità di Basilea III in tema di trattamento delle rettifiche contabili e di rimandare ai legislatori e ai regolatori nazionali le problematiche di coordinamento delle due discipline. Con il rischio che in paesi diversi siano adottate soluzioni di armonizzazione differenti;
- Il secondo approccio prevede una ridefinizione dei concetti di *general provision* e *specific provision* che tengano conto del *three bucket approach* dell' IFRS 9 e delle tipologie di perdite che sono registrate a seconda che il credito faccia parte di uno dei tre stage previsti. Si possono considerare come specifiche le perdite dello *stage 3* sui crediti *impaired* e la quota delle rettifiche entro i 12 mesi sullo *stage 2* e generiche le perdite registrate in bilancio, ossia la quota di *stage 2* rimanente e quelle dello *stage 1*. Altra possibilità è quella che prevede come GP le *expected losses* sui portafogli di crediti performing e quindi quelli del portafogli di crediti di livello 1 e 2, e quelle dello *stage 3* come specifiche. Il pregio di tale approccio sarebbe quello di dare una maggiore armoniz-

⁸² Basel Committee on Banking Supervision, *Regulatory treatment of accounting provisions*, 2016 <http://www.bis.org/bcbs/publ/d385.pdf>

zazione tra l'articolato normativo dell' IFRS 9 e la normativa di vigilanza bancaria proponendo un approccio unitario per le banche che operano in contesti economici diversi;

- Il terzo approccio prevede una rivisitazione del concetto di perdite, che superi la distinzione esistente tra *general* e *specific* provision e introduca anch' esso il concetto di *expected loss* per le rettifiche contabili dei crediti delle banche che adottano il metodo standard, *IRB foundation approach*. Quest' ultimo prevede per classi di investimenti differenti *risk weight* o fattori di ponderazione, tuttavia in tale approccio sono assenti i concetti di *probability of default* e *loss given default* che sono stati analizzati nel paragrafo precedente e sono necessari per la valutazione dell' *expected loss*. In tal senso a ogni *risk weight* dovrà essere associato a un fattore percentuale di perdita attesa, che deriverebbe dalla *LGD* e dalle *PD* assegnate alle differenti classi di strumenti finanziari. Una volta individuata la perdita attesa ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza si potrebbe passare alla verifica se essa sia coperta dalle perdite contabili registrate in bilancio. Nel caso che le perdite contabilizzate siano inferiori alle perdite regolamentari, la differenza può essere dedotta dal CET1. In tal modo, tra l'altro, si incentiverebbero le banche a operare un maggior volume di rettifiche.

In risposta a questo quadro di alternative disponibili, nel Marzo del 2017, il Comitato di Basilea ha pubblicato i dettagli del trattamento regolamentare provvisorio delle norme contabili per le disposizioni transitorie⁸³. Tali misure sono state pubblicate come risposta allo standard contabile internazionale dell' IFRS 9 in materia di accantonamenti delle *expected loss*. In esso il Comitato ha stabilito che verrà mantenuto l'attuale trattamento regolamentare degli accantonamenti sulle perdite contenute nel *framework* di Basilea III (e dunque il primo dei tre approcci prima descritti) per un periodo interinale, tale scelta è dettata dai tempi stretti prima dell' entrata in vigore dell'IFRS 9 e permetterà al Comitato di prendere in considerazione più approfonditamente la tematica dell' armonizzazione delle due discipline, ricercando la soluzione più adeguata ed efficiente. Nel frattempo è concessa alle giurisdizioni nazionali di adottare disposizioni transitorie per sterilizzare o comunque ridurre qualsiasi potenziale impatto negativo sul patrimonio di vigilanza derivante dall'introduzione della rilevazione in bi-

⁸³ Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements <http://www.bis.org/bcbs/publ/d401.pdf>

lancio delle *expected loss* su crediti. Per meglio comprendere gli effetti delle diverse ipotesi sui coefficienti patrimoniali si consideri il seguente esempio. Si consideri una banca che presenta una *gross exposure at default* pari a 900.000 euro e un coefficiente di ponderazione per il calcolo del RWA pari al 100% e che, applicandolo IAS 39, contabilizza 10.000 euro di accantonamenti per perdite da svalutazioni su crediti che rientrano interamente tra le *specific provision* a deduzione della *gross exposure at default*. Il *common equity tier 1* è pari a 80.000 euro e il T2 a 30.000. Tale è lo scenario di base, si consideri ora un duplice scenario alternativo in cui si prospetta un aumento degli accantonamenti in seguito all'adozione dell'IFRS 9 pari al 30%. Gli accantonamenti salgono a 13.000, ciò comporta un minore risultato d'esercizio pari a 3000 per le maggiori svalutazioni registrate in bilancio che viene "spesato" in un più basso CET1 pari a 77.000

	SCENARIO 1 (IAS 39)	SCENARIO 2 (IFRS 9 50% GENERIC)	SCENARIO 3 (IFRS 9 20% GENERIC)
GROSS EAD	900.000	900.000	900.000
SPECIFIC PROVISIONS	10.000	6.500	9.100
NET EAD	890.000	893.500	890.900
RISK WEIGHTED ASSET (NET EAD* RISK WEIGHT 100%)	890.000	893.500	890.900
COMMON EQUITY TIER 1 (CET 1)	80.000	77.000	77.000
TIER 2 CAPITAL (T2)	30.000	30.000	30.000
GENERIC PROVISIONS	0	6.500	3.900
TOTAL CAPITAL	110.000	100.500	103.100
CET1 RATIO (CET1/RWA)	8,99%	8,62%	8,64%
TOTAL CAPITAL RATIO (CET 1 + T2- GP)/RWA)	12,36%	11,25%	11,57%

Figura 4

. I due scenari si differenziano per il fatto che nel secondo gli accantonamenti sono equamente divisi tra GP e SP (6500 euro per entrambi i fondi), laddove nel secondo si ipotizza che il 30% (pari a 3900 euro) degli stessi venga considerato, ai fini dell' applicazioni di Basilea 3, come *generic provision* e la restante quota viene dedotta dall' EAD lorda. Il prospetto per il calcolo degli indici *CET1 ratio* e *total capital ratio* nei tre diversi scenari è contenuto in figura 4. Rispetto al primo scenario si ha un peggioramento del *CET1 ratio*, dall'8,99% all'8,62% e all' 8,64% rispettivamente per il secondo e il terzo scenario. Ciò è dovuto al fatto che si registra un minore CET1 dovuto a maggiori accantonamenti registrati in conto economico e all' aumento del RWA dovuto al fatto che vi sono minori deduzioni specifiche rispetto allo scenario base, nonostante l' incremento generale degli accantonamenti. Il terzo scenario prevede un indice lievemente migliore del secondo, ciò è dovuto a un più basso denominatore (RWA) a parità di valore del CET1 che gode di maggiori deduzioni delle SP. Il peggioramento percentuale del TCR è ancora maggiore, si passa infatti dal 12,36% del primo scenario all'11,25% e all' 11,57% del secondo e terzo scenario. Le considerazioni da fare sono che l' effetto amplificativo della variazione negativa sconta oltre all' abbassamento del CET1 anche un minor valore del *total capital*, dovuto alle maggiori GP che ne vanno a ridurre il valore. Esse sono ovviamente più alte nel secondo scenario, laddove è stato previsto che il 50% degli accantonamenti sia da considerare *generic provision*. Dall' esempio effettuato appare chiaro come sia cruciale la modalità con cui le banche recepiranno la normativa IFRS 9 in tema di *provisioning* e l' atteggiamento di armonizzazione della stessa con la normativa di vigilanza che esse adotteranno. Un differente bilanciamento dell' approccio di coordinamento della rilevazione degli accantonamenti per le *expected loss* e della loro inclusione tra le GP o le SP può portare a rilevanti effetti peggiorativi degli indici di solidità patrimoniale. Inoltre l' esempio condotto è una mera "ipotesi di scuola" e non viene considerato l' effetto amplificativo del *double counting* che si verifica quando una perdita attesa che viene riferita già alla vita attesa dello strumento finanziario e viene iscritta nel *profit and loss*, sia poi inclusa anche tra le perdite generiche sull' orizzonte temporale dell' anno. Sono dunque auspicabili gli interventi dei rispettivi legislatori nazionali ed enti regolatori affinché vengano messi appunto dei sistemi di protezione da tale fenomeno che comporterebbe un peggioramento del capitale regolamentare senza che vi sia un effettivo peggioramento dei rischi che un istituto di credito si trova normalmente a fronteggiare.

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce di quanto scritto e analizzato in questi due capitoli, si può affermare che in un mercato finanziario globale e turbolento, soggetto a cicli di *boom* e *crunch* dei principali indicatori macroeconomici sempre più serrati, le banche rappresentano i soggetti le cui sorti sono cruciali per l'intera economia, per via delle dimensioni economiche in termini di attivi patrimoniali, risultati d'esercizio e capacità di influenzare la stabilità del contesto economico mondiale, come accaduto per la crisi economica del 2009. In primis le scelte di politiche di *business* e *in secundis* di politiche contabili azzardate e distorte possono inficiare la sicurezza del mercato su larga scala. Se il giudizio sulla conduzione di politiche di investimento, concessione del credito e di copertura dei fabbisogni finanziari esula dal merito del presente lavoro, ciò che preme sottolineare è che invece l'adeguatezza del sistema di regole di rilevazione contabile predisposto dall'*accounting setter*, può essere oggetto di giudizio. Nel primo capitolo ci siamo soffermati sull'analisi del principio contabile IAS 39, che ormai resta efficace soltanto per i bilanci d'esercizio 2017 in *parallel running* con la normativa EX-IFRS 9 e sarà inapplicabile per quelli successivi a causa della piena entrata in vigore dello stesso IFRS 9, con focus alla contabilizzazione degli strumenti finanziari iscritti nell'attivo di bilancio e in particolar modo agli *available for sale*. Se l'*animus* originario del *board* prevedeva per la classificazione degli strumenti finanziari *afs* carattere di residualità, l'analisi empirica condotta nell'ultimo paragrafo del primo capitolo, avente a oggetto i bilanci degli istituti di credito del triennio post crisi 2010-2012, ha mostrato come all'atto pratico, dell'implementazione e applicazione delle regole del principio contabile IAS 39 per la stesura della reportistica contabile, tale *animus* sia stato disatteso. Andando gli *afs* a rivestire enorme rilevanza negli attivi patrimoniali. I comportamenti "disfunzionali" in merito alle pratiche di contabilizzazione degli strumenti finanziari, diffusisi a macchia d'olio tra i soggetti *IAS-adopter* sono stati resi possibili dall'ampia discrezionalità e libertà concessa dal *board* stesso alle società preparatrici dei propri bilanci, rimettendo a esse scelte rilevanti nel sistema di classificazione degli strumenti finanziari che hanno finito per assumere caratteri di soggettività. Quest'ampia soggettività, infatti, è un ostacolo alla possibilità di comparare e confrontare istituti, rendendo non del tutto affidabile la reportistica di bilancio; ciò è dovuto al fatto che paradossalmente

due società aventi la stessa struttura finanziaria e gli stessi risultati economici possono presentare due prospetti di bilancio, e in particolar modo due risultati di gestione totalmente differenti. In tal modo viene a cadere uno degli obiettivi dello IASB che è proprio quello di stabilire regole armoniche per la contabilizzazione delle *operations* e riuscire a dare ai lettori del bilancio un' informativa affidabile e veritiera. Altra criticità vista è stata quella di aver creato un principio *rule-based*, dove la presenza di regole ben dettagliate delle fattispecie portava a una difficoltà nella comprensione delle stesse e nella successiva applicazione pratica alle concrete fattispecie contabili. In un' economia mondiale in cui i flussi di capitali sono globalizzati e rapidi attirare investitori attraverso la presentazione di un bilancio d' esercizio in condizioni floride e con utili di esercizio positivi ed elevati è diventata un' importante priorità dell' *accounting management* degli ultimi anni. Ne è dimostrazione il fatto che si è diffusa la pratica dell' *earnings management*, ossia del controllo consapevole da parte dei preparatori del report contabile e del *top management* del livello di utile da esporre in bilancio. Ciò avviene attraverso la scelta discrezionale delle norme contabili e quindi dei criteri di valutazione che siano i più consoni possibili rispetto agli obiettivi di breve periodo e lungo periodo perseguiti dall'entità. Gli effetti di questa discrezionalità sono valutati *ex ante* da parte del *management* stesso e la decisione circa l'adozione di certe pratiche contabili dipende dal conseguimento dei risultati contabili desiderati, entro i “fisiologici” limiti di manovra, cui corrispondono determinati comportamenti degli investitori e più in generali dei fruitori della reportistica di bilancio. L' esistenza di un' ampia varietà di categorie di classificazione degli strumenti finanziari, con numerose regole applicative di difficile comprensione pratica che hanno reso di fatto preferibile aggirare la *ratio legis* della normativa stessa, ha rappresentato l' esempio lampante dei grossi margini di discrezionalità concessi alle società che adottano il trattamento contabile derivante dai principi IAS. Altro fattore critico è stato poi il criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari. Ci siamo già soffermati sulla criticità dell' effetto prociclico alimentato dall' utilizzo di tale metodo di valutazione; nei periodi positivi i guadagni si amplificano e in quelli negativi le perdite si accentuano⁸⁴. La crisi finanziaria del 2009 ha confermato che l' adozione degli IAS ha influenzato negativamente non solo la rilevanza dell' informativa contabile ma anche la stabilità stessa dei mercati e la struttura finanziaria e gli investimenti dei soggetti economici operanti in particolar modo nei mercati finanziari. Il criterio del *fair value* si è rivelato inappropriato nei casi in cui deve esprimere il valore degli asset in mercati particolarmente illiquidi o con una forte volatilità dei prezzi, poiché esso è in-

⁸⁴ Giovanni Strampelli, *The IAS/IFRS after the crisis: limiting the impact of fair value accounting on companies' capital*, ECFR, 2011, p.3

fluenzato da fattori esterni legati ai comportamenti generali, alle aspettative e alla fiducia del mercato; tali *bias* distorsivi non permettono di determinare il valore fondamentale e “reale” dello strumento finanziario. Inoltre nel periodo di instabilità finanziaria la valutazione al *fair value* introduce nei bilanci la volatilità del mercato, attraverso la contabilizzazione di *gain and loss* nello schema di bilancio contabile, che sia di conto economico, per quelli *realized* o di stato patrimoniale, per quelli *unrealized*. Ciò si riflette in performance economiche altalenanti e *assets* che oscillano nel loro valore fondamentale. Se il nuovo IFRS 9 da un lato ha risolto il problema della discrezionalità delle valutazioni contabili finalizzate alla classificazione degli strumenti finanziari, attraverso la riduzione delle categorie, l’impostazione di uno *standard principle based* che di fatto impone molte più limitazioni al *management* all’atto della rilevazione iniziale dell’attività o passività finanziaria, e fortissime restrizioni sulle possibilità di riclassifiche successive. Dall’altro lato esso ha mantenuto inalterata la precipuità che il criterio valutativo del *fair value* rivestiva nello IAS 39, mantenendone intatte le criticità da esso derivanti. Ancor più che il nuovo sistema dell’*impairment* basato *expected loss* proposto dall’IFRS 9 prevede una determinazione degli accantonamenti delle perdite “attese” sugli attivi finanziari proponendone un valore che non troppi si discosta dal concetto proprio di *fair value*. La stabilità del sistema bancario mondiale è fondamentale e necessaria per la stabilità sistemica del settore finanziario e dell’economia in genere, ed è per questo motivo che gli istituti di credito sono sottoposti a stretta e severa vigilanza da parte degli organismi nazionali, le Banche centrali, e sovranazionali, il Comitato di Basilea che attraverso il concepimento del *framework* di Basilea III ha introdotto un nuovo sistema di regolazione bancaria. Proprio l’interazione tra lo standard contabile dell’IFRS 9 e la normativa per la vigilanza degli istituti finanziari ha prodotto e produrrà talune criticità degne di approfondimento. In particolar modo interessante è lo scontro tra il sistema di rilevazione delle perdite da *impairment* basato sul concetto di *expected loss* e di approccio *forward looking* e il sistema di accantonamenti previsto da Basilea III che prevede *specific provision* e *generic provision* ai fini del calcolo degli indici di solidità patrimoniale, rispettivamente a deduzione dei *risk weighted assets* e del *tier2*. Il rischio concreto che correranno le banche, non avendo il Comitato di Basilea proposto una soluzione pratica per il 2018, sarà quello di *double counting*⁸⁵ degli effetti contabili degli accantonamenti che i due sistemi prevedono, andando a determinarsi un peggioramento degli indici *total capital ratio* e *CET1 ratio* non giustificati da un incremento del RWA degli istituti di credito. Altra interferenza è quella che concerne l’applicazione del criterio del *fair value*. Come detto in precedenza i principi IAS agiscono sul piano della determi-

⁸⁵ AIFIRM, *Il principio contabile IFRS9 in banca: La prospettiva del risk manager*, Dicembre 2016

nazione delle voci di bilancio e sulle regole per la costruzione della reportistica contabile, Basilea III invece determina i requisiti di solidità patrimoniale che le banche devono possedere e ne stabilisce le modalità per il loro calcolo. Gli effetti pro-ciclici prodotti dall' utilizzo del fair value sono ancora più evidenti con riferimento al livello del patrimonio di vigilanza. Tali effetti sono particolarmente importanti nel settore bancario. Infatti, innanzitutto le perdite di *fair value* erodono il capitale di vigilanza, attraverso il meccanismo del *profit and loss* andando a impattare sull' utile d'esercizio in caso di strumenti *FVTPL*, o attraverso i filtri prudenziali al *common equity tier 1* in caso di asset *available for sale*, che registrano perdite di fair value non registrate conto economico ma nel patrimonio netto. In seguito, a causa del peggioramento del patrimonio di vigilanza, le banche sono costrette a vendere le proprie attività finanziarie per rispettare il requisito patrimoniale di legge imposto da Basilea III andando a ridurre l' *exposure at default* e conseguentemente la RWA. Tali dismissioni forzate hanno l' effetto di far abbattere ulteriormente i prezzi e causano la registrazione di perdite non realizzate sempre maggiori, attraverso un meccanismo vizioso che si autoalimenta e il cui effetto contagioso può intaccare anche settori estranei al comparto bancario. La direzione auspicabile è quindi quella dell' elaborazione di un sistema valutativo differente da quello del fair value che ne superi le criticità e permetta di riflettere il reale valore sottostante dello strumento oggetto di valutazione⁸⁶. Tale sforzo sarà però vano se non verrà raggiunta la piena convergenza tra le pratiche contabili dei diversi stati in cui operano le società che formulano il proprio bilancio secondo lo schema IAS. In effetti la conformità agli IAS è correlata a questioni ambientali, essa dipende pienamente dalla tradizione di *disclosure* del paese ospitante la società dichiarante e dalla presenza di efficaci e stringenti vincoli normativi nazionali in materia di informativa di bilancio. Nel complesso si può affermare che a oggi gli IAS siano applicati in modo diverso da un'impresa all'altra e da un paese all'altro. L'adozione di standard contabili simili si è quindi rivelata condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la piena convergenza delle pratiche contabili e la completa comparabilità delle informazioni contabili tra aziende e paesi. Tale risultato potrà essere pienamente raggiunto solamente se verranno predisposti adeguati incentivi e restrizioni normative concordate su base comune e frutto di un' unione d' intenti⁸⁷. La totale convergenza delle diverse leggi dei rispettivi paesi in tema di *disclosure* di bilancio in una normativa sovranazionale unitaria è certamente auspicabile e realizzabile per i

⁸⁶ Edmund L. Andrews, *Charles Lee: Why Fair-Value Accounting Isn't Fair*, Stanford Business, <https://www.gsb.stanford.edu/insights/charles-lee-why-fair-value-accounting-isnt-fair>

⁸⁷ Elena M. Barbua, Pascal Dumontiera, Niculae Feleagăb, Liliana Feleagăb, *Mandatory Environmental Disclosures by Companies Complying with IASs/IFRSs: The Cases of France, Germany, and the UK*, The International Journal of Accounting, 49-2014, p. 247

paesi che appartengono alla zona euro, e una sua subitanea realizzazione sarebbe pienamente apprezzata dai fruitori a tutti i livelli della lettura dell' informativa di bilancio.

BIBLIO-SITOGRAFIA

AIFIRM, Il principio contabile IFRS9 in banca: La prospettiva del risk manager, Dicembre 2016

A. Lucarelli, Lo IASB va avanti, l'UE rallenta. IFRS 9 in attesa di endorsement. Fisco Oggi, 16 febbraio 2011

Antonio Parbonetti, I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari, Carocci, 2010

AA.VV, IFRS Essential, 2014

AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni , Torino: Giappichelli Editore, 2016

AA.VV, Interpretation and Application of IFRS, 2014

Banca d' Italia, Disposizioni di Vigilanza: Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali, 18 Maggio 2010

Banca d' Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche/Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 8° aggiornamento del 18 novembre 2011

Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory treatment of accounting provisions, 2016 [http:// www.bis.org/bcbs/publ/d385.pdf](http://www.bis.org/bcbs/publ/d385.pdf)

Chee Yeow Lim, Chu Yeong Lim, Gerald J. Lobo, IAS 39 reclassification choice and analyst earnings forecast properties, Elsevier Inc. 2013

Dieter Christian and Norbert Lüdenbac, IFRS Essentials, Wiley, 2013

Edmund L. Andrews, Charles Lee: Why Fair-Value Accounting Isn't Fair, Stanford Business, <https://www.gsb.stanford.edu/insights/charles-lee-why-fair-value-accounting-isnt-fair>

Elena M. Barbu, Pascal Dumontiera, Nicolae Feleagăb, Liliana Feleagăb, Mandatory Environmental Disclosures by Companies Complying with IASs/IFRSs: The Cases of France, Germany, and the UK, *The International Journal of Accounting*, 49-2014

Ernst&Young, IFRS developments, issue 7, Giugno 2011, [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Developments_Issue_7/\\$FILE/IFRS_Developments_Issue_7_GL_IFRS.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Developments_Issue_7/$FILE/IFRS_Developments_Issue_7_GL_IFRS.pdf)

Ernst&Young, Impairment of financial instruments under IFRS 9, Dicembre 2014

Francesco Ballarin, Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici, IPSOA, *Amministrazione&Finanza*, n. 10 2016

Franco Masera, Gianfranco Massoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

Giovanni Strampelli, The IAS/IFRS after the crisis: limiting the impact of fair value accounting on companies' capital, *ECFR*, 2011

Günther Gebhardt, Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study, 8 Ago-sto 2016, <http://dx.doi.org/10.1080/17449480.2016.1208833>

James Vickery, Angela Deng, Tara Sullivan, Available for Sale? Understanding Bank Securities Portfolios 2015, <http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2015/02/available-for-sale-understanding-bank-securities-portfolios.html>

Jon O' Hanlon intitolato "Did loan-loss provisioning by UK banks become less timely after implementation of IAS 39?" [//dx.doi.org/10.1080/00014788.2013.747260](http://dx.doi.org/10.1080/00014788.2013.747260)

Jonathan A. Batten, Niklas F. Wagner, Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing, 2014

Kenneth Bon, Did Basel III Miss the Point? The Role of IFRS's Other Comprehensive Income, 2017

KPMG, IFRS Newsletter Financial Instruments, Issue 3, Giugno 2012

Maurizio Comoli, Fabio Corno, Alfredo Viganò, Il bilancio secondo gli IAS, 2006

Noor Hashim, Weijia Li & John O'Hanlon, Expected-loss-based Accounting for Impairment of Financial Instruments: The FASB and IASB Proposals 2009–2016, 2 Agosto 2016

Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, 2002

Peter Fiechter, Reclassification of Financial Assets under IAS 39: Impact on European Banks' Financial Statements, 31 Maggio 2011, <http://dx.doi.org/10.1080/17449480.2011.574409>

PWC, Risk and Capital Management under Basel III, 2011
https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/pdf/workshop_session_1.pdf

Renzo Parisotto, IAS 39: Un principio contabile tormentato, Fiscalità Internazionale, Marzo-Aprile 2100

Riccardo Bauer, Gli IFRS in Bilancio, IPSOA, 2010

Shenn, Jody, Banks Averting Bond Losses With Accounting Twist, Bloomberg,
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-26/banks-averting-bond-losses-with-accounting-twist-credit-markets>

Valter Cantino, Alain Devalle, Impatto degli IAS/IFRS sui processi gestionali, IPSOA, 2005

V. Maglione, R. Sabbatini, L'Europa bocchia la riforma delle regole contabili, Il Sole 24 Ore
13 novembre 2009

<https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias39>, IAS Plus

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2009/mieli_040309.pdf, Banca d' Italia

<http://www.bankpedia.org/index.php/it/107-italian/i/23952-ifrs-9-un-nuovo-approccio-per-gli-strumenti-finanziari-enciclopedia>

<http://www.ifrs.org/> , IFRS 9

<http://www.ilpost.it/2015/03/07/storia-spread/>, Il Post

<http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Italian.pdf>

<http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2011/11/28/lehman-e-le-altre-quando-il-rating-sbaglia/168037/>

<https://www.mediobanca.com/static/upload/pil/pillar-iii-3-ita.pdf>, Mediobanca

https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/IFRS%209%20Seminario%20Sapienza_19.05.2017.pdf, Seminario IFRS, Università degli studi di Roma

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias32.html, Revisori Online

ALLEGATO 1. PANEL DATA BILANCI BANCARI

Dati espressi in migliaia di euro.

Banca & anno		Utili/Perdite da alienazione o riacquisto (Voce 100.b CE)	Di cui Impairment	Variazioni di PN al FV	Valore Afs	Titoli di Debito	Titoli di Capitale	Valore altre Att. Finanziarie	% su Tot. Att. Finanziarie	Riserve da valutazione (Voce 140 SP)	Utile d'esercizio	Totale Attivo
Unicredit	2010	120.238	-145.615	-621.310	55.103.190	51.202.073	2.340.503	159.622.976	25,66%	-732.337	1.644.569	929.487.555
	2011	302.771	-464.198	-1.052.878	57.919.008	54.054.885	2.352.032	168.848.253	25,54%	-2.487.982	-8.841.682	913.567.080
	2012	464.164	-178.520	4.445.521	73.594.948	69.748.596	2.354.742	138.351.446	34,72%	131.192	1.222.532	926.827.473
Ubibanca	2010	31.245	-40.943	-298.371	10.252.619	9.635.707	490.557	2.880.037	78,07%	-315.828	185.723	130.558.569
	2011	11.929	-128.182	-942.726	8.039.709	7.551.732	386.633	2.998.591	72,83%	-1.360.094	-1.862.091	129.803.692
	2012	141.556	-56.145	1.160.737	14.000.609	13.613.813	294.573	7.382.388	65,48%	-561.161	91.666	132.433.702
Mps	2010	63.124	-30.434	-1.004.564	21.801.514	19.475.910	1.575.481	34.171.345	38,95%	130.994	986.982	244.278.936
	2011	71.577	-121.719	-3.108.925	22.904.656	20.728.635	1.493.397	32.577.415	41,28%	-3.573.293	-4.688.738	240.701.970
	2012	62.393	-207.740	3.525.930	25.648.740	24.278.015	877.913	23.514.203	52,17%	-2.037.970	-3.667.258	218.882.169
Carige	2010	38.914	-130	-215.533	8.109.848	3.739.365	100.132	967.341	89,34%	466.604	177.241	40.009.957
	2011	8.560	-13.260	-931.022	9.665.750	4.940.062	1.006.315	704.540	93,21%	-410.016	171.204	44.860.688
	2012	155.540	-152.540	478.762	9.833.217	4.819.377	1.043.868	1.255.200	88,68%	342.285	-62.515	49.325.833
Banco Popolare	2010	5.628	-53.591	-78.462	5.591.176	4.757.991	623.273	11.933.163	31,91%	1.414	308.015	135.155.672
	2011	37.365	-76.828	-844.373	9.822.859	8.765.564	610.680	8.970.394	52,27%	-500.970	-2.258.437	134.126.618
	2012	13.125	-25.405	690.709	12.938.022	11.747.46	612.709	10.468.885	55,27%	-26.651	-944.556	131.921.384
Mediobanca	2010	198.924	-150.019	27.276	6.825.763	5.248.630	1.509.043	17.096.062	28,53%	-23.588	400.855	76.342.092
	2011	122.194	-144.672	-44.141	7.749.883	6.092.305	1.553.717	15.360.308	33,53%	-21.982	368.592	72.934.238
	2012	34.368	-375.694	-265.151	10.552.149	9.447.125	998.002	15.561.495	40,41%	-236.111	80.887	78.679.128
Intesa	2010	235.000	-80.000	-254.000	61.612.000	56.163.000	3.791.000	111.197.000	35,65%	-713.000	2.705.000	658.757.000
	2011	590.000	-776.000	-1.984.000	68.777.000	64.051.000	2.907.000	96.787.000	41,54%	-54.000	-8.190.000	639.221.000
	2012	270.000	-161.000	3.466.000	97.209.000	92.329.000	2.652.000	102.581.000	48,66%	-2.353.000	1.605.000	673.472.000

Banco Sella	2010	10.079	-294	-37.015	1.173.488	1.146.669	24.293	2.047.136	36,44%	-17.284	19.223	13.165.726
	2011	-1.016	-16.561	-43.972	1.222.786	1.191.331	28.989	1.750.908	41,12%	-46.150	15.692	12.946.769
	2012	4.962	-45	65.082	1.108.616	1.067.710	33.853	1.938.284	36,39%	606	20.967	13.135.882
Veneto banca	2010	-2.004	-2.326	2.799	690.283	265.837	380.855	217.638	76,03%	5.192	100.118	23.864.308
	2011	4.580	-9.767	-76.024	1.847.634	1.334.674	449.628	426.452	81,25%	-105.079	-35.303	29.773.256
	2012	39.150	3.514	155.026	3.956.037	3.386.519	506.337	385.718	91,12%	-70.401	119.095	33.509.247
Bpm	2010	12.318	-14.142	-180.360	8.557.363	7.816.287	535.256	2.036.218	80,78%	-78.505	105.970	53.997.440
	2011	7.805	-65.654	-400.329	8.100.279	7.466.759	211.142	2.569.582	75,92%	-325.423	-614.333	51.931.027
	2012	38.282	-46.335	530.041	9.539.376	8.873.061	444.573	2.080.996	82,09%	92.429	-429.624	52.475.005
Credem	2010	30.714	//	-105.390	6.584.605	6.551.703	13.745	1.851.290	78,05%	-106.352	77.953	29.998.234
	2011	-2.206	-2.219	-129.114	6.741.545	6.628.645	13.490	1.634.685	80,48%	-304.219	96.626	31.097.308
	2012	50.570	-344	233.567	6.069.413	5.731.575	12.981	1.141.417	84,17%	61.593	121.942	30.748.703
Bper	2010	38.315	-6.257	2.067	1.709.432	1.237.735	426.472	3.321.033	33,98%	140.164	293.124	58.498.416
	2011	5.346	-5.024	-123.940	2.605.192	2.143.082	427.811	3.033.080	46,21%	-6.194	214.639	60.487.931
	2012	68.014	-1.264	289.337	4.679.402	4.187.634	463.846	2.565.638	64,59%	203.375	-11.271	61.637.758
Credit Suisse	2010	988.000	0	0	7.945.000	7.855.000	90.000	543.546.000	1,42%	117.000	5.920.000	1.032.055.000
	2011	2.118.000	0	6.000	5.158.000	5.066.000	92.000	526.193.000	0,97%	99.000	2.790.000	1.049.165.000
	2012	936.000	0	227.000	3.498.000	3.403.000	95.000	498.632.000	0,70%	84.000	1.685.000	924.280.000
Ubs	2010	204.000	-72.000	-243.000	74.768.000	73.409.000	1.359.000	268.343.000	21,79%	-243.000	-22.350.000	1.314.813.000
	2011	926.000	-39.000	250.000	53.174.000	52.475.000	699.000	276.940.000	16,11%	252.000	4.406.000	1.416.962.000
	2012	414.000	-85.000	270.000	66.383.000	65.659.000	725.000	289.007.000	18,68%	267.000	7.756.000	1.259.232.000
Banca Generali	2010	6.894	-1.625	2.944	1.533.275	1.517.903	15.372	926.970	62%	-23.712	82.207	3.807.887
	2011	1.330	-3.980	-56.911	1.318.992	1.299.637	18.313	1.451.024	48%	-56.341	73.419	4.548.889
	2012	7.549	-1.016	51.596	1.733.885	1.709.802	19.964	3.222.878	35%	-10.587	129.212	7.317.265
Raiffeisenbank	2010	0	-4.756	10.140	393.620	160.609	233.011	19.630.902	2%	48.146	1.177.161	131.173.114
	2011	-10.799	-112.066	153.967	3.866.077	3.422.069	291.463	16.534.964	19%	198.970	974.113	146.985.003
	2012	81.758	-22.274	15.670	455.940	117.707	338.233	13.355.459	3%	51.595	747.683	136.116.023
Mediolanum	2010	23.399	0	-86033	4.659.587	4.444.365	32.803	25.652.777	15%	-69.833	246.688	32.645.687
	2011	-3.947	0	-261.345	9.062.406	8.847.747	214.659	22.891.355	28%	-283.184	67.267	33.971.960
	2012	21.810	0	365.724	12.319.069	12.111.226	207.843	21.954.870	36%	88.984	351.023	36.048.829

Deutsche Bank	2010	74.000	-16.000	-113.000	54.266.000	46.214.000	3.428.000	1.508.726.000	3,5%	83.000	2.330.000	1.905.630.000
	2011	285.000	-508.000	-617.000	45.281.000	38.381.000	1.868.000	1.693.313.000	2,6%	-697.000	4.326.000	2.164.103.000
	2012	116.000	-51.000	465.000	49.379.000	44.155.000	1.305.000	1.598.160.000	3,0%	1.875.000	291.000	2.012.329.000
Commerzbank	2010	48.000	-33.000	42.000	41.764.000	40.886.956	877.044	73.944.000	36,1%	394.000	1.489.000	759.229.000
	2011	67.000	-399.000	-780.000	30.587.000	29.944.673	642.327	63.936.000	32,4%	-1.477.000	747.000	661.763.000
	2012	266.000	-30.000	813.000	34.268.000	33.548.372	719.628	54.874.000	38,4%	1.096.000	109.000	635.878.000
Postbank	2010	-50.000	-6.000	239.000	8.948.000	7.739.000	1.185.000	187.675.000	4,6%	-273.000	138.000	214.681.000
	2011	23.000	-18.000	-51.000	6.504.000	6.338.000	148.000	170.420.000	3,7%	-306.000	111.000	191.935.000
	2012	-84.000	-4.000	409.000	9.245.000	9.138.000	100.000	164.952.000	5,3%	72.000	279.000	139.822.000
Dz Bank	2010	1.966.000	-114.000	-577.000	54.460.000	51.301.000	3.159.000	284.009.000	16,1%	-422.000	1.125.000	383.464.000
	2011	484.000	-985.000	-1.228.000	61.413.000	53.715.000	7.698.000	298.442.000	17,1%	-435.000	609.000	405.926.000
	2012	1.544.000	-179.000	1.708.000	68.815.000	60.943.000	7.872.000	299.122.000	18,7%	1.061.000	969.000	407.236.000
Wgz Bank	2010	1.000	0	-124.900	3.522.000	3.381.120	140.880	60.036.000	5,5%	-120.100	142.000	94.081.300
	2011	-200	-133.800	-202.500	2.521.000	2.420.160	100.840	61.779.000	3,9%	-158.900	-237.000	93.454.300
	2012	-7.200	-19.700	51.100	2.117.000	2.032.320	84.680	64.155.000	3,2%	-113.700	380.700	96.082.100
Kbc	2010	90.000	-31.000	-874.000	54.153.000	51.020.000	2.098.000	226.811.000	19,3%	66.000	1.888.000	320.823.000
	2011	169.000	-417.000	-251.000	39.941.000	37.229.000	1.446.000	209.166.000	16,0%	-117.000	47.000	285.382.000
	2012	181.000	-95.000	1.785.000	30.622.000	28.691.000	1.931.000	205.579.000	13,0%	1.263.000	641.000	256.886.000
Abn Amro	2010	93.000	-11.000	218.000	1.984.000	19.643.000	195.000	340.208.000	0,6%	185.000	-414.000	377.282.000
	2011	-31.000	-16.000	-519.000	18.360.000	18.121.000	236.000	364.208.000	4,8%	-253.000	689000	404682000
	2012	53.000	-19.000	411.000	21.056.000	20.860.000	139.000	346.483.000	5,7%	24.000	948000	394404000
Ing Bank	2010	488.000	-178.000	72.000	99.200.000	96.459.000	2.741.000	727.277.000	12,0%	-760.000	4.575.000	93.307.300
	2011	130.000	-799.000	872.000	74.935.000	72.469.000	2.466.000	667.791.000	10,1%	-945.000	4.083.000	961.165.000
	2012	565.000	-38.000	4.021.000	74.279.000	71.645.000	2.634.000	664.991.000	10,0%	1.963.000	3.206.000	836.068.000
Erste	2010	67.600	-58.400	161.987	17.751.115	14.736.000	2.513.000	164.843.975	9,7%	-278.000	1043310	205.770.038
	2011	64.100	-130.300	-30.739	20.245.339	17.654.000	2.109.000	166.089.631	10,9%	-316.000	-562568	210.006.234
	2012	121.900	-65.700	1.237.929	22.417.659	20.226.000	1.725.000	160.692.122	12,2%	227.000	631010	213.823.996

Bnp Paribas	2010	452.000	-454.000	-2.373.000	219.958.000	202.561.000	17.397.000	1.594.122.000	12,13%	-14.000	164.000	1.998.158.000
	2011	280.000	-172.000	-2.532.000	192.468.000	174.989.000	17.479.000	1.546.242.000	11,07%	-2.196.000	6.894.000	1.965.283.000
	2012	1.624.000	-69.000	4.716.000	192.506.000	175.413.000	17.093.000	1.443.994.000	11,76%	2.149.000	7.313.000	1.907.290.000
Credite Agricole	2010	2.629.000	-1.656.000	-890.000	225.757.000	200.283.000	19.206.000	1.182.046.000	16,04%	-972.000	1.752.000	1.593.529.000
	2011	815.000	-7.515.000	-1.773.000	227.390.000	206.075.000	15.468.000	1.284.828.000	15,04%	-2.050.000	-1.198.000	1.723.608.000
	2012	224.000	-2.270.000	3.263.000	259.679.000	237.578.000	16.413.000	1.349.901.000	16,13%	3.442.000	-6.513.000	1.842.361.000
Natixis	2010	-103.000	-1.332.000	94.000	33.938.000	32.302.000	1.610.000	362.748.000	8,56%	-746.000	1.769.000	458.009.000
	2011	371.000	-1.797.000	-149.000	35.143.000	33.565.000	1.545.000	413.148.000	7,84%	-1.460.000	1.601.000	507.712.000
	2012	319.000	-1.210.000	360.000	38.485.000	37.133.000	1.326.000	399.448.000	8,79%	-670.000	947.000	528.370.000
Societe Generale	2010	33.000	-186.000	78.000	103.836.000	91.820.000	7.171.000	907.326.000	10,27%	-540.000	4.302.000	1.132.072.000
	2011	-2.000	-1.020.000	-722.000	124.738.000	113.906.000	8.097.000	890.515.000	9,55%	-1.266.000	2.788.000	1.181.372.000
	2012	635.000	-255.000	2.143.000	127.714.000	113.409.000	12.025.000	948.085.000	11,87%	708.000	1.206.000	1.250.696.000
Bfcm	2010	114.000	-166.000	-300.000	68.041.000	60.337.000	5.059.000	274.136.000	19,88%	-275.000	1.751.000	375.274.000
	2011	-20.000	-649.000	-730.000	64.375.000	57.622.000	4.438.000	283.764.000	18,49%	-973.000	1.055.000	382.000.000
	2012	141.000	-58.000	1.428.000	63.570.000	56.575.000	5.119.000	293.776.000	17,79%	317.000	1.200.000	397.205.000
Banco Santander	2010	1.020.000	-18.000	-1.836.000	86.235.000	79.689.000	6.546.000	963.101.000	8,22%	249.000	9.050.000	1.217.501.000
	2011	627.000	-125.000	231.000	86.612.000	81.589.000	5.024.000	969.701.000	8,20%	977.000	7.787.000	1.251.525.000
	2012	915.000	-14.000	1.729.000	92.267.000	87.724.000	4.542.000	964.501.000	8,73%	1.249.000	6.141.000	1.269.628.000
Banco Sabadell	2010	62.954.000	-113.654	-601.651	10.830.629	9.762.889	1.067.740	78.201.520	12,16%	-327.492	635.861	97.099.209
	2011	45.347.000	-36.809	-21.472	13.268.170	12.090.847	1.177.323	77.407.520	14,63%	-277.573	582.189	100.437.380
	2012	270.335.000	-153.595	-122.640	16.412.300	15.193.555	1.219.075	120.593.423	11,98%	-241.661	-181.632	161.547.085
BBVA	2010	652.000	-618.000	-1.952.000	56.456.000	50.875.000	5.581.000	441.049.000	11,35%	333.000	6.379.000	552.738.000
	2011	82.000	-569.000	-1.349.000	58.144.000	52.914.000	5.230.000	464.849.000	11,12%	-682.000	5.556.000	597.688.000
	2012	806.000	-341.000	646.000	71.500.000	67.543.000	3.957.000	476.379.000	13,05%	-145.000	3.024.000	637.785.000
Banco Popular	2010	85.341	-169.190	-745.891	11.185.576	10.803.706	371.880	109.177.903	9,29%	-630.236	592.678	130.139.846
	2011	52.771	-30.212	-342.047	10.460.745	9.860.805	544.941	113.399.629	8,45%	-912.390	483.976	130.925.703
	2012	11.114	-99.297	127.819	10.843.000	10.501.094	341.906	148.049.079	6,82%	-917.734	-2.460.943	157.618.118
Banco Espirito Santo	2010	364.436	-159.232	-376.614	11.774.881	8.857.629	2.270.027	62.899.751	15,77%	-11.291	703.441	83.028.218
	2011	-68.770	-168.282	-504.536	11.482.866	10.448.255	1.195.790	58.421.421	16,43%	-515.827	3.796	80.237.372
	2012	600.206	-237.967	747.463	10.755.310	8.292.427	1.557.346	60.821.421	15,03%	747.463	119.836	83.690.828

Barclays	2010	1.027.000	-53.000	-133.000	65.110.000	59.629.000	5.481.000	1.067.755.000	5,75%	-1.355.000	4.549.000	1.489.645.000
	2011	1.645.000	-1.860.000	1.237.000	68.491.000	63.610.000	4.881.000	1.201.955.000	5,39%	25.000	3.951.000	1.563.527.000
	2012	452.000	-40.000	2.742.000	75.109.000	74.667.000	432.000	1.127.455.000	6,25%	527.000	-236.000	1.490.321.000
Lloyds	2010	399.000	-112.000	1.231.000	42.955.000	34.632.000	2.255.000	878.753.000	4,66%	-285.000	-258.000	991.574.000
	2011	343.000	-80.000	2.603.000	37.406.000	33.741.000	1.839.000	824.353.000	4,34%	1.326.000	-2.714.000	970.546.000
	2012	3.547.000	-40.000	779.000	31.374.000	29.875.000	528.000	762.455.000	3,95%	399.000	-1.343.000	924.552.000
Royal Bank of Scotland	2010	101.200	-599.000	1.506.000	68.799.000	64.437.000	1.362.000	1.182.580.000	5,50%	917.000	-884.000	1.307.330.000
	2011	364.140	-604.000	1.729.000	72.735.000	71.392.000	1.343.000	1.294.516.000	5,32%	2.200.000	-1.595.000	1.432.781.000
	2012	721.200	-253.000	-680.000	55.638.000	54.561.000	1.077.000	1.189.833.000	4,47%	1.750.000	-3.776.000	1.284.274.000
Hsbc	2010	1.174.000	1.118.000	6.368.000	381.369.000	373.273.000	7.983.000	1.864.888.000	16,98%	-4.077.000	14.191.000	2.454.689.000
	2011	820.000	-583.000	1.279.000	379.327.000	371.816.000	7.210.000	1.829.102.000	17,18%	-3.361.000	17.944.000	2.555.579.000
	2012	1.872.000	1.002.000	6.396.000	397.688.000	391.899.000	5.789.800	1.950.012.000	16,94%	1.649.000	15.334.000	2.692.538.000
Standard Chartered Bank	2010	284.000	-32.000	786.000	70.967.000	68.450.000	2.517.000	424.452.000	14,32%	308.000	4.414.000	516.560.000
	2011	267.000	-101.000	-212.000	79.790.000	77.247.000	2.543.000	489.516.000	14,02%	-109.000	4.985.000	599.070.000
	2012	339.000	-115.000	1.056.000	95.526.000	92.284.000	3.278.000	518.339.000	15,56%	479.000	4.933.000	636.518.000
Natwest	2010	-19.000	-2.000	-25.000	2.535.000	1.672.000	863.000	357.893.000	0,70%	8.000	-2.264.000	366.532.000
	2011	3.000	-24.000	-19.000	1.631.000	777.000	854.000	358.948.000	0,45%	5.000	-3.844.000	367.552.000
	2012	2.000	-19.000	10.000	1.354.000	488.000	866.000	373.417.000	0,36%	21.000	-3.322.000	379.964.000
Bank of Ireland	2010	-13.000	-147.000	-354.000	15.576.000	15.526.000	50.000	143.410.000	9,80%	-828.000	-609.000	167.473.000
	2011	24.000	-19.000	60.000	10.262.000	10.209.000	53.000	122.649.000	7,72%	-725.000	40.000	154.880.000
	2012	-53.000	-39.000	889.000	11.093.000	11.039.000	54.000	117.434.000	8,63%	150.000	-1.829.000	148.146.000
Aib	2010	75.000	74	-813.000	20.825.000	20.511.000	314.000	92.641.000	18,35%	-1.044.000	-10.361.000	145.222.000
	2011	-36.000	283	112.000	15.389.000	15.145.000	244.000	91.360.000	14,42%	-1.030.000	-3.920.000	136.651.000
	2012	25.000	86	1.295.000	16.344.000	16.201.000	143.000	78.745.000	17,19%	292.000	-3.647.000	122.516.000
Nordea	2010	ND	ND	3.000	5.765.000	5.759.000	6.000	566.216.000	1,01%	2.000	2.663.000	580.839.000
	2011	ND	ND	67.000	19.814.000	19.804.000	10.000	687.391.000	2,80%	6.000	2.634.000	716.204.000
	2012	ND	ND	5.000	27.374.000	27.364.000	10.000	640.104.000	4,10%	56.000	3.126.000	677.420.000
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etay	2010	41	-77.305	-142.859	11.511.363	10.661.088	850.275	24.683.886	31,80%	316.916	218.197	37.935.407
	2011	-24.812	-167.918	-112.576	9.227.053	8.438.492	788.561	28.269.698	25,14%	217.454	127.343	39.741.415
	2012	1.160	-67.222	431.557	9.353.619	8.443.341	910.278	28.480.276	22,99%	603.667	228.900	40.493.377

Seb	2010	11.990	-6.600	-179.960	7.366.700	7.054.850	298.760	214.780.610	3,32%	-189.750	393.030	239.445.690
	2011	-2.970	-51.810	215.600	6.311.470	6.003.140	295.240	218.564.610	2,81%	-110.330	863.610	259.531.910
	2012	-11.990	-6.820	48.620	5.561.490	5.187.600	355.300	229.694.410	2,36%	30.030	524.150	269.880.160
Handelsbanken	2010	2.200	-51.700	166.430	2.020.150	1.393.590	626.560	235.115.940	0,85%	86.460	1.212.750	236.888.300
	2011	11.000	-41.250	-119.790	1.403.600	931.260	472.340	259.564.360	0,54%	-18.370	1.355.530	269.980.260
	2012	1.980	-90.200	75.130	842.820	270.270	572.550	260.125.140	0,32%	62.590	1.600.280	262.664.380
BPCE	2010	152.000	-339.000	23.000	68.057.000	53.171.000	17.133.000	889.836.000	7,10%	51.000	4.033.000	1.048.442.000
	2011	385.000	-243.000	-1.219.000	84.826.000	71.694.000	15.375.000	964.483.000	8,08%	-1.185.000	3.023.000	1.138.395.000
	2012	-35.000	-226.000	1.473.000	83.409.000	71.215.000	14.328.000	930.417.000	8,23%	362.000	2.377.000	1.147.521.000
Caja Rural	2010	-6.352	-3.704	-1.854	1.709.500	1.566.240	143.260	26.052.692	6,16%	22.194	32.639	29.809.468
	2011	-51	-13.458	9.226	2.343.704	2.189.117	154.587	26.072.223	8,25%	14.290	46.186	30.988.631
	2012	-61.058	-37.179	62.787	1.363.057	1.224.873	138.184	37.738.713	3,49%	12.929	-939.236	43.097.289
Mitsubishi Ufg	2010	2.582.648	-881.138	11.706.090	378.089.070	36.488.040	34.160.103	994.358.055	27,55%	4.348.583	6.514.965	1.500.632.978
	2011	2.027.880	-1.042.650	8.101.403	408.267.255	380.029.103	27.445.005	962.592.248	29,78%	2.310.533	3.394.838	1.521.376.823
	2012	1.749.398	-1.467.630	10.287.533	433.053.008	407.262.188	25.790.820	1.027.692.473	29,65%	3.617.505	3.121.733	1.614.018.855
Smfg	2010	901.260	-320.663	1.381.755	120.138.008	96.375.608	23.762.400	655.443.758	15,49%	4.874.483	4.850.198	922.446.968
	2011	1.220.858	-1.309.770	-1.491.225	180.751.013	159.110.535	21.640.478	648.714.255	21,79%	3.488.888	4.286.385	1.023.531.953
	2012	1.208.558	-1.052.160	2.360.205	196.230.998	174.953.370	21.277.628	674.902.733	22,53%	4.979.303	3.434.985	1.064.058.195
Bank of China	2010	88.800	-289.920	468.480	78.808.560	75.907.200	2.901.360	862.804.920	8,37%	481.800	13.162.920	1.255.063.800
	2011	197.640	-7.680	251.520	66.398.160	62.891.040	3.507.120	997.328.640	6,24%	873.120	15.660.240	1.419.574.680
	2012	10.560	-18.840	691.440	82.368.000	78.566.280	3.801.720	1.046.598.120	7,30%	437.040	17.462.640	1.521.673.800
China Construction Bank	2010	132.360	-218.040	-740.280	83.621.520	81.220.800	2.400.720	914.367.120	8,38%	804.720	16.203.720	1.297.238.040
	2011	97.560	-135.600	-70.560	81.006.960	79.324.320	1.682.640	1.032.726.960	7,27%	765.960	20.332.680	1.473.820.080
	2012	226.200	-52.440	-237.480	84.124.920	82.657.680	1.467.240	1.150.216.680	6,82%	362.760	23.232.240	1.676.739.360
Icbc	2010	111.000	-46.440	-778.440	108.575.400	108.570.355	5.045	1.010.827.920	9,70%	-982.680	19.923.000	1.615.034.640
	2011	21.360	-56.280	518.520	100.812.600	100.365.960	446.640	1.282.527.120	7,26%	-464.160	25.013.400	1.857.225.360
	2012	67.080	-72.840	-76.920	110.512.680	110.057.160	455.520	1.411.199.160	7,23%	-541.080	28.642.920	2.105.066.040
Agricultural Bank of China	2010	11.040	-9.120	-772.440	80.220.360	79.682.160	538.200	706.091.520	10,20%	-260.520	11.328.840	1.240.488.720
	2011	-19.560	-59.520	370.080	78.143.760	78.001.560	446.640	799.866.000	8,90%	158.880	14.634.720	1.401.309.240
	2012	16.200	-64.200	-264.720	90.660.360	90.258.960	455.520	917.470.440	8,99%	-108.120	17.415.720	1.589.321.040

Resona Bank	2010	292.613	-20.580	866.063	58.907.550	55.348.110	3.559.440	208.854.908	22,00%	623.468	991.725	305.576.483
	2011	275.843	-27.548	-159.773	61.847.610	58.367.258	3.480.353	211.081.065	22,66%	463.695	1.245.593	320.301.360
	2012	243.188	-9.225	228.473	69.679.898	66.200.295	3.479.603	213.933.413	24,57%	691.823	1.902.465	323.998.725
Absa Bank	2010	-6.661	-8.109	1.231	100.781	86.373	14.408	36.589.816	0,27%	-13.973	488.917	49.985.684
	2011	-1.376	-9.919	9.340	80.943	66.318	14.625	40.736.280	0,20%	-15.711	593.173	53.752.366
	2012	-579	-3.765	1.231	133.433	123.659	9.774	38.011.651	0,35%	64.002	546.692	55.349.148
Sberbank	2010	220.800	-897	938.400	27.850.700	25.990.000	1.860.700	138.473.800	16,74%	561.200	4.176.800	198.455.500
	2011	278.300	-25.300	-662.400	20.355.000	14.614.200	5.740.800	187.680.000	9,78%	-172.500	7.265.700	249.205.000
	2012	172.500	-115.000	1.338.600	18.515.000	14.310.600	4.204.400	246.445.000	6,99%	857.900	8.001.700	347.231.000
Vtb	2010	-2.300	-16.100	13.800	1.285.700	623.300	662.400	72.776.600	1,74%	92.000	1.260.400	98.690.700
	2011	94.300	-48.300	62.100	3.857.100	733.700	3.123.400	113.063.400	3,30%	181.700	2.081.500	156.160.800
	2012	112.700	-43.700	-78.200	2.240.200	1.292.600	947.600	121.014.500	1,82%	98.900	2.083.800	170.561.100
Bradesco	2010	116.897	-137	208.340	12.857.326	11.268.805	1.588.521	113.159.709	10,20%	125.004	3.216.670	192.945.288
	2011	116.897	-165	-244.296	14.479.487	12.893.393	1.586.095	134.159.009	9,74%	-149.903	3.804.941	231.067.805
	2012	606.712	-374.412	2.457.535	26.099.471	24.331.643	1.767.828	152.969.248	14,58%	1.477.747	3.632.542	256.379.744
Unibanco	2010	48.320	0	138.880	13.216.640	11.576.960	1.639.680	135.657.920	8,88%	248.000	3.998.080	185.026.240
	2011	142.080	0	12.480	15.203.200	13.930.240	1.272.960	175.543.360	7,97%	115.200	4.675.200	261.803.520
	2012	225.600	0	883.200	29.078.080	27.858.240	1.219.840	212.653.760	12,03%	641.280	4.221.120	306.289.280
National Bank of Canada	2010	79.968	-6.426	122.094	6.653.052	5.927.628	725.424	98.454.888	6,33%	9.282	738.276	110.490.072
	2011	74.970	-27.846	84.252	6.527.388	5.891.214	636.174	101.063.130	6,07%	-9.996	1.166.676	119.133.756
	2012	87.822	-25.704	44.982	7.407.036	7.083.594	323.442	109.542.594	6,33%	27.846	925.344	127.022.742
Royal Bank of Canada	2010	27.132	-128.520	314.874	35.160.216	33.856.452	1.303.764	460.746.342	7,09%	197.778	3.729.222	546.475.608
	2011	74.256	-82.824	-21.420	27.770.316	26.749.296	1.021.020	471.422.070	5,56%	184.926	4.601.016	566.796.762
	2012	85.680	-34.272	137.802	29.151.192	28.020.216	1.130.976	503.025.852	5,48%	299.166	5.382.846	589.121.400
Trust Canadian Bank	2010	53.550	ND	317.730	61.894.518	60.376.554	1.517.964	363.341.748	14,56%	851.802	3.177.300	476.530.026
	2011	280.602	ND	-175.644	66.773.280	65.317.434	1.455.846	408.123.828	14,06%	677.586	4.187.610	525.142.002
	2012	266.322	ND	491.946	70.383.264	68.896.002	1.487.262	456.723.666	13,35%	1.053.150	4.480.350	579.129.684
NF Bank	2010	2.190	-1.731	2.617	546.213	60.376.554	1.620	5.129.322	9,62%	3.775	55.242	6.630.337
	2011	2.702	-157	2.017	474.023	65.317.434	1.352	5.678.181	7,70%	3.528	64.415	7.241.997
	2012	226	-49	3.793	867.785	68.896.002	1.485	6.763.088	11,37%	6.859	81.703	7.860.211

American Express	2010	-3.700	-274.540	-102.860	10.367.400	10.015.900	351.500	69.622.160	12,96%	42.180	3.002.180	108.549.860
	2011	11.840	-55.500	181.300	5.288.780	5.022.380	219.040	74.887.260	6,60%	213.120	3.651.900	113.469.380
	2012	93.240	-3.700	78.440	4.154.360	4.154.360	266.400	78.511.040	5,03%	233.100	3.316.680	113.323.600
Ally Financial	2010	371.480	-740	236.800	10.986.040	10.397.000	589.040	83.021.340	11,69%	-130.980	761.460	127.285.920
	2011	191.660	-8.140	145.040	11.199.900	10.416.240	783.660	90.598.940	11,00%	-84.360	-116.180	136.203.660
	2012	108.040	-45.140	244.940	10.491.720	9.565.240	926.480	74.337.440	12,37%	56.240	885.040	134.936.780
5th3d Bank	2010	34.780	-2.220	105.820	11.406.360	10.627.880	778.480	58.360.100	16,35%	237.540	557.220	82.145.180
	2011	34.040	-14.060	148.740	11.367.880	10.601.240	766.640	63.826.480	15,12%	358.900	960.520	86.555.580
	2012	11.100	-42.920	-46.620	11.253.180	10.488.760	764.420	64.644.920	14,83%	304.880	1.164.760	90.201.560
NY Mellon	2010	31.820	-11.840	552.780	46.362.480	44.442.180	1.920.300	45.885.180	50,26%	125.800	1.909.940	182.971.660
	2011	93.980	-58.460	226.440	58.065.580	57.323.360	742.220	49.072.360	54,20%	333.000	1.901.060	240.696.840
	2012	211.640	-91.760	745.180	68.538.060	66.897.480	1.640.580	55.815.980	55,12%	999.000	1.873.680	265.652.600
BB&T Bank	2010	432.900	-86.580	307.100	17.145.060	16.006.200	1.138.860	89.352.040	16,10%	307.100	631.960	116.239.940
	2011	128.760	-16.280	323.380	16.511.620	15.344.640	1.166.980	91.446.980	15,29%	194.620	985.680	129.188.460
	2012	-2.220	-3.700	241.980	18.601.380	17.418.120	1.183.260	96.523.380	16,16%	442.520	1.500.720	135.998.680
Bank of America	2010	1.869.240	-715.580	4.345.280	249.843.980	235.321.480	14.522.500	863.323.220	22,44%	5.456.020	-1.656.120	1.676.032.660
	2011	2.496.760	-221.260	-3.159.800	204.351.740	204.301.420	50.320	865.817.760	19,10%	2.296.220	1.084.840	1.575.494.040
	2012	1.229.880	-39.220	1.333.480	212.310.440	211.191.560	1.118.880	905.644.560	18,99%	3.629.700	3.099.120	1.635.380.760
Capital One Financial	2010	104.340	-48.100	134.680	30.737.380	30.277.100	460.280	89.204.780	25,63%	273.060	2.029.820	146.152.220
	2011	191.660	-15.540	-39.960	47.344.460	46.967.060	377.400	97.563.820	32,67%	211.640	2.328.780	152.454.060
	2012	33.300	-38.480	379.620	28.681.660	27.828.440	853.220	148.691.160	16,17%	520.220	2.602.580	231.559.320
Citigroup	2010	1.784.140	36.260	1.444.480	202.818.460	198.408.060	4.410.400	737.148.780	21,58%	-1.772.300	7.845.480	1.416.287.480
	2011	1.477.780	233.100	1.746.400	196.250.960	190.194.060	6.056.900	690.857.340	22,12%	-25.900	8.189.580	1.386.669.720
	2012	2.405.740	114.700	467.680	213.634.300	209.947.620	3.686.680	711.569.940	23,09%	441.780	5.580.340	1.379.848.400
Jp Morgan Chase	2010	2.268.100	-74.000	451.400	234.088.640	232.570.900	1.517.740	851.372.220	21,57%	1.848.520	12.853.800	1.567.027.700
	2011	1.235.060	-56.240	789.580	269.946.820	267.945.120	2.001.700	843.651.800	24,24%	2.638.100	14.042.240	1.676.686.080
	2012	1.593.220	-31.820	2.444.220	274.652.480	272.601.940	2.050.540	859.797.120	24,21%	5.082.320	15.750.160	1.745.764.340
Morgan Stanley	2010	75.480	0	26.640	21.940.260	21.940.260	0	265.322.560	7,64%	26.640	4.219.480	597.696.520
	2011	105.820	0	64.380	22.566.300	29.491.960	11.100	237.660.620	8,45%	91.020	3.437.300	554.924.520
	2012	57.720	0	20.720	29.503.060	22.560.380	5.920	241.980.000	10,87%	111.740	529.840	577.910.400

Pnc	2010	315.240	225.779.180	125.800	42.409.400	42.129.680	279.720	160.560.020	20,89%	-478.040	2.506.380	195.570.160
	2011	184.260	-112.480	-68.080	35.940.320	35.668.000	272.320	125.193.200	22,30%	-546.120	2.272.540	200.691.700
	2012	154.660	-82.140	455.100	37.778.480	37.506.900	271.580	144.237.840	20,76%	-91.020	2.220.740	225.779.180
State Street Bank	2010	-40.700	-170.940	1.034.520	60.591.940	59.681.000	910.940	18.192.900	76,91%	-301.180	1.151.440	118.773.700
	2011	103.600	-54.020	242.720	73.875.680	73.314.760	560.920	14.843.660	83,27%	-58.460	1.420.800	160.451.980
	2012	40.700	-23.680	590.520	81.164.680	80.265.580	899.100	17.982.740	81,86%	521.700	1.525.140	164.710.680
Suntrust Bank	2010	142.820	-1.480	270.840	19.902.300	19.245.920	656.380	90.780.980	17,98%	1.129.240	152.440	127.926.760
	2011	91.020	-4.440	249.380	20.806.580	20.119.120	687.460	95.215.800	17,93%	1.378.620	488.400	130.875.660
	2012	1.465.940	-5.180	-993.820	16.245.220	15.725.740	519.480	95.270.560	14,57%	384.800	1.468.160	128.347.080
US Bancorp	2010	9.620	-114.700	205.720	38.116.660	37.637.880	478.780	149.177.340	20,35%	-157.620	2.416.100	227.761.640
	2011	2.960	-44.400	680.800	38.433.380	38.048.580	384.800	171.581.580	18,30%	266.400	3.543.120	251.690.280
	2012	43.660	-45.880	529.100	29.702.860	29.392.060	310.800	193.339.800	13,32%	502.460	4.062.600	261.852.700
Wells Fargo	2010	336.700	370.000	1.941.760	127.763.960	123.924.100	3.839.860	620.646.880	17,07%	3.748.840	9.370.620	836.376.860
	2011	1.136.640	258.260	-435.120	164.733.620	162.205.040	2.528.580	656.948.320	20,05%	3.265.620	11.996.140	972.261.580
	2012	1.004.180	2.220	3.805.820	174.047.260	171.986.360	2.060.900	656.487.300	20,96%	5.521.880	14.332.320	1.052.996.320
Mizhuo	2010	864.353	-244.148	3.456.653	313.034.775	284.499.825	28.534.950	577.635.975	35,15%	1.326.983	2.509.628	1.171.892.040
	2011	1.242.878	-627.308	-162.360	321.995.573	291.548.340	30.447.233	678.870.143	32,17%	-162.360	3.725.213	1.240.203.758
	2012	1.472.190	-350.948	283.928	366.260.655	339.029.670	27.230.985	719.100.368	33,75%	283.928	4.023.908	1.206.090.045